Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 164 del 15 luglio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 15 luglio 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 66

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1993 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1993.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1993, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1993.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1993

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
352.		
23 ottobre 1991, Berna		
Convenzione relativa allo scambio di tirocinanti tra Italia e Svizzera	23 marzo 1993	9
353.		
6 dicembre 1991, Roma		
Dichiarazione d'intenti tra l'Italia e Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente un contratto per la rigenerazione da parte della UKAEA di talune quantità di combustibile nucleare irradiato dall'Italia	6 dicembre 1991	13
354.		
17 gennaio 1992, Lubiana		
Dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Slovenia	17 gennaio 1992	17
355.		
17 gennaio 1992, Zagabria		
Dichiarazione congiunta sulla instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Croazia	17 gennaio 1992	21
356.		
26 gennaio 1992, Gerusalemme		
Accordo tra Italia e Israele per un programma congiunto di cooperazione nel campo dell'energia, con Allegato	12 giugno 1992	25
357.		
20 marzo 1992, Roma		
Accordo di consolidamento tra Italia e Costa d'Avorio	20 marzo 1992	35

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
358.		
25 maggio 1992, Ratsaal		
Atto del gruppo consultivo congiunto in vista della Conferenza di Oslo degli Stati parte del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa	25 maggio 1992	47
359.		
5 giugno 1992, Oslo		
Documento Finale della Conferenza straordinaria degli Stati parte del Trattato sulle forze convenzionali in Europa	5 giugno 1992	63
360.		
10 luglio 1992, Helsinki		
Atto conclusivo del negoziato sulla consistenza degli effettivi delle forze armate convenzionali in Europa	10 luglio 1992	75
361.		
30 settembre 1992, Roma		
Accordo di consolidamento tra Italia e Camerun (Club di Parigi, 23 gennaio 1992) con allegati finanziari	30 settembre 1992	89
362.		
5 ottobre 1992, Roma		
Scambio di lettere tra Italia e Giappone per la modifica della tabella delle rotte annessa all'Accordo aereo del 31 gennaio 1962, con Allegati	5 ottobre 1992	101
363.		
21 ottobre 1992, Accra		
Scambio di lettere tra Italia e Ghana per la fornitura in dono al Ghana di nove autocarri e parti di ricambio come aiuto italiano di emergenza alle popolazioni locali colpite da inondazioni	21 ottobre 1992	119
364.		
19 novembre 1992, Manila		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Filippine per il progetto «Assistenza tecnica per l'Istituto Meralco (MFI)»	19 novembre 1992	127
365.		
19 novembre 1992, Manila		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Filippine in materia di assistenza tecnica nella esplorazione e produzione di energia geotermica	19 novembre 1992	143

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
366.		
19 ottobre/26 novembre 1992, Mosca		
Scambio di Note tra Italia e Federazione Russa sulla abolizione reciproca delle restrizioni alla circolazione di alcune categorie di cittadini italiani in Russia e russi in Italia	26 novembre 1992	151
367.		
13 dicembre 1992, Amman		
Scambio di lettere tra Italia e Giordania per la concessione alla Giordania di un credito d'aiuto di 46 miliardi di lire, con Allegati	13 dicembre 1992	157
368.		
11 gennaio 1993, Ouagadougou		
Protocollo di Accordo tra Italia e CILSS (Comitato Permanente interstatale di lotta contro la siccità nel Sahel) per il progetto di assistenza tecnica, con Allegato	11 gennaio 1993	175
369.		
5 febbraio 1993, Vienna		
Conferenza straordinaria congiunta relativa al Trattato sulle forze convenzionali in Europa e all'atto conclusivo sulla consistenza degli effettivi delle forze armate convenzionali in Europa	5 febbraio 1993	193
370.		
24 febbraio 1993, Berna		
Accordo quadro tra Italia e Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali	26 aprile 1993	207
371.		
16 marzo 1993, Kampala		
Accordo per lo sviluppo economico tra Italia e Uganda	16 marzo 1993	211
372.		
16 marzo 1993, Lusaka		
Accordo tra Italia e Zambia per la gestione dei fondi originati dalla vendita dei beni sotto il «Commodity Aid» a dono	16 marzo 1993	219
373.		
18 marzo 1993, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Filippine	18 marzo 1993	225

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
374.		
30 marzo 1993, Roma		
Accordo di ristrutturazione del debito tra Italia e Zambia.	30 marzo 1993	233
375.		
30 marzo 1993, Roma		
Accordo tra Italia e Argentina concernente il consolidamento del debito estero argentino di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 19 settembre 1991, con Allegati	30 marzo 1993	247
376.		
24 maggio 1993, Asmara		
Dichiarazione congiunta sulla instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Eritrea	24 maggio 1993	253

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo tra Italia e Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori (Singapore, 28 giugno 1985). *(Vedi legge n. 361 del 9 ottobre 1989 in* S.O. *n. 84 alla* G.U. *n. 261 dell'8 novembre 1989).*	21 aprile 1993

352.

Berna, 23 ottobre 1991

Convenzione relativa allo scambio di tirocinanti tra Italia e Svizzera

(Entrata in vigore: 23 marzo 1993)

CONVENZIONE RELATIVA ALLO SCAMBIO DI TIROCINANTI

FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

L'Italia e la Svizzera hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1.1 La presente convenzione è applicabile allo scambio, tra l'Italia e la Svizzera, di tirocinanti che vogliano perfezionarsi nel proprio mestiere o nella propria professione.

1.2 Entro i limiti del contingente stabilito all'articolo 6, capoverso 1, i tirocinanti sono autorizzati ad istituire un rapporto di lavoro dipendente senza tener conto della situazione del mercato del lavoro.

Art. 2

2.1 La convenzione è applicabile ai giovani Italiani e Svizzeri di ambedue i sessi.

2.2 Essi debbono aver acquisito una qualificazione nel mestiere o nella professione in cui intendano perfezionarsi e non devono, di norma, aver superato l'età di 30 anni.

Art. 3

3.1 L'autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Per motivi particolari, essa potrà eccezionalmente essere prorogata di 6 mesi al massimo.

Art. 4

4.1 Fermo restando l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei Paesi contraenti circa l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli stranieri , i tirocinanti di uno dei due Paesi sono autorizzati a costituire un rapporto di lavoro nell'altro Paese alle condizioni appresso stabilite.

4.2 In ciascuno dei Paesi contraenti l'autorizzazione a lavorare in qualità di tirocinante, effettuata a norma della presente convenzione, equivale al permesso di lavoro.

4.3 Il rapporto di lavoro con i tirocinanti è, in ogni caso, a titolo oneroso e i tirocinanti godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi, contratti collettivi di categoria, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni salariali e di lavoro, le assicurazioni sociali, l'assicurazione contro la disoccupazione, nonchè l'igiene e la sicurezza del lavoro. Si applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti tra i due Stati.

Art. 5

5.1 I tirocinanti non possono essere adibiti ad un lavoro diverso da quello indicato nella autorizzazione.

5.2 Ogni eventuale cambiamento di datore di lavoro dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 6

6.1 Il numero dei tirocinanti ammissibile in ciascuno dei due paesi non deve superare 50 per anno civile.

6.2 Il contingente può essere interamente utilizzato ogni anno senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l'anno precedente, ma il saldo non utilizzato non può essere riportato sull'anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell'articolo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione.

6.3 Una modificazione del contingente per l'anno successivo può essere convenuta fino al 1° luglio.

Art. 7

7.1 Le persone che desiderano essere ammesse a perfezionare il loro mestiere o professione dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell'altro Paese.

7.2 I futuri tirocinanti dovranno inoltrare domanda alle autorità del Paese d'origine preposte all'applicazione della presente convenzione. La domanda dovrà essere corredata, oltre che dei documenti richiesti, di un'offerta d'ingaggio o di contratto di lavoro.

7.3 Coloro che sono sprovvisti di un'offerta di ingaggio dovranno corredare la domanda di un curriculum vitae e di certificazioni afferenti i titoli di studio e di lavoro. A questi ultimi le autorità preposte all'applicazione della convenzione, del Paese dove s'intende svolgere lo stage, assicureranno un'assistenza gratuita nella ricerca di un posto di lavoro.

7.4 Le autorità del Paese d'origine, dopo esame, trasmetteranno la domanda alle autorità corrispondenti dell'altro Stato. Ambedue le autorità si adopereranno per assicurare un rapido disbrigo delle domande e per risolvere i problemi che potrebbero insorgere per l'ammissione o durante la permanenza dei tirocinanti.

7.5 Le autorità preposte all'applicazione della convenzione sono, in Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'Impiego a Roma e, in Svizzera, l'Ufficio federale dell'Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro a Berna.

Art. 8
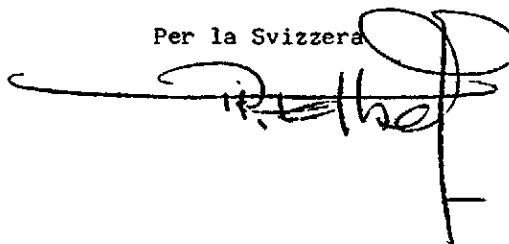
8.1 La presente convenzione entra in vigore non appena le parti avranno dato notizia dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni e resta valida finchè non sarà rescissa da una delle parti contraenti. Per essere accettata a partire dalla fine dell'anno, la denuncia della convenzione deve essere presentata prima del 1° luglio.

8.2 In caso di denuncia, le autorizzazioni accordate in virtù della presente convenzione rimangono in vigore per la durata per la quale sono state rilasciate.

Fatto a Berna, il 23 ottobre 1991
in due originali in lingua italiana.

Per l'Italia

Per la Svizzera

353.

Roma, 6 dicembre 1991

Dichiarazione d'Intenti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente un contratto per la rigenerazione da parte della EKAEA di talune quantità di combustibile nucleare irradiato dall'Italia

(Entrata in vigore: 6 dicembre 1991)

DICHIARAZIONE D'INTENTI

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

**IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E
IRLANDA DEL NORD**

CONCERNENTE

UN CONTRATTO PER LA RIGENERAZIONE DA PARTE DELLA UKAEA DI TALUNE QUANTITA' DI COMBUSTIBILE NUCLEARE IRRADIATO DALL'ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e
Irlanda del Nord

Per quanto riguarda il proposto contratto tra la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) ed il Comitato Nazionale per la Ricerca e per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative (ENEA) inerente alla rigenerazione da parte della UKAEA di talune quantita' di combustibile nucleare irradiato dall'Italia, che presentemente si trovano presso il Riso National Laboratory in Danimarca, (qui di seguito denominato il "contratto");

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

1. IL Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo italiano") assicura il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito denominato il "Governo del Regno Unito") che non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire la debita esecuzione del contratto.

2. Il Governo Italiano assicura il Governo del Regno Unito che non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire la restituzione di qualsivoglia quantita' di rifiuti derivanti dalla rigenerazione a Dounreay del combustibile nucleare irradiato dall'Italia, e che, nell'ambito dell'ordinamento dei rilevanti requisiti legislativi nazionali, intende facilitare il rinvio dei suddetti scarichi.

3. Da parte sua il Governo del Regno Unito non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire la debita esecuzione del contratto, compresa la clausola prevista nel contratto stesso relativa alla consegna del combustibile nucleare irradiato alla UKAEA ed il trasporto dello stesso al posto di rigenerazione nel Regno Unito.

4. Sia il Governo del Regno Unito come il Governo Italiano applicheranno le pertinenti direttive per i paesi nucleari fornitori riguardanti i trasferimenti nucleari (IAEA INFCIRC 254) ai sensi di applicazione della Dichiarazione di politica comune sulle conseguenze della adozione delle Direttive per l'esportazione di attrezzature o tecnologie nucleari (IAEA INFCIRC 322).

5. Il Governo del Regno Unito conferma che lo Stabilimento per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare (Nuclear Power Development Establishment) di Dounreay e' soggetto al controllo di sicurezza della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (Euratom) in conformita' al Capo VII del Trattato Euratom, e che e' soggetto all'osservanza dei termini dell'Accordo sulle misure di sicurezza tra il Regno Unito, l'Euratom e l'IAEA (IAEA INFCIRC 263).

6. Qualora la UKAEA stipulasse accordi contrattuali per il deposito di combustibile nucleare irradiato dall'Italia con unà opzione per la rigenerazione del combustibile stesso da parte della UKAEA, il Governo Italiano assicura il Governo del Regno Unito che qualora tale opzione di rigenerazione contemplata da tali contratti non venisse accolta, tutto il combustibile nucleare irradiato non rigenerato consegnato al Regno Unito verra' ritirato dal territorio del Regno Unito.

7. Il Governo Italiano assicura il Regno Unito che non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire il rinvio alla Repubblica italiana di qualsivoglia quantita' di combustibile nucleare irradiato non rigenerato.

8. I termini previsti da questa Dichiarazione d'Intenti saranno applicabili a tutti i futuri contratti stipulati per la rigenerazione da parte della UKAEA di combustibile nucleare irradiato o per il deposito con l'opzione della rigenerazione da parte della UKAEA di combustibile nucleare irradiato dall'Italia.

La presente Dichiarazione d'Intenti avra' efficacia dal momento della firma.
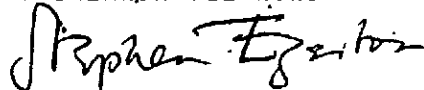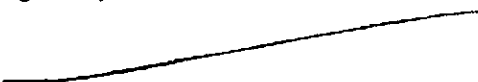
Quanto sopraspecificato costituisce una intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alle questioni nello stesso riferite.

Firmato in duplicato a Roma il 6 dicembre 1991 in lingue italiana ed inglese, essendo ambo i testi ugualmente validi.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

354.

Lubiana, 17 gennaio 1992

Dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana la Repubblica di Slovenia

(Entrata in vigore: 17 gennaio 1992)

JOINT DECLARATION ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Upon recognition by Italy of full independence, sovereignty and international personality of the Republic of Slovenia, the Italian Republic and the Republic of Slovenia have agreed, as of today, the establishment of diplomatic relations.

The Italian Republic and the Republic of Slovenia intend to proceed to the exchange of Resident Ambassadors as soon as possible.
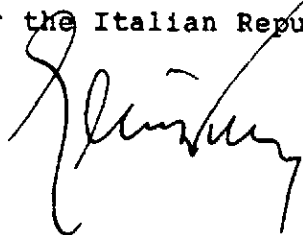
Upon establishment of its own Embassy in Ljubljana, the Italian Republic will close its Consulate General in that capital city.

Diplomatic relations between the two Countries will be based on International Law, as reflected respectively in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 april 1961 and in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 april 1963. In this framework, the Embassies in the two Countries will also discharge consular duties in the capital cities.

While expressing their satisfaction at this important development occurring in their relations, the Italian Republic and the Republic of Slovenia are committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations, in the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1975 and in the Charter of Paris for a New Europe of 1990.

Done in Ljubljana, on 17 January 1992

For the Italian Republic

For the Republic of Slovenia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia

In base al riconoscimento, da parte dell'Italia, della piena indipendenza, sovranità e personalità internazionale della Repubblica di Slovenia, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia hanno stabilito, sin da oggi, lo stabilimento di relazioni diplomatiche.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia intendono procedere allo scambio di Ambasciatori residenti il prima possibile.

All'atto dello stabilimento della sua Ambasciata a Ljubljana, la Repubblica Italiana chiuderà il suo Consolato Generale in tale capitale.

Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi saranno basate sul Diritto Internazionale, come riflesso rispettivamente nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. In tale ambito, le Ambasciate nei due paesi eserciteranno anche funzioni consolari nelle città capitali.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per questo importante sviluppo avvenuto nelle loro relazioni, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si impegnano a promuoverle sulla base di princìpi di reciproco rispetto, sovranità, uguaglianza e non-interferenza negli affari interni di entrambi gli Stati, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, nell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990.

Fatto ad Ljubljana, il 17 gennaio 1992

Per la Repubblica ITALIANA | Per la Repubblica di Slovenia

355.

Zagabria, 17 gennaio 1992

Dichiarazione congiunta sulla instaurazione di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana la Repubblica di Croazia

(Entrata in vigore: 17 gennaio 1992)

JOINT DECLARATION ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF CROATIA

Upon recognition by Italy of full independence, sovereignty and international personality of the Republic of Croatia, the Italian Republic and the Republic of Croatia have agreed, as of today, the establishment of diplomatic relations.

The Italian Republic and the Republic of Croatia intend to proceed to the exchange of Resident Ambassadors as soon as possible.
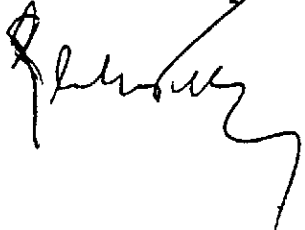
Upon establishment of its own Embassy in Zagreb, the Italian Republic will close its Consulate General in that capital city.

Diplomatic relations between the two Countries will be based on International Law, as reflected respectively in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 april 1961 and in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 april 1963. In this framework, the Embassies in the two Countries will also discharge consular duties in the capital cities.

While expressing their satisfaction at this important development occurring in their relations, the Italian Republic and the Republic of Croatia are committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations, in the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1975 and in the Charter of Paris for a New Europe of 1990.

Done in Zagreb, on 17 January 1992

For the Italian Republic

For the Republic of Croatia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ISTAURAZIONE DI RELAZIONI DIPLOMATICHE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA

Avendo l'Italia riconosciuto la piena indipendenza, la sovranità e la personalità giuridica della Repubblica di Croazia, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia hanno concordato di allacciare relazioni diplomatiche a partire da oggi.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia intendono procedere allo scambio di Ambasciatori Permanenti non appena possibile.

Dopo aver istituito la propria Ambasciata a Zagabria, la Repubblica Italiana chiuderà il Consolato Generale di tale capitale.

Le relazioni diplomatiche fra i due paesi si baseranno sul Diritto Internazionale, come previsto rispettivamente dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. In tale quadro, le Ambasciate dei due paesi assolveranno anche incarichi consolari nelle capitali.

Nell'esprimere soddisfazione per questo importante sviluppo intervenuto nei loro rapporti, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia si impegnano a promuoverli sulla base dei principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non ingerenza negli affari interni dei due Stati, come previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite, dall'Atto Finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975 e dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1990.

Fatto a Zagrabia il 17 gennaio 1992.

Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Croazia

356.

Gerusalemme, 26 gennaio 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele per un programma congiunto di cooperazione nel settore della ricerca nel campo dell'energia. Con Allegato

(Entrata in vigore: 12 giugno 1992)

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo dello Stato di Israele

riconoscendo l'importanza e il reciproco vantaggio nella cooperazione nella ricerca energetica,

tenendo in considerazione gli scambi di opinione intervenuti a livello politico ed i contatti a livello tecnico tendenti alla definizione di aree di comune interesse nei vari settori dell'energia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Avviare un programma congiunto di cooperazione nel settore della ricerca nel campo dell'energia.

2. L'area di cooperazione riguardera' i seguenti settori: civile, agricolo, solare termico ad alta temperatura, solare fotovoltaico, tecnologie di dissalazione, con particolare riguardo ai temi specifici descritti nella tabella 1. allegata al presente Accordo.
   Le modalita' ed i settori specifici di collaborazione saranno definiti, ogni anno, dal Comitato Misto previsto al successivo art. 4.
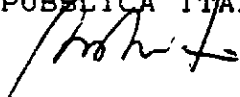
3. Gli aspetti operativi riguardanti l'attivita' di cooperazione prevista nel presente Accordo saranno realizzati per la parte italiana dall'ENEA - Ente per le nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - e per la parte israeliana dall'Ufficio del Responsabile Scientifico del Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture.

4. Il programma di cooperazione sara' coordinato da un Comitato Misto di quattro membri, due dei quali saranno nominati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana e due dal Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture dello Stato di Israele.
Il Comitato Misto si riunira' una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Israele. Ciascuna delle Parti si prendera' carico delle proprie spese relative alla organizzazione delle riunioni del Comitato Misto.

5. Ciascuna Parte si prendera' carico delle spese dovute alla propria attivita' svolta nel quadro di questo programma di cooperazione ed in accordo con le vigenti leggi e regolamenti nazionali.

6. Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti relativi ad accordi e convenzioni con terzi.

7. Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data in cui le Parti saranno informate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, del completamento della loro procedura interna per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo stesso restera' in vigore per un periodo di anni cinque; esso verra' tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di anni cinque, a meno che una delle due Parti informi l'altra della propria intenzione di denunciarlo in toto dandone notifica scritta con sessanta giorni di preavviso: tale abrogazione non riguardera' le iniziative di cooperazione gia' avviate nell'ambito di accordi precedentemente assunti, in base agli articoli 2, 4 e 5, salvo diverso accordo delle Parti.

Il presente accordo potra' essere emendato o integrato attraverso mutuo accordo scritto, che sara' soggetto alla stessa procedura prevista all'art. 7.

Fatto a Gerusalemme, il 26 gennaio 1992, che corrisponde al 21 Shevat 5752, in doppio originale, in lingua italiana, ebraica ed inglese.

Tutti i testi sono da considerarsi autentici, ma in caso di divergenza di interpretazione fa fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE
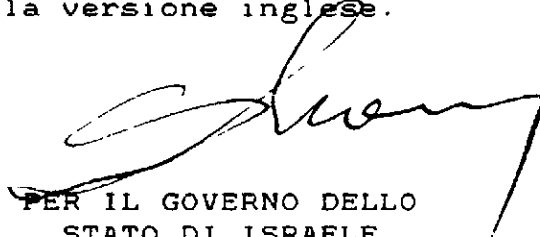
TABELLA 1

PROGRAMMA CONGIUNTO DI COOPERAZIONE

A) **Settore Civile**

- Edilizia bioclimatica, con particolare riguardo ai componenti ed al loro inserimento nel sistema abitativo;

- caratterizzazione della radiazione solare nell'area mediterranea;

- impianti solari termici per la produzione di acqua calda per usi sanitari.

B) **Agricoltura**

- Utilizzo dell'energia solare per l'essiccazione della frutta, verdure e prodotti analoghi;

- coltura in serra.

C) **Solare termico ad alta temperatura (400° circa)**

- Cooperazione tecnica in vista della progettazione e realizzazione in Italia di un impianto dimostrativo di dissalazione di acqua marina ad alimentazione solare prevalente.

D) **Solare fotovoltaico**

- Cooperazione riguardante la progettazione e realizzazione di un impianto "stand alone" di media potenza (circa 100 KW) per applicazioni quali: la dissalazione di acqua mediante tecniche ad osmosi inversa, il pompaggio dell'acqua e la fornitura di elettricita ad utenze isolate.

E) **Tecnologie relative alla dissalazione dell'acqua**

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel,

Recognizing the importance and mutual advantage of co-operation in energy research and

Taking into consideration both the discussions which took place on a ministerial level and the contacts on a technical level which aimed at identification of areas of common interest in various fields of energy,

Agree as follows:

1. To start a joint program of co-operation in the field of energy research.

2. The area of co-operation will initially cover the following fields: residential, agricultural, solar thermic at high temperature, solar photovoltaic, desalination technologies, with particular attention to the specific subjects described on list 1 attached to the present Agreement.

The forms and the specific items of co-operation will be defined, once a year, by the Joint Committee foreseen under article 4 hereinafter.

3. The operational aspects concerning the foreseen co-operation in the present Agreement will be carried out on the Italian part by ENEA (Italian Agency for New Technologies, Energy and Environment) and on the Israeli part by the Office of the Chief Scientist of the Ministry of Energy and Infrastructure.

4. The program of co-operation will be co-ordinated by a Joint Committee comprising four members, two of whom will be appointed by the Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic and two by the Ministry of Energy and Infrastructure of the State of Israel.

   The Joint Committee shall meet once a year alternatively in Italy and Israel. Each party shall bear its own expenses resulting from the Joint Committee meetings.
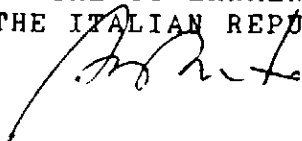
5. Each Party will take care of the expenses due to its own activity in the framework of this co-operation programme according to existing internal laws and regulations.

6. The provisions of the present agreement will not interfere with the rights and the obligations of the Parties concerned, with regard to Agreements and Conventions with third Parties.

7. The present agreement will be in force as from the date that the parties shall inform each other, through diplomatic channels of the completion of their internal procedures for entry into force of the Agreement and will remain in force for a period of five years (5); it will be renewed automatically for a further period of five years, unless one of the Parties gives to the other a sixty (60) day written notice, of its intention to terminate the Agreement. Termination shall not effect co-operation under Agreements already signed under paragraphs 2 4 and 5 above, unless the Parties agree otherwise.

The present Agreement can be amended through a mutual written Agreement, which shall be subject to the same procedure as specified in paragraph 7.

Done at Jerusalem on the 26 January 1992, which corresponds to 21 Shvat 5752 in two original copies, in the English, Italian and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

2 — Libreria - Suppl ord alla G U n 164

LIST 1

JOINT PROGRAMME OF CO-OPERATION

A. Residential Sector

- Bioclimatic building, with specific focus on the components and their utilization in the housing system.

- Characterization of solar radiation in the Mediterranean area;

- Solar thermic systems for the production of hot water for sanitary use.

B. Agriculture

- Use of solar energy to dry fruit, vegetables and similar products;

- Greenhouses cultivation.

C. Solar thermic at high temperature (approx 400)

- Technical co-operation related to the planning and realization, in Italy of a demo-desalination plant of large capacity of sea water with a prevalent solar supply.

D. Solar Photovoltaic

- Co-operation aimed at the design and implementation of a."Stand alone plant", medium power (about 100 KW) for applications such as: water desalination with osmotic technics, pumping water for agricultural use, providing electric power to isolated settlements;

E. Technologies related to water desalination

357.

Roma, 20 marzo 1992

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio

(Entrata in vigore: 20 marzo 1992)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dans l'esprit d'amitié et de cooperation economique existant entre les deux Pays et en application des dispositions ou Procès Verbal signe a Paris le 20 Novembre 1991 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Côte d'Ivoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le present Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Octobre 1991 et le 30 Septembre 1992 et non reglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, a l'exécution de travaux ainsi qu'aux operations

financières prevoyant un reglement echelonné sur une periode superieure a 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financiere conclus avant le ler Juillet 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-apres denommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts, contractuels, echues et non reglées au 30 Septembre 1991 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le ler Octobre 1991 et le 30 Septembre 1992 et non reglées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire conclus en application des Procès - Verbaux de Paris des 4 Mai 1984, 25 Juin 1985, 27 Juin 1986, 18 Décembre 1987 (a l'exclusion des 5% d'intérêts non consolidés en application du Procès Verbal de Paris du 18 Décembre 1987) et 18 Décembre 1989 (à l'exclusion des montants non consolidés vises a l'Article III, paragraphes 8a et 8b du Procès Verbal agree du 18 Décembre 1989) (Annexe C);

d) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en principal et intérêts, echues et non reglées au 30 Septembre 1991 (Annexe D).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du present Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes a) et c) seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ci-apres denommée "Banque", a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 14 versements semestriels egaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 2000 et le dernier le 31 Mars 2007.

2) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes b) et d) seront remboursées et transferées par la "Banque" a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels egaux et successifs dont le premier sera paye le 30 Septembre 1997 et le dernier le 31 Mars 2003.

3) Les montants non consolidés vises a l'Article III paragraphes 8a) et 8b) du Procès Verbal agree du 18 Décembre 1989 ainsi que le 5% d'intérêts non consolidés en

application du Procès Verbal agree du 18 Décembre 1987 seront remboursées et transferées par la "Banque" a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, au plus tard le 30 Avril 1992.

ARTICLE III

Sur le montant totale de chaque dette dont le paiement est reechelonné aux termes du present Accord, la "Banque" s'engage a rembourser et a transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question a partir de la date d'échéance jusqu'au reglement total des dettes mêmes, calculés au taux d'intérêt de 9,30% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français, de 12,40% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 7,00% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA.

Les intérêts seront payes dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières comme suit:

- en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier echéant le 30 Septembre 1992 pour ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 1) et 2) du precedent Article II.
- aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 3) du precedent Article II.

ARTICLE IV°

Le present Accord n'affecte en rien les liens juridiques prevus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se refèrent les dettes mentionnées a l'Article I et indiquées sur les listes annexees. En consequence, aucune des dispositions du present Accord ne saurait être invoquee pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des echéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements de la Côte d'Ivoire envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V

Les dispositions du present Accord deviendront caduques si les montants vises au précédent Article II, paragraphe 3) n'ont pas eté reglés a la date fixée par ce paragraphe.

ARTICLE VI

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignes Représentants dûment habilités ont signe le present Accord.

Fait a Rome en
deux exemplaires, en langue
française le 20 Mars 1992

Pour le Gouvernement de la
République Italienne

Pour le Gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 20 Novembre 1991 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica della Costa d'Avorio o che beneficia della sua garanzia nei confronti dell'Italia, dovuti entro il 1 Ottobre 1991 ed il 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 luglio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 30 Settembre 1991 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali dovuti entro il 1 ottobre 1991 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica di Costa d'Avorio conclusi in attuazione dei Processi verbali del Club di Parigi del 4 maggio 1984, 25 giugno 1985, 27 giugno 1986, 18 dicembre 1987 (ad esclusione del 5% di interessi non consolidati in attuazione del Processo verbale di Parigi del 18 dicembre 1987) e del 18 dicembre 1989 (ad esclusione degli importi non consolidati di cui all'Articolo III, paragrafi 8a e 8b del Processo verbale firmato il 18 Dicembre 1989 (Annesso C);

d) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo c) di questo stesso Articolo in capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 30 Settembre 1991 (Annesso D).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica di Costa d'Avorio di seguito denominata "Banca", alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 14 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 settembre 2000 e l'ultima il 31 marzo 2007.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e d) saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara pagata il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003.

3) Gli importi non consolidati di cui all'Articolo III paragrafi 8a) e 8b) del Processo Verbale firmato il 18 Dicembre

1989 nonche' il 5% di interessi non consolidati in applicazione del Processo verbale firmato il 18· dicembre 1987 saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, non oltre il 30 Aprile 1992.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi , calcolati al tasso d'interesse del 9,30% annuo per quanto concerne i debiti in franchi francesi, del 12,40 % annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane e del 7,00 % annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima delle quali a scadere il 30 Settembre 1992 per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi 1) e 2) del precedente Articolo II;
- alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 3) del precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica di contratti o di convenzioni intervenuta dopo il 30 Giugno 1983 avente come effetto di aumentare gli impegni della Costa d'Avorio nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo diverranno nulle se gli importi di cui al precedente Articolo II, paragrafo 3) non saranno stati saldati alla data stabilita in questo paragrafo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari ,
in lingua francese
il 20 marzo 1992

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio

358.

Ratsaal, 25 maggio 1992

Atto del gruppo consultivo congiunto in vista della Conferenza di Oslo degli Stati parte del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa

(Entrata in vigore: 25 maggio 1992)

Ratsaal 25.5.1992

Il Gruppo Consultivo Congiunto ha deciso di trasmettere l'allegato progetto di Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi, elaborato in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, per considerazione da parte di tutti gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, alla Conferenza Straordinaria che si terrà ad Oslo il 5 giugno 1992.

Il Gruppo Consultivo Congiunto pertanto chiede al suo Presidente, conformemente alle sue norme di procedura, di assicurare che l'allegato progetto di Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi, venga trasmesso a tutti gli Stati Parte al più presto possibile prima della Conferenza Straordinaria.

Il Gruppo Consultivo Congiunto trasmette con la presente l'allegato progetto di Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi, elaborato in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, per considerazione da parte di tutti gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, alla Conferenza Straordinaria che si terrà ad Oslo il 5 giugno 1992.

DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

In relazione alla decisione sulla questione relativa ai termini di invio delle informazioni sugli oggetti di verifica e sui siti dichiarati la Delegazione della Federazione Russa dichiara quanto segue.

Le informazioni sugli oggetti di verifica e sui siti dichiarati con validità 19 novembre 1990 menzionate nel comma 2(A) della Sezione I dell'Annesso B del Documento Finale non tengono conto di cambiamenti intervenuti dalla firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa. Tali informazioni vengono fornite esclusivamente ai fini dell'effettuazione di ispezioni nei primi 30 giorni del periodo di convalida di base. Esse non possono costituire la base per la definizione di norme di riduzione e neanche di quote passive delle ispezioni per i successivi periodi di vigenza del Trattato.

Le informazioni sugli oggetti di verifica e sui siti dichiarati non predeterminano la decisione sulla questione dell'appartenenza, dello status e della dipendenza delle rispettive formazioni e unità delle forze armate convenzionali.

Vienna, 2 giugno 1992

GCC

Delegazione della Francia
2 giugno 1992

PROPOSTA
per un Progetto di Raccomandazione

Il Gruppo Consultivo Congiunto,

ricordando che, ai sensi del Mandato, il Negoziato CFE è stato condotto nell'ambito del processo CSCE,

consapevole del fatto che tale dimensione politica essenziale è stata evidenziata nella cerimonia della firma del Trattato CFE, il 19 novembre 1990 a Parigi, dalla presenza degli altri Stati partecipanti alla CSCE,

raccomanda che la fase essenziale per l'entrata in vigore del Trattato CFE costituita dalla firma del Documento Finale della Conferenza Straordinaria che si terrà ad Oslo si svolga in condizioni analoghe, vale a dire alla presenza dei rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti alla CSCE.

DOCUMENTO FINALE
DELLA CONFERENZA STRAORDINARIA
DEGLI STATI PARTE DEL
TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, che sono Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Riaffermando la loro determinazione a far entrare in vigore il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato, entro la data della Riunione al Vertice di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa il 9-10 luglio 1992,

Desiderando raggiungere gli obiettivi e dare applicazione alle prescrizioni del Trattato in corrispondenza ai mutamenti storici avvenuti in Europa successivamente alla firma del Trattato,

Richiamando in tale contesto l'impegno, assunto nel paragrafo 4 della Dichiarazione Congiunta di Ventidue Stati firmata a Parigi il 19 novembre 1990, a mantenere le sole capacità militari necessarie a prevenire la guerra e ad assicurare una difesa efficace, ed a tenere presente la interrelazione fra capacità militari e dottrine, e confermando la loro adesione a tale impegno,

Essendosi riuniti ad Oslo il 5 giugno 1992 in una Conferenza Straordinaria presieduta dal Regno di Spagna, ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato, quale provvisoriamente applicato,

Hanno concordato quanto segue:

1. Si considererà che le intese, le notifiche, le conferme e gli impegni contenuti o cui si fa riferimento nel presente Documento Finale e nei suoi Annessi A e B, unitamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati Parte, adempiano ai requisiti per l'entrata in vigore del Trattato conformemente alle sue disposizioni. In conformità a quanto precede, il Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo il deposito dell'ultimo di tali strumenti.

2. In tale contesto, gli Stati Parte prendono nota dell'Accordo del 15 maggio 1992, sui Principi e sulle Procedure di Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, dei quattro Protocolli di tale Accordo e della Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, come trasmessi il primo giugno 1992 dal Depositario di tale Accordo a tutti gli Stati Parte del Trattato. A tale riguardo, gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 di tale Accordo, i quattro Protocolli di tale Accordo e la Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa contengono necessarie conferme ed informazioni.

3. Gli Stati Parte confermano le intese come elaborate in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, e specificate nell'Annesso A del presente Documento Finale.

4. Gli Stati Parte confermano tutte le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Gruppo Consultivo Congiunto.

5. Il presente Documento Finale non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte come enunciati nel Trattato e nei relativi documenti connessi.

6. Il presente Documento Finale entrerà in vigore all'atto della firma da parte di tutti gli Stati Parte.

7. Il presente Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi A e B, che ne fanno parte integrante, in tutte le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che trasmetterà copie del presente Documento Finale a tutti gli Stati Parte.

ANNESSO A: INTESE

1. Si intenderà che il primo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Belarus, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Gran Ducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte;".

2. Si intenderà che il secondo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989;".

Si intenderà che il terzo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dagli obiettivi e dai fini della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nella cui cornice è stato condotto il Negoziato del presente Trattato a Vienna a partire dal 9 marzo 1989;".

3. Per quanto riguarda il nono paragrafo del Preambolo del Trattato, si rileva che il Trattato di Varsavia del 1955 non è più in vigore e che alcuni degli Stati Parte nel primo gruppo specificato nel paragrafo 4 del presente Annesso non hanno firmato tale Trattato né aderito allo stesso.

4. Si intenderà che i "gruppi di Stati Parte" cui si fa riferimento nel paragrafo 1(A) dell'Articolo II del Trattato siano composti:

"dalla Repubblica d'Armenia, dalla Repubblica d'Azerbaigian, dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dalla Repubblica di Georgia, dalla Repubblica del Kazakistan, dalla Repubblica di Moldova, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Federazione Russa, dall'Ucraina e dalla Repubblica d'Ungheria,"

e

"dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia."

5. Si intenderà che le prime due frasi del paragrafo 1(B) dell'Articolo II del Trattato recitino:

"Il termine "area di applicazione" significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le isole Faeroer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja della Federazione Russa. Nel caso della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan, l'area di applicazione include tutto il territorio posto ad occidente del fiume Ural e del Mar Caspio."

6. Nell'Articolo IV del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato:

- si intenderà che la seconda frase della seconda parte del paragrafo 1 reciti:

"Tali siti designati per l'immagazzinamento permanente potranno essere anche ubicati nella Repubblica di Moldova, in quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, e in quella parte del territorio della Federazione Russa comprendente la parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado."

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 2 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, quella parte della Repubblica del Kazakistan entro l'area di applicazione, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le isole Azzorre e Madera, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, il Distretto Militare di Mosca e la porzione del Distretto Militare del Volga-Urali sul proprio territorio ad occidente dei Monti Urali, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del

Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Càrpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3(D) reciti:

"in quella parte dell'Ucraina comprendente l'ex Distretto Militare di Kiev, i quantitativi complessivi in unità in vita e in siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno eccedere, congiuntamente:".

7. Si intenderà che la prima frase del paragrafo 1(A) dell'Articolo V del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato, reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaigian, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Georgia, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Romania, di quella parte della Federazione Russa comprendente i Distretti Militari di Leningrado e del Caucaso Settentrionale, la parte della Repubblica di Turchia entro l'area di applicazione e di quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo

l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano la differenza fra i limiti quantitativi globali di cui all'Articolo IV paragrafo 1 e quelli di cui all'Articolo IV, paragrafo 2, ovverosia:".

8. Si intenderà che il paragrafo 3 della Sezione I del Protocollo sulle Procedure che Regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo reciti:

"Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, la Repubblica di Georgia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Moldova, la Federazione Russa e l'Ucraina potranno detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R e Mi-24K equipaggiati per la ricognizione, la rivelazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni conformemente al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e ad ispezione interna conformemente alla Sezione VI, paragrafo 30 del Protocollo sulle Ispezioni. Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti tale limite saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dagli Articoli IV e VI del Trattato."

9. Con riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, la percentuale delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto attribuita alla Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sarà collettivamente a carico della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaigian, della Repubblica di Belarus, della Repubblica di Georgia, della Repubblica del Kazakistan, della Repubblica di Moldova, della Federazione Russa e dell'Ucraina.

ANNESSO B: NOTIFICHE, CONFERME E IMPEGNI

I. NOTIFICHE

1. Gli Stati Parte rilevano che ciascuno Stato Parte ha fornito a tutti gli altri Stati Parte, prima della Conferenza Straordinaria, notifiche dei livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Articolo VII, paragrafo 2).

2. Ciascuno Stato Parte fornirà le seguenti notifiche e informazioni, ove occorre, a tutti gli altri Stati Parte non oltre il primo luglio 1992:

(A) in considerazione delle esigenze ispettive nell'ambito del Trattato, informazioni sui propri oggetti di verifica e sui propri siti dichiarati con validità 19 novembre 1990 (Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, Sezione V e Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V);

(B) elenco dei propri punti di entrata/uscita (Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V, paragrafo 3);

(C) notifica dei cambiamenti dei propri punti di entrata/uscita (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 11);

(D) elenchi di ispettori proposti e di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 3);

(E) notifica delle radiazioni dagli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafi 4 e 7);

(F) notifica dei propri numeri del nulla osta diplomatico permanente per i mezzi di trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 9);

(G) notifica della lingua o delle lingue ufficiali che dovranno essere utilizzate dai nuclei d'ispezione (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 12);

(H) notifica della propria quota attiva di ispezioni per il periodo di convalida di base (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione II, paragrafo 24);

(I) notifica dell'entrata in servizio di nuovi tipi, modelli o versioni di armamento ed equipaggiamento convenzionale assoggettato al Trattato (Protocollo sui Tipi Esistenti, Sezione IV, paragrafo 3);

(J) notifica in caso di distruzione come conseguenza di un incidente, e prove documentali della distruzione come conseguenza di un incidente, di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Protocollo sulla Riduzione, Sezione IX, paragrafi 2 e 3).

II. CONFERME

1. Per quanto attiene all'Articolo VIII, paragrafo 7 del Trattato, gli Stati Parte confermano che, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto nel Trattato, i propri rispettivi obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovranno essere inferiori alla differenza fra le proprie rispettive dotazioni notificate, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni, all'atto della firma del Trattato, ed i loro rispettivi livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII. A tale riguardo, per gli Stati Parte che hanno confermato congiuntamente che, per loro, sono valide le dotazioni all'atto della firma del Trattato, la somma dei loro obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovrà essere, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto dal Trattato, inferiore alla differenza fra le dotazioni congiuntamente confermate e la somma dei propri livelli massimi valevoli per le dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII.

2. Gli Stati Parte confermano il loro impegno, assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in

relazione alla Consistenza degli Effettivi datata 19 novembre 1990, di non aumentare, durante il periodo del negoziato cui fa riferimento l'Articolo XVIII del Trattato, la consistenza totale autorizzata in tempo di pace degli effettivi delle loro forze armate convenzionali, ai sensi del Mandato, nella zona di applicazione.

3. Gli Stati Parte confermano l'impegno che hanno assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei Navali Basati a Terra, datata 19 novembre 1990.

4. Gli Stati Parte confermano la loro adesione all'accordo enunciato nella Dichiarazione del Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto del 18 ottobre 1991.

III: IMPEGNI

A : COSTI

1. Conformemente all'Articolo XVI, paragrafo 2(F) del Trattato, e con riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, il Gruppo Consultivo Congiunto riesaminerà la propria scala di distribuzione delle spese dopo l'entrata in vigore del Trattato alla luce di decisioni adottate in merito alla scala di distribuzione delle spese della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

B : ARTICOLO XII

1. Al fine di rispondere agli interessi in materia di sicurezza di tutti gli Stati Parte alla luce di circostanze nuove in Europa, gli Stati Parte cercheranno in via prioritaria di raggiungere un accordo, immediatamente dopo l'entrata in vigore del Trattato, sull'Articolo XII, paragrafo 1, del Trattato.

2. In tale contesto, gli Stati Parte coopereranno per rispettare gli obiettivi in materia di sicurezza dell'Articolo XII entro l'area di applicazione del Trattato. In particolare, nessuno Stato Parte aumenterà, entro l'area di applicazione, le sue dotazioni di veicoli corazzati da

combattimento di fanteria detenuti da organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna al di sopra del quantitativo complessivo in dotazione a tali organizzazioni all'atto della firma del Trattato, come notificato ai sensi dello scambio di informazioni con validità 19 novembre 1990.

3. Nonostante l'impegno politico enunciato nel paragrafo 2 di cui sopra, qualunque Stato Parte che aveva un quantitativo complessivo di veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per svolgere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna sul suo territorio, come notificato con validità 19 novembre 1990, che fosse inferiore al 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o inferiore a cento di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria, essendo da considerare determinante il più elevato di tali due valori, avrà il diritto di aumentare le sue dotazioni di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria fino ad un quantitativo complessivo che non superi il 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o fino ad un quantitativo complessivo non superiore a 100, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori.

359.

Oslo, 5 giugno 1992

Documento Finale della Conferenza straordinaria degli Stati parte del trattato sulle forze convenzionali in Europa

(Entrata in vigore: 5 giugno 1992)

Oslo 5.6.1992

DOCUMENTO FINALE
DELLA CONFERENZA STRAORDINARIA
DEGLI STATI PARTE DEL
TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, che sono Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Riaffermando la loro determinazione a far entrare in vigore il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato, entro la data della Riunione al Vertice di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa il 9-10 luglio 1992,

Desiderando raggiungere gli obiettivi e dare applicazione alle prescrizioni del Trattato in corrispondenza ai mutamenti storici avvenuti in Europa successivamente alla firma del Trattato,

Richiamando in tale contesto l'impegno, assunto nel paragrafo 4 della Dichiarazione Congiunta di Ventidue Stati firmata a Parigi il 19 novembre 1990, a mantenere le sole capacità militari necessarie a prevenire la guerra e ad assicurare una difesa efficace, ed a tenere presente la interrelazione fra capacità militari e dottrine, e confermando la loro adesione a tale impegno,

Essendosi riuniti ad Oslo il 5 giugno 1992 in una Conferenza Straordinaria presieduta dal Regno di Spagna, ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato, quale provvisoriamente applicato,

Hanno concordato quanto segue:

1. Si considererà che le intese, le notifiche, le conferme e gli impegni contenuti o cui si fa riferimento nel presente Documento Finale e nei suoi Annessi A e B, unitamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati Parte, adempiano ai requisiti per l'entrata in vigore del Trattato conformemente alle sue disposizioni. In conformità a quanto precede, il Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo il deposito dell'ultimo di tali strumenti.

2. In tale contesto, gli Stati Parte prendono nota dell'Accordo del 15 maggio 1992, sui Principi e sulle Procedure di Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, dei quattro Protocolli di tale Accordo e della Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, come trasmessi il primo giugno 1992 dal Depositario di tale Accordo a tutti gli Stati Parte del Trattato. A tale riguardo, gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 di tale Accordo, i quattro Protocolli di tale Accordo e la Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa contengono necessarie conferme ed informazioni.

3. Gli Stati Parte confermano le intese come elaborate in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, e specificate nell'Annesso A del presente Documento Finale.

4. Gli Stati Parte confermano tutte le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Gruppo Consultivo Congiunto.

5. Il presente Documento Finale non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte come enunciati nel Trattato e nei relativi documenti connessi.

6. Il presente Documento Finale entrerà in vigore all'atto della firma da parte di tutti gli Stati Parte.

7. Il presente Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi A e B, che ne fanno parte integrante, in tutte le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che trasmetterà copie del presente Documento Finale a tutti gli Stati Parte.

ANNESSO A: INTESE

1. Si intenderà che il primo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Belarus, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Gran Ducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte;".

2. Si intenderà che il secondo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989;".

Si intenderà che il terzo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dagli obiettivi e dai fini della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nella cui cornice è stato condotto il Negoziato del presente Trattato a Vienna a partire dal 9 marzo 1989;".

3. Per quanto riguarda il nono paragrafo del Preambolo del Trattato, si rileva che il Trattato di Varsavia del 1955 non è più in vigore e che alcuni degli Stati Parte nel primo gruppo specificato nel paragrafo 4 del presente Annesso non hanno firmato tale Trattato né aderito allo stesso.

4. Si intenderà che i "gruppi di Stati Parte" cui si fa riferimento nel paragrafo 1(A) dell'Articolo II del Trattato siano composti:

"dalla Repubblica d'Armenia, dalla Repubblica d'Azerbaigian, dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dalla Repubblica di Georgia, dalla Repubblica

del Kazakistan, dalla Repubblica di Moldova, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Federazione Russa, dall'Ucraina e dalla Repubblica d'Ungheria,"

e

"dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia.".

5. Si intenderà che le prime due frasi del paragrafo 1(B) dell'Articolo II del Trattato recitino:

"Il termine "area di applicazione" significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le isole Faeroer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja della Federazione Russa. Nel caso della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan, l'area di applicazione include tutto il territorio posto ad occidente del fiume Ural e del Mar Caspio.".

6. Nell'Articolo IV del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato:

- si intenderà che la seconda frase della seconda parte del paragrafo 1 reciti:

"Tali siti designati per l'immagazzinamento permanente potranno essere anche ubicati nella Repubblica di Moldova, in quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, e in quella parte del territorio della Federazione Russa comprendente la parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado."

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 2 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, quella parte della Repubblica del Kazakistan entro l'area di applicazione, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le isole Azzorre e Madera, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, il Distretto Militare di Mosca e la porzione del Distretto Militare del Volga-Urali sul proprio territorio ad occidente dei Monti Urali, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo

l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3(D) reciti:

"in quella parte dell'Ucraina comprendente l'ex Distretto Militare di Kiev, i quantitativi complessivi in unità in vita e in siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno eccedere, congiuntamente:".

7. Si intenderà che la prima frase del paragrafo 1(A) dell'Articolo V del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato, reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaigian, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Georgia, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Romania, di quella parte della Federazione Russa comprendente i Distretti Militari di Leningrado e del Caucaso Settentrionale, la parte della Repubblica di Turchia entro l'area di applicazione e di quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano la differenza fra i limiti quantitativi globali di cui all'Articolo IV paragrafo 1 e quelli di cui all'Articolo IV, paragrafo 2, ovverosia:".

8. Si intenderà che il paragrafo 3 della Sezione I del Protocollo sulle Procedure che Regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo reciti:

"Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, la Repubblica di Georgia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Moldova, la Federazione Russa e l'Ucraina potranno detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R e Mi-24K equipaggiati per la ricognizione, la rivelazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni conformemente al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e ad ispezione interna conformemente alla Sezione VI, paragrafo 30 del Protocollo sulle Ispezioni. Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti tale limite saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dagli Articoli IV e VI del Trattato.".

9. Con riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, la percentuale delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto attribuita alla Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sarà collettivamente a carico della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaigian, della Repubblica di Belarus, della Repubblica di Georgia, della Repubblica del Kazakistan, della Repubblica di Moldova, della Federazione Russa e dell'Ucraina.

ANNESSO B: NOTIFICHE, CONFERME E IMPEGNI

I. NOTIFICHE

1. Gli Stati Parte rilevano che ciascuno Stato Parte ha fornito a tutti gli altri Stati Parte, prima della Conferenza Straordinaria, notifiche dei livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Articolo VII, paragrafo 2).

2. Ciascuno Stato Parte fornirà le seguenti notifiche e informazioni, ove occorre, a tutti gli altri Stati Parte non oltre il primo luglio 1992:

(A) in considerazione delle esigenze ispettive nell'ambito del Trattato, informazioni sui propri oggetti di verifica e sui propri siti dichiarati con validità 19 novembre 1990 (Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, Sezione V e Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V);

(B) elenco dei propri punti di entrata/uscita (Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V, paragrafo 3);

(C) notifica dei cambiamenti dei propri punti di entrata/uscita (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 11);

(D) elenchi di ispettori proposti e di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 3);

(E) notifica delle radiazioni dagli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafi 4 e 7);

(F) notifica dei propri numeri del nulla osta diplomatico permanente per i mezzi di trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 9);

(G) notifica della lingua o delle lingue ufficiali che dovranno essere utilizzate dai nuclei d'ispezione (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 12);

(H) notifica della propria quota attiva di ispezioni per il periodo di convalida di base (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione II, paragrafo 24);

(I) notifica dell'entrata in servizio di nuovi tipi, modelli o versioni di armamento ed equipaggiamento convenzionale assoggettato al Trattato (Protocollo sui Tipi Esistenti, Sezione IV, paragrafo 3);

(J) notifica in caso di distruzione come conseguenza di un incidente, e prove documentali della distruzione come conseguenza di un incidente, di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Protocollo sulla Riduzione, Sezione IX, paragrafi 2 e 3).

II. CONFERME

1. Per quanto attiene all'Articolo VIII, paragrafo 7 del Trattato, gli Stati Parte confermano che, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto nel Trattato, i propri rispettivi obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovranno essere inferiori alla differenza fra le proprie rispettive dotazioni notificate, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni, all'atto della firma del Trattato, ed i loro rispettivi livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII. A tale riguardo, per gli Stati Parte che hanno confermato congiuntamente che, per loro, sono valide le dotazioni alla firma del Trattato, la somma dei loro obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovrà essere, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto dal Trattato, inferiore alla differenza fra le dotazioni congiuntamente confermate e la somma dei propri livelli massimi valevoli per le dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII.

2. Gli Stati Parte confermano il loro impegno, assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione alla Consistenza degli Effettivi datata 19 novembre 1990, di non aumentare, durante il periodo del negoziato cui fa riferimento l'Articolo XVIII del Trattato, la consistenza totale autorizzata in tempo di pace degli effettivi delle loro forze armate convenzionali, ai sensi del Mandato, nella zona di applicazione.

3. Gli Stati Parte confermano la loro adesione all'impegno assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei Navali Basati a Terra, datata 19 novembre 1990.

4. Gli Stati Parte confermano la loro adesione all'accordo enunciato nella Dichiarazione del Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto del 18 ottobre 1991.

III: IMPEGNI

A) COSTI

Conformemente all'Articolo XVI, paragrafo 2(F) del Trattato, riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, il Gruppo Consultivo Congiunto riesaminerà la propria scala di distribuzione delle spese dopo l'entrata in vigore del Trattato alla luce di decisioni adottate in merito alla scala di distribuzione delle spese della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

B) ARTICOLO XII

1. Al fine di corrispondere agli interessi in materia di sicurezza di tutti gli Stati Parte alla luce delle nuove condizioni in Europa, gli Stati Parte cercheranno in via prioritaria di raggiungere un accordo, immediatamente dopo l'entrata in vigore del Trattato, sull'Articolo XII, paragrafo 1, del Trattato.

2. In tale contesto, gli Stati Parte coopereranno per rispettare gli obiettivi in materia di sicurezza dell'Articolo XII entro l'arèa di applicazione del Trattato. In particolare, nessuno Stato Parte aumenterà, entro l'area di applicazione, le sue dotazioni di veicoli corazzati da combattimento di fanteria detenuti da organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna al di sopra del quantitativo complessivo in dotazione a tali organizzazioni all'atto della firma del Trattato, come notificato ai sensi dello scambio di informazioni con validità 19 novembre 1990.

3. Nonostante l'impegno politico enunciato al paragrafo 2 di cui sopra, qualunque Stato Parte che deteneva un quantitativo complessivo di veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per svolgere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna sul suo territorio, come notificato con validità 19 novembre 1990, che fosse inferiore al 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o inferiore a cento di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria, essendo da considerare determinante il più elevato di tali due valori, avrà il diritto di aumentare le sue dotazioni di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria fino ad un quantitativo complessivo che non superi il 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o fino ad un quantitativo complessivo non superiore a 100, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori.

360.

Helsinki, 10 luglio 1992

Atto conclusivo del negoziato sulla consistenza degli effettivi delle forze armate convenzionali in Europa

(Entrata in vigore: 10 luglio 1992)

Helsinki 10.7.1992

ATTO CONCLUSIVO
DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI
DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia. la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati partecipanti,

Richiamando gli obblighi assunti nel Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato CFE, e gli importanti risultati conseguiti con tale Trattato,

Conformemente all'obbligo, enunciato nell'Articolo XVIII del Trattato CFE, di proseguire i negoziati sulle forze armate convenzionali con lo stesso Mandato ed allo scopo di sviluppare il Trattato CFE e con l'obiettivo di concludere un accordo, non più tardi della Riunione di Helsinki del 1992 sui Seguiti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), su misure supplementari intese a rafforzare ulteriormente la sicurezza e la stabilità in Europa,

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989, ed avendo condotto negoziati a Vienna,

Avendo deciso di limitare e, se del caso, ridurre, su base nazionale, la consistenza degli effettivi delle loro forze armate convenzionali entro l'area di applicazione,*

---

* L'area di applicazione delle misure adottate nel presente Atto è l'area di applicazione del Trattato CFE come definita nel paragrafo 1, comma (B) dell'Articolo II del Trattato CFE, tenendo conto dell'intesa specificata nel paragrafo 5 dell'Annesso A al Documento Finale della Conferenza Straordinaria degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 5 giugno 1992.

Guidati dagli obiettivi e dai fini della CSCE, nella cui cornice sono stati condotti tali negoziati,

Auspicando una cooperazione più strutturata fra tutti gli Stati partecipanti alla CSCE su questioni relative alla sicurezza, nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza conformemente al loro impegno assunto nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e, di conseguenza, auspicando che sarà possibile per tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, nel contesto di tali nuovi negoziati, di aderire ad un regime comune basato sulle misure adottate nel presente Atto Conclusivo, d'ora in avanti denominato l'Atto,

Tenendo conto del principio di sufficienza, e richiamando l'impegno degli Stati partecipanti a mantenere solo le capacità militari che sono necessarie ad impedire la guerra ed a provvedere ad una difesa efficace, tenendo presente il rapporto fra capacità e dottrine militari,

Riconoscendo la libertà di ciascuno Stato partecipante di scegliere il proprio ordinamento di sicurezza,

Hanno adottato quanto segue:

SEZIONE I. AMBITO DELLE LIMITAZIONI

1. Ciascuno Stato partecipante limiterà, come specificato nella Sezione II del presente Atto, il suo personale basato a terra entro l'area di applicazione nelle seguenti categorie di forze armate convenzionali:

(A) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze terrestri, incluse le formazioni e le unità della difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente, come specificato nella Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE;

(B) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, incluse le forze dell'aviazione a lungo raggio notificate ai sensi della Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, nonché le forze dell'aviazione militare da trasporto;

(C) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze della difesa aerea diverse da quelle specificate nei commi (A) e (B) del presente paragrafo;

(D) tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio permanente presso tutti gli organi, i comandi e gli stati maggiori centrali;

(E) tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio permamente in tutte le formazioni, unità ed altre organizzazioni sotto controllo centrale, incluse quelle dei servizi di retrovia;

(F) tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni e unità di marina basate a terra che hanno in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati gittaponte, veicoli corazzati di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE o che hanno in dotazione gli aerei di marina da combattimento basati a terra cui si fa riferimento nella Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei della Marina Basati a Terra del 19 novembre 1990;

(G) tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le altre formazioni, unità ed altre organizzazioni che hanno in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE; e

(H) tutto il personale della riserva che ha completato il servizio militare iniziale o l'addestramento iniziale e che viene richiamato o che si presenta volontariamente per servizio militare a tempo pieno o addestramento nelle forze armate convenzionali per un periodo continuativo superiore a 90 giorni.

2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, le seguenti categorie di personale non sono incluse nell'ambito delle limitazioni specificato nel presente Atto:

(A) il personale in servizio in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna;

(B) il personale in transito da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima che si trovi nell'area di applicazione per non più di sette giorni; e

(C) il personale in servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite.

3. Se, dopo la data di entrata in vigore del presente Atto, verrà costituita entro l'area di applicazione qualsiasi formazione o unità che, per la sua struttura e i suoi armamenti, avrà capacità di combattimento terrestre al di fuori delle frontiere nazionali contro un nemico esterno, uno Stato partecipante potrà sollevare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto qualsiasi questione riguardante il personale in servizio in tali formazioni e unità. Il Gruppo Consultivo Congiunto considererà qualsiasi questione di tale natura in base a tutte le informazioni disponibili, incluse le informazioni fornite dagli Stati partecipanti interessati, in vista di determinare se i summenzionati criteri siano applicabili a tali formazioni e unità; se si riterrà che si applichino tali criteri, il personale in servizio in tali formazioni e unità verrà incluso nell'ambito delle limitazioni specificato nel presente Atto.

SEZIONE II. LIMITI NAZIONALI AL PERSONALE

1. Ciascuno Stato partecipante limiterà il proprio personale militare basato a terra entro l'area di applicazione nelle categorie delle forze armate convenzionali specificate nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Atto in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato CFE e dopo di allora, il numero complessivo di tale personale non superi il numero che rappresenta il proprio limite nazionale al personale come specificato nel presente paragrafo:

Repubblica d'Armenia	
Repubblica d'Azerbaigian	
Repubblica di Belarus	100.000
Regno del Belgio	70.000
Repubblica di Bulgaria	104.000
Canada	10.660
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca	140.000
Regno di Danimarca	39.000
Repubblica Francese	325.000
Repubblica di Georgia	40.000
Repubblica Federale di Germania	345.000
Repubblica Ellenica	158.621
Repubblica d'Islanda	0
Repubblica Italiana	315.000
Repubblica di Kazakistan	0
Granducato di Lussemburgo	900
Repubblica di Moldova	
Regno di Norvegia	32.000
Regno dei Paesi Bassi	80.000
Repubblica di Polonia	234.000
Repubblica Portoghese	75.000
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	260.000
Romania	230.000
Federazione Russa	1.450.000
Regno di Spagna	300.000
Stati Uniti d'America	250.000
Repubblica di Turchia	530.000
Ucraina	450.000
Repubblica d'Ungheria	100.000

2. Ai fini della registrazione di varianti alle informazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione, il Governo del Regno dei Paesi Bassi distribuirà a tutti gli Stati partecipanti una versione riveduta delle informazioni di cui a tale paragrafo.

3. Ciascuno Stato partecipante potrà rivedere il proprio limite nazionale al personale conformemente alle disposizioni della Sezione III del presente Atto.

SEZIONE III. PROCEDURE DI REVISIONE

1. Uno Stato partecipante potrà effettuare revisione in decremento del proprio limite nazionale al personale dando notifica del proprio limite riveduto a tutti gli altri Stati partecipanti. Tale notifica specificherà la data in cui detto limite riveduto entrerà in vigore.

2. Uno Stato partecipante che intenda effettuare una revisione in aumento del proprio limite nazionale al personale darà notifica di tale contemplata revisione a tutti gli altri Stati partecipanti. Tale notifica comprenderà una spiegazione dei motivi di siffatta revisione. Ogni Stato partecipante potrà sollevare qualsiasi questione in merito alla contemplata revisione. Il limite nazionale al personale riveduto entrerà in vigore 42 giorni dopo che ne sarà stata data notifica, a meno che uno Stato partecipante abbia sollevato un'obiezione a tale revisione, dando notifica della sua obiezione a tutti gli altri Stati partecipanti.

3. Se verrà sollevata un'obiezione, qualsiasi Stato partecipante potrà richiedere la convocazione di una conferenza straordinaria che esaminerà la contemplata revisione alla luce delle spiegazioni fornite e che cercherà di decidere un futuro limite nazionale al personale. La conferenza straordinaria avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che la stessa non decida diversamente, non durerà più di tre settimane.

SEZIONE IV. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti, conformemente alle disposizioni della presente Sezione, le seguenti informazioni riguardanti il proprio personale basato a terra nell'area di applicazione:

(A) per quanto riguarda tutto il personale specificato nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Atto, il numero complessivo;

(B) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze terrestri, incluse le formazioni e le unità della difesa area subordinate a livello pari o inferiore al livello di distretto militare o equivalente, come specificato nella Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra

organizzazione fino al livello minimo di brigata/reggimento o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;

(C) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, incluse le forze dell'aviazione a lungo raggio notificate ai sensi della Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, nonchè le forze dell'aviazione militare da trasporto, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione delle forze armate convenzionali fino al livello minimo di stormo/reggimento aereo o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;

(D) per quanto riguarda il personale militare in servizio permanente nelle forze della difesa aerea diverse da quelle specificate nei commi (B) e (C) del presente paragrafo, il numero complessivo e il numero in ogni formazione e altra organizzazione fino al livello ordinativo immediatamente superiore al livello di divisione o equivalente (ossia, armata di difesa aerea o equivalente), specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ognuna di tali formazioni e organizzazioni;

(E) per quanto riguarda tutto il personale militare delle forze armate convenzionali, escluso il personale di marina, in servizio permanente presso tutti gli organi, i comandi e gli stati maggiori centrali, il numero complessivo;

(F) per quanto riguarda tutto il personale militare delle forze armate convenzionali, escluso il personale di marina, in servizio permanente in tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni sotto controllo centrale, incluse quelle dei servizi di retrovia, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;

(G) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni e unità di marina basate a terra che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie specificate nella Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE o che hanno in dotazione gli aerei di marina da combattimento basati a terra cui si fa riferimento nella Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei della

Marina Basati a Terra del 19 novembre 1990, il numero complessivo e il numero in ogni formazione e unità fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, nonché nelle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti), specificando la designazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni e unità;

(H) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni delle forze armate convenzionali specificate nella Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, il numero in ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, nonché nelle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti), specificando la designazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ognuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;

(I) per quanto riguarda tutto il personale in servizio in tutte le formazioni e unità fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato o equivalente che hanno in dotazione carri armati, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri specializzati d'attacco nonché veicoli corazzati da combattimento di fanteria come specificato nell'Articolo XII del Trattato CFE, in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, il numero in ciascuna di tali formazioni e unità in ciascun sito in cui sono detenuti tali armamenti ed equipaggiamenti, specificando la designazione a livello nazionale di ciascuna di tali organizzazioni e l'ubicazione, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito in cui sono detenuti tali armamenti ed equipaggiamenti;

(J) per quanto riguarda tutto il personale in servizio in tutte le formazioni e unità in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, escluse le forze di polizia civile non armate o dotate di armamento leggero e i servizi di protezione non armati o dotati di armamento leggero, il numero complessivo nonché il numero complessivo in ciascuna regione amministrativa o equivalente;

(K) per quanto riguarda tutto il personale della riserva che ha completato il suo servizio militare iniziale o il suo addestramento iniziale e che è stato richiamato o che si è presentato volontariamente per il servizio militare o l'addestramento nelle forze armate convenzionali dopo il più recente scambio di informazioni fornite conformemente alla presente Sezione, il numero complessivo, specificando l'eventuale numero di coloro che sono stati richiamati o che si sono presentati volontariamente per servizio militare a tempo pieno o per addestramento nelle forze armate convenzionali per un periodo continuativo di più di 90 giorni;

(L) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite, il numero complessivo; e

(M) per quanto riguarda tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio in tutte le altre formazioni, unità e altre organizzazioni delle forze armate convenzionali, il numero complessivo, specificando la designazione di tali formazioni, unità e organizzazioni.

2. Nel fornire informazioni sulla consistenza di effettivi in conformità alla presente Sezione, ciascuno Stato partecipante indicherà la consistenza degli effettivi autorizzati in tempo di pace, che si approssimerà al numero di effettivi in servizio entro l'area di applicazione in ciascuna delle formazioni, unità e altre organizzazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione.

3. Le disposizioni della presente Sezione non si applicheranno al personale in transito nell'area di applicazione in provenienza da una località al di fuori dell'area di applicazione e diretto a una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione. Il personale nelle categorie specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione che sia entrato nell'area di applicazione in transito sarà assoggettato alle disposizioni della presente Sezione qualora rimanga entro l'area di applicazione per un periodo superiore a sette giorni.

4. Ciascuno Stato partecipante sarà responsabile delle sue proprie informazioni; la ricezione di tali informazioni non implicherà la convalida né l'accettazione delle informazioni fornite.

5. Gli Stati partecipanti forniranno le informazioni specificate nella presente Sezione conformemente ai modelli e alle procedure da concordare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto.

6. Prima della data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti le informazioni specificate nel paragrafo 1, commi (A,) (D), (E) e da (G) a (M) della presente Sezione, nonché le informazioni sui numeri complessivi del personale nelle categorie specificate nei commi (B), (C) e (F) di tale paragrafo, in forma scritta, in una delle lingue ufficiali della CSCE, utilizzando canali diplomatici o altri canali ufficiali da loro designati, conformemente al seguente calendario:

(A) non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato CFE, con informazioni valide alla data di entrata in vigore di tale Trattato; e

(B) il 15 dicembre dell'anno in cui il Trattato CFE entrerà in vigore (a meno che l'entrata in vigore di tale Trattato non cada entro i 60 giorni precedenti il 15 di dicembre), e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con validità al primo di gennaio dell'anno successivo.

7. Con inizio alla data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione in forma

scritta, in una delle lingue ufficiali della CSCE, utilizzando canali diplomatici o altri canali ufficiali da loro designati, conformemente al seguente calendario:

(A) alla data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, con informazioni valide a tale data; e

(B) il 15 dicembre dell'anno in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con informazioni valide al primo di gennaio dell'anno successivo.

8. Gli Stati partecipanti, in occasione della prima rassegna del funzionamento del presente Atto conformemente al paragrafo 3 della Sezione VII del presente Atto, considereranno le questioni relative all'adeguatezza e all'efficacia della disaggregazione delle informazioni specificate nel paragrafo 1, commi (B), (C) e (F) della presente Sezione.

SEZIONE V. MISURE DI STABILIZZAZIONE

NOTIFICA DI INCREMENTI DELLA CONSISTENZA DI EFFETTIVI DELLE UNITA'

1. Ciascuno Stato partecipante darà notifica a tutti gli altri Stati partecipanti con almeno 42 giorni di anticipo di qualsiasi incremento permanente della consistenza di effettivi di qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni al livello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente conformemente alla Sezione IV del presente Atto quando tale incremento sia pari a 1.000 o più uomini al livello di brigata/reggimento, o a 500 o più uomini al livello di stormo/reggimento aereo, o livelli equivalenti.

NOTIFICA DEL RICHIAMO DI PERSONALE DELLA RISERVA

2. Qualsiasi Stato partecipante che intenda richiamare personale della riserva delle proprie forze armate convenzionali basate a terra entro l'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati partecipanti ogniqualvolta il totale complessivo del personale richiamato e trattenuto in servizio militare a tempo pieno supererà una soglia di 35.000 uomini.

3. Tale notifica sarà fornita con almeno 42 giorni di anticipo rispetto al superamento di tale soglia. A titolo di eccezione, nel caso di situazioni di emergenza allorché una notifica preventiva non sia attuabile, la notifica sarà fornita al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre la data in cui viene superata tale soglia.

4. Tale notifica includerà le seguenti informazioni:

(A) il numero totale del personale della riserva che verrà richiamato, specificando il numero di uomini che sarà richiamato per più di 90 giorni;

(B) una descrizione generale dello scopo del richiamo;

(C) le previste date di inizio e fine del periodo durante il quale sarà superata l'anzidetta soglia; e

(D) la designazione e la sede di qualsiasi formazione in cui presteranno servizio più di 7.000 uomini al livello di divisione o equivalente o più di 9.000 uomini al livello di armata/corpo d'armata o equivalente del personale così richiamato.

RISUBORDINAZIONE DELLE UNITA'

5. Dopo il primo scambio di informazioni in conformità alla Sezione IV del presente Atto, uno Stato partecipante che intenda di risubordinare formazioni, unità o altre organizzazioni il cui personale è assoggettato a limitazione conformemente alla Sezione I del presente Atto a una formazione, unità o altra organizzazione il cui personale non sarebbe altrimenti assoggettato a limitazione darà notifica della prevista risubordinazione a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della data in cui tale risubordinazione diverrà effettiva.

6. Tale notifica includerà le seguenti informazioni:

(A) la data in cui tale risubordinazione diverrà effettiva;

(B) la subordinazione, la designazione e la normale sede del tempo di pace di ogni formazione, unità e organizzazione che verrà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva;

(C) la consistenza degli effettivi autorizzati in tempo di pace per ogni formazione, unità e organizzazione che verrà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva; e

(D) l'eventuale numero di carri armati, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e veicoli corazzati gittaponte come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE in dotazione a ciascuna formazione, unità e organizzazione che sarà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva.

7. Il personale in servizio in formazioni, unità o altre organizzazioni risubordinate dopo la data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto rimarrà assoggettato a limitazione conformemente alla Sezione I del presente Atto fino alla data dello scambio di informazioni conformemente alla Sezione IV del presente Atto per un anno susseguente all'anno in cui tale risubordinazione diverrà effettiva, dopodichè si applicherà la procedura specificata nel paragrafo 8 della presente Sezione.

8. Quarantadue giorni prima della fine del periodo di un anno specificato nel paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato partecipante che risubordina tali formazioni, unità o altre organizzazioni darà a tutti gli altri Stati partecipanti notifica della prevista esclusione. Su richiesta di un qualsiasi altro Stato partecipante, lo Stato partecipante che risubordina tali formazioni, unità o altre organizzazioni fornirà tutte le pertinenti informazioni a sostegno di tale esclusione.

SEZIONE VI. VERIFICA/VALUTAZIONE

1. Al fine di valutare l'osservanza dei limiti nazionali al personale e delle altre disposizioni del presente Atto, gli Stati partecipanti applicheranno la Sezione VII e la Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE e le altre pertinenti disposizioni di tale Trattato, unitamente alle disposizioni enunciate nella presente Sezione.

2. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, l'informativa preispettiva includerà informazioni sul numero di effettivi in servizio in una qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni, conformemente alla Sezione IV del presente Atto e dislocata in quel sito d'ispezione. Se il numero di tali effettivi differisce dal numero di effettivi notificato in tale più recente scambio di informazioni, al nucleo d'ispezione verrà fornita una spiegazione di tale differenza. Inoltre, l'informativa preispettiva includerà informazioni sul numero di effettivi in servizio in qualsiasi altra formazione o unità fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonchè in unità autonome al livello di battaglione/gruppo di volo o equivalente nelle categorie specificate nel paragrafo 1, commi (B), (C) e (F) della Sezione IV del presente Atto, che sia dislocata in quel sito d'ispezione.

3. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, il nucleo di scorta, ove ne faccia richiesta il nucleo d'ispezione, fornirà informazioni sul numero di effettivi in servizio in una qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni, conformemente alla Sezione IV del presente Atto, dislocata in quel sito d'ispezione e le cui infrastrutture vengono ispezionate. Se il numero di tali effettivi differisce dal numero di effettivi notificato in tale più recente scambio di informazioni, al nucleo d'ispezione verrà fornita una spiegazione di tale differenza.

4. Nel corso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII o della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, gli ispettori potranno avere accesso, compatibilmente con le disposizioni di tale Protocollo, a tutte le infrastrutture assoggettate ad ispezione nel sito d'ispezione, incluse quelle usate da tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni dislocate in quel sito di ispezione. Durante tali ispezioni, il nucleo di scorta, ove ne faccia richiesta il nucleo d'ispezione, specificherà se un particolare edificio del sito d'ispezione sia adibito ad alloggio della truppa o a mensa.

5. Gli ispettori includeranno nel rapporto d'ispezione redatto ai sensi della Sezione XII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE le informazioni fornite al nucleo d'ispezione conformemente ai paragrafi 2 e 3 della presente Sezione in un modello da concordare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto. Gli ispettori potranno anche includere in tale rapporto commenti scritti relativi alla valutazione della consistenza di effettivi.

6. La valutazione dell'osservanza delle disposizioni del presente Atto sarà ulteriormente facilitata mediante le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza che sono già state sviluppate e che potranno essere sviluppate nel contesto dei nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia

e della sicurezza dopo la Riunione di Helsinki sui Seguiti CSCE. In tale contesto, gli Stati partecipanti sono pronti a cooperare per considerare modi e mezzi per perfezionare le disposizioni sulla valutazione specificate nel Documento di Vienna del 1992.

SEZIONE VII. MECCANISMI DI RIESAME

1. Gli Stati partecipanti riesamineranno l'applicazione del presente Atto conformemente alle procedure enunciate nella presente Sezione, utilizzando i pertinenti organi e canali nell'ambito del processo CSCE.

2. In particolare, qualsiasi Stato partecipante potrà in qualsiasi momento sollevare e chiarire questioni relative all'applicazione del presente Atto nell'ambito, come appropriato, del Gruppo Consultivo Congiunto. Gli Stati partecipanti considereranno nel contesto dei nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza, che saranno condotti dopo la Riunione di Helsinki sui Seguiti CSCE, il ruolo del Centro per la Prevenzione dei Conflitti a tale riguardo, ove appropriato.

3. Sei mesi dopo la data di entrata in vigore dei limiti nazionali al personale, conformemente alla Sezione II del presente Atto, e, dopo di allora, a scadenza di 5 anni, gli Stati partecipanti passeranno in rassegna il funzionamento del presente Atto.

4. Gli Stati partecipanti si riuniranno in una conferenza straordinaria qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato partecipante che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Atto. Tale richiesta sarà trasmessa a tutti gli altri Stati partecipanti e includerà una spiegazione delle circostanze eccezionali relative al presente Atto, quale ad esempio, un incremento del personale militare nelle categorie elencate nella Sezione I del presente Atto in una maniera o in una proporzione che lo Stato partecipante richiedente tale conferenza straordinaria ritenga pregiudizievole della sicurezza e della stabilità entro l'area di applicazione. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

1. Le misure adottate nel presente Atto sono politicamente vincolanti. In ragione di ciò, il presente Atto non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il presente Atto avrà effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del Trattato CFE.

2. Il presente Atto avrà la stessa durata del Trattato CFE e potrà essere integrato, modificato o sostituito.

3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi trasmetterà copie conformi del presente Atto, il cui originale è in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco, a tutti gli Stati partecipanti, e porterà il presente Atto all'attenzione del Segretariato della CSCE e del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In considerazione di quanto sopra, noi abbiamo apposto qui di seguito la nostra firma:

Fatto a Helsinki, addì dieci luglio millenovecentonovantadue, alla Riunione dei Capi di Stato o di Governo degli Stati Partecipanti.

361.

Roma, 30 settembre 1992

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Camerun (Club di Parigi, 23 gennaio 1992). Con Allegati finanziari (1)

(Entrata in vigore: 30 settembre 1992)

---

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République Italienne, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 23 Janvier 1992 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Cameroun, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Cameroun ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 31 Décembre 1988 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione. ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1991 (Annexe B);

c) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe b) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III paragraphe 1) i) de cet Accord (Annexe C);

d) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, dues entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, résultant des prêts d'aide publique au développement relatifs aux conventions financières conclues entre MEDIOCREDITO CENTRALE et la République du Cameroun avant le 31 Décembre 1988 (Annexe D);

e) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1991 (Annexe E);

f) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décem[illegible]e [illegible]9[illegible] u[illegible] es [illegible]e[illegible]es dues selon le paragraphe e) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III, paragraphe 1) ii) de cet Accord (Annexe F);

g) la consolidation des dettes, en intérêts, dues a la "SACE" entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non reglées, resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun conclu le 26 Juillet 1991 en application du Procès-Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe G);
h) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe g) de cet Article, en intérêts, echues et non reglées au 31 Décembre 1991, a l'exception des 15% d'intérêts non consolidés vises a la Section II, paragraphes 2A/ et 2B/ dudit Procès- Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe H);
i) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe h) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués a l'Article III, paragraphe 1) i) de cet Accord (Annexe I);
j) la consolidation des dettes, en intérêts, dues au MEDIOCREDITO CENTRALE entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non reglées, resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun conclu le 26 Juillet 1991 en application du Procès-Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe J);
k) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe j) de cet Article, en intérêts, echues et non reglées au 31 Décembre 1991, a l'exception des 15% d'intérêts non consolidés vises a la Section II, paragraphes 2A/ et 2B/ dudit Procès- Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe K);
l) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe k) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués a l'Article III paragraphe 1) ii) de cet Accord (Annexe L).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du present Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes a) et g) seront remboursées et transférées par la Caisse Autonome d'Amortissement, ci-apres dénommée "C.A.A.", agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Cameroun a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 14 versements semestriels egaux et successifs dont le premier sera paye le 15 Novembre 2000 et le dernier le 15 Mai 2007.
2) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes b), c), h) et i) seront remboursées et transférées par la "C.A.A." a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 16 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera paye le 15 Novembre 1998 et le dernier le 15 Mai 2006.

3) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe d), e), f), j), k) et l) seront remboursées et transférées par la "C.A.A." au MEDIOCREDITO CENTRALE dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, en 20 versements semestriels egaux et successifs dont le premier sera paye le 15 Novembre 2002 et le dernier le 15 Mai 2012.
4) Les 15% d'intérêts non consolidés vises au precedent Article I, paragraphe h) seront remboursés et transférés par la "C.A.A." a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, au plus tôt possible et non plus tard que le 30 Novembre 1992.
5) Les 15% d'intérêts non consolidés vises au precédent Article I paragraphe k) seront remboursés et transférés par la "C.A.A." au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, au plus tôt possible et non plus tard que le 30 Novembre 1992.

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du present Accord, le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la "C.A.A." s'engage a rembourser et a transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question a partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes a), b), d), e), g), h), j), et k) du precedent Article I et a partir du 1er Janvier 1992 en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes c), f), i) et l) du precedent Article I jusqu'au reglement total des dettes comme suit:

i) - pour les dettes visees au precedent Article II, paragraphes 1), 2), et 4), au taux d'intérêt de 10.70% p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU et de 10,60% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français sauf dans le cas ou le contrat ou la convention aurait prevu un taux different qui sera appliqué, le cas échéant, jusqu'à la date de l'indemnisation de la part de la SACE;

ii) - pour les dettes visees au precedent Article II, paragraphes 3) et 5), au taux d'intérêt de 1,50% p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU et de 2,25% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA.

2) Les intérêts seront payes dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs comme suit:

i) - en versements semestriels (15 Mai - 15 Novembre) dont le premier échéant le 15 Novembre 1992 pour ce qui concerne les dettes indiquees aux paragraphes 1), 2) et 3) du précédent Article II;

ii) - a la même date de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 4) et 5) du precédent Article II.

ARTICLE IV

Le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la "C.A.A." s'engage a rembourser et a transférer au plus tard le 31 Octobre 1992 les dettes non couvertes par le present Accord dues et non réglées à la date du present Accord a la "SACE" et au MEDIOCREDITO CENTRALE.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants aux mêmes taux indiqués au paragraphe 1) i) du precedent Article III en ce qui concerne les dettes en ECU et en Francs Français et au taux de 17% p.a. en ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes dues a la SACE et aux taux indiqués au paragraphe 1) ii) du precedent Article III en ce qui concerne les dettes dues au MEDIOCREDITO CENTRALE.

ARTICLE V

En cas de retard sur tout paiement prevu au present Accord, le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la "C.A.A." s'engage a rembourser et a transférer promptement des intérêts de retard calculés comme suit:
- pour les dettes dues a la SACE, aux taux d'intérêts indiqués au paragraphe 1) i) du precedent Article III, augmentés de 1 point de pourcentage;
- pour les dettes dues au MEDIOCREDITO CENTRALE, au taux de 2,50% p.a.

ARTICLE VI

Le present Accord n'affecte en rien les liens juridiques prevus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se refèrent les dettes mentionnées a l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En consequence, aucune des dispositions du present Accord ne saurait être invoquee pour justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des echéances.

ARTICLE VII
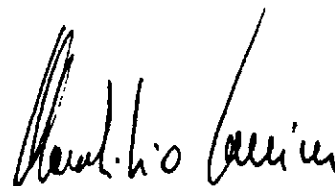
Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signe le présent Accord.

Fait a Rome en deux exemplaires originaux, en langue française le 30 Septembre 1992

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun

Pour le Gouvernement de la République Italienne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica del Camerun ed il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 23 gennaio 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativi al consolidamento del debito del Camerun, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Camerun e che beneficiano della sua garanzia nei confronti dell'Italia, 1 gennaio 1992/30 settembre 1992 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno,che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 dicembre 1988 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi contrattuali scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991(Annesso B);

c) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo b) di questo Articolo, calcolati al tasso d'interesse indicato all'Articolo III paragrafo 1) i) del presente Accordo (Annesso C);

d) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali dovuti entro il 1 gennaio 1992 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle convenzioni finanziarie concluse tra il MEDIOCREDITO CENTRALE e la Repubblica del Camerun anteriormente al 31 dicembre 1988 (Annesso D);

e) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo d) di questo Articolo, in capitale ed interessi contrattuali scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991 (Annesso E);

f) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo e) di questo Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III, paragrafo 1) ii) del presente Accordo (Annesso F);

g) il consolidamento dei debiti, in interessi, dovuti alla "SACE" tra il 1 gennaio 1992 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun concluso il 26 luglio 1991 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso G);

h) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo g) di questo Articolo, in interessi, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991, ad esclusione del 15% di interessi non consolidati di cui alla Sezione II, paragrafi 2A/ e 2B/ di detto Processo-Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso H);

i) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo h) di questo Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III, paragrafo 1)i) del presente Accordo (Annesso I);

j) il consolidamento dei debiti, in interessi, dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE tra il 1 gennaio 1992 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun concluso il 26 luglio 1991 in applicazione del Processo-Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso J);

k) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo j) di questo Articolo, in interessi, scaduti e e non pagati al 31 dicembre 1991, ad esclusione del 15% di interessi non consolidati di cui alla Sezione II, paragrafi 2A/ e 2B/ di detto Processo-Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso K);

l) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo k) di questo Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III, paragrafo 1)ii) del presente Accordo (Annesso L).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Articolo II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e g) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica del Camerun qui di seguito denominata "C.A.A.", alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 15 novembre 2000 e l'ultima il 15 maggio 2007.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b), c) h) e i) saranno rimborsati e trasferiti dalla "C.A.A." alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in. 16 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 15 novembre 1998 e l'ultima il 15 maggio 2006.

3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo d), e), f), j), k) e l) saranno rimborsati e trasferiti dalla "C.A.A" al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, in 20 rate semestrali uguali e consecutive,la prima delle quali sarà pagata il 15 novembre 2002 e l'ultima il 15 maggio 2012.

4) Il 15% degli interessi non consolidati di cui al precedente Articolo I, paragrafo h), sarà rimborsato e trasferito dalla "C.A.A." alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, il prima possibile e non oltre il 30 novembre 1992.

5) Il 15% degli interessi non consolidati di cui al precedente Articolo I, paragrafo k) sara rimborsato e trasferito dalla "C.A.A" al Mediocredito Centrale, nelle valute indicate nelle rispettive Convenzioni finanziarie, il prima possibile e non oltre il 30 novembre 1992.

Articolo III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é dilazionato secondo i termini del presente Accordo, il Governo del Camerun per il tramite della "C.A.A" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati ai paragrafi a), b), d) e) g) h) j) e k) del precedente Articolo I ed a decorrere dal 1 gennaio 1992 per i debiti indicati ai paragrafi c), f),i) e l) del precedente Articolo I fino al pagamento totale dei debiti, come segue:

i)- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 1), 2) e 4), al tasso d'interesse del 10.70% annuo

per i debiti in ECU e del 10,60% annuo per i debiti in Franchi Francesi salvo nel caso in cui il contratto o la convenzione prevedano un tasso diverso che sarà applicato, se del caso, fino alla data dell'indennizzo da parte della SACE;

ii) - per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 3) e 5), al tasso d'interesse dell'1,50% annuo per i debiti in ECU e del 2,25% annuo per i debiti in dollari USA.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (15 maggio - 15 novembre) la prima delle quali con scadenza 15 novembre 1992 per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi 1), 2). e 3) del precedente Articolo II;

- alla stessa data di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati ai paragrafi 4) e 5) del precedente Articolo II.

Articolo IV

Il Governo della Repubblica del Camerun, per il tramite della "C.A.A." s'impegna a rimborsare ed a trasferire, al più tardi entro il 31 ottobre 1992, i debiti non previsti dal presente Accordo dovuti e non pagati alla data del presente Accordo alla "SACE" ed al "MEDIOCREDITO CENTRALE".

Gli interessi di ritardato regolamento su tali importi saranno percepiti agli stessi tassi indicati al paragrafo 1) i) del precedente Articolo III per i debiti in ECU ed in Franchi Francesi, ed al tasso del 17% annuo per i debiti in lire italiane dovuti alla SACE ed ai tassi indicati al paragrafo 1) ii) del precedente Articolo III per quanto concerne i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE.

Articolo V

In caso di ritardo su ogni pagamento previsto dal presente Accordo, il Governo della Repubblica del Camerun, per il tramite della "C.A.A." s'impegna a rimborsare ed a trasferire rapidamente gli interessi di ritardato regolamento calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla SACE, ai tassi d'interesse indicati al paragrafo 1) i) del precedente Articolo III, aumentati di un punto di percentuale;

- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,50% annuo.

Articolo VI

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari originali,
in lingua francese,
il 30 settembre 1992

Per il Governo della
Repubblica del Camerun

Per il Governo della
Repubblica Italiana

362.

Roma, 5 ottobre 1992

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone per la modifica della tabella delle rotte annessa all'Accordo aereo del 31 gennaio 1992 Con Allegati

(Entrata in vigore: 5 ottobre 1992)

EMBASSY OF JAPAN
ROME

Rome, October 5, 1992

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between Japan and Italy for Air Services signed at Tokyo on January 31, 1962 (hereinafter referred to as the "Agreement"),and to the consultations between the aeronautical authorities of Japan and Italy held in Tokyo from June 9 to June 10, 1992.

Pursuant to an agreement reached at the said consultations,I have the honour to propose, on behalf of the Government of Japan, that the Schedule to the Agreement be replaced by the revised Schedule set out in the enclosure of this Note.

If the above proposal is acceptable to the Government of Italy, I have the honour to suggest that this Note with its enclosure and Your Excellency's reply indicating such acceptance shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which shall enter into force on the date of Your Excellency's reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Koji Watanabe

Koji Watanabe
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Japan

His Excellency
Ambassador Giovanni Jannuzzi
Director General of Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy

SCHEDULE

1. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Japan

(a) Points in Japan - Beijing or Shanghai (Note 1) - Hong Kong or Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh and/or Siem Reap - Bangkok - Yangon or Dhaka - Calcutta or New Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi or Dubai - Teheran or Kuwait or Dhahran or Bahrain - Baghdad - Jeddah (Note 1) - Cairo or Dmascus - Beirut - Istanbul - Athens - Rome and/or Milan - one point in Switzerland - one point in the Federal Republic of Germany - Paris - London -

(i) three points in North America (Note 2).

(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(b) Points in Japan - Anchorage - three points in Europe - Rome and/or Milan -

(i) three points in North America (Note 2).

(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(c) Points in Japan - one point to be agreed upon later - Moscow - two points in Europe (Note 5) - Rome and/or Milan -

(i) three points in North America (Note 2).

(ii)two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America
(Note 4).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah -Rome and/or Milan and vice versa and Beijing or Shanghai - Rome and/or Milan and vice versa may not be exercised.

Note 2. More than one point in Canada cannot be used.

Note 3. Two points in Africa shall be in the north of the line connecting Khartoum and Douala.

Note 4. Any point in Venezuela and Mexico shall not be included.

Note 5. The designated airline of Japan may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between " two points in Europe " and Rome and/or Milan.

2. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Italy:

(a) Points in Italy - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv or Damascus - Jeddah (Note 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi or Dubai - Karachi - Bombay or New Delhi or Calcutta - Colombo or Yangon - Bangkok - Phnom Penh and/or Siem Reap - one point in Vietnam - Manila- Hong Kong - Beijing or Shanghai (Note 1) - Tokyo and/or Osaka (Note 2) - Seoul.

(b) Points in Italy - three points in Europe - Anchorage - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

(c) Points in Italy - two points in Europe - Moscow - one point to be agreed upon later - one point in Asia (Note 3) - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah - Tokyo and/or Osaka and vice versa and Beijing or Shanghai - Tokyo and/or Osaka and vice versa may not be exercised.

Note 2. The designated airline of Italy may serve Osaka only after the Kansai International Airport is opened to international air services. Until such time, the designated airline of Italy may operate the agreed services to Nagoya in place of Osaka on a temporary basis. Nagoya shall not be served on the same flight with Tokyo.

Note 3. The designated airline of Italy may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between "one point in Asia" and Tokyo and/or Osaka.

3. The agreed services provided by the designated airline of either Contracting Party shall begin at a point in the territory of that Contracting Party, but other points in the specified routes may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

Ministero degli Affari Esteri

074/ 1 865

Roma, 5 OTT 1992

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Agreement between Japan and Italy for Air Services signed at Tokyo on January 31, 1962 (hereinafter referred to as the "Agreement"), and to the consultations between the aeronautical authorities of Japan and Italy held in Tokyo from June 9 to June 10, 1992.

Pursuant to an agreement reached at the said consultations, I have the honour to propose, on behalf of the Government of Japan, that the Schedule to the Agreement be replaced by the revised Schedule set out in the enclosure of this Note.

If the above proposal is acceptable to the Government of Italy, I have the honour to suggest that this Note with its enclosure and Your Excellency's reply indicating such acceptance shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which shall enter into force on the date Your Excellency's reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of Italy accepts the above proposal and to confirm that Your Excellency's Note and this reply are regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which enters into force on this date.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Ambassador Giovanni Jannuzzi
Director General of Economic Affairs, Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Italy

His Excellency
Mr. Koji WATANABE
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of
JAPAN

S C H E D U L E

1. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Japan:

(a) Points in Japan - Beijing or Shanghai (Note 1) - Hong Kong or Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh and/or Siem Reap - Bangkok - Yangon or Dhaka - Calcutta or New Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi or Dubai - Teheran or Kuwait or Dhahran or Bahrain - Baghdad - Jeddah (Note 1) - Cairo or Damascus - Beirut - Istanbul - Athens - Rome and/or Milan - one point in Switzerland - one point in the Federal Republic of Germany - Paris - London -:

(i) three points in North America (note 2).
(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(b) Points in Japan - Anchorage - three points in Europe - Rome and/or Milan - :

(i) three points in North America (note 2)
(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(c) Points in Japan - one point to be agreed upon later - Moscow - two points in Europe (Note 5) - Rome and/or Milan -:

(i) three points in North America (Note 2).
(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah - Rome and/or Milan and vice versa and Beijing or Shanghai - Rome and/or Milan and vice versa may not be exercised.

Note 2. More than one point in Canada cannot be used.

Note 3. Two points in Africa shall be in the north of the line connecting Khartoum and Douala.

Note 4. Any point in Venezuela and Mexico shall not be included.

Note 5. The designated airline of Japan may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between "two points in Europe" and Rome and/or Milan.

2. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Italy:

(a) Points in Italy - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv or Damascus - Jeddah (Note 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi or Dubai - Karachi - Bombay or New Delhi or Calcutta - Colombo or Yangon - Bangkok - Phnom Penh and/or Siem Reap - one point in Vietnam - Manila - Hong Kong - Beijing or Shanghai (Note 1) - Tokyo and/or Osaka (Note 2) - Seoul.

(b) Points in Italy - three points in Europe - Anchorage - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

(c) Points in Italy - two points in Europe - Moscow - one point to be agreed upon later - one point in Asia (Note 3) - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah - Tokyo and/or Osaka and vice versa and Beijing or Shanghai - Tokyo and/or Osaka and vice versa may not be exercised.

Note 2. The designated airline of Italy may serve Osaka only after the Kansai International Airport is opened to international air services. Until such time, the designated airline of Italy may operate the agreed services to Nagoya in place of Osaka on a temporary basis. Nagoya shall not be served on the same flight with Tokyo.

Note 3. The designated airline of Italy may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between "one point in Asia" and Tokyo and/or Osaka.

3. The agreed services provided by the designated airlines of either Contracting Party shall begin at a point in the territory of that Contracting Party, but other points on the specified routes may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

Record of Discussions

In connection with the Exchange of Notes between the Government of Japan and the Government of Italy dated October 5, 1992, (hereinafter referred to as " the Exchange of Notes") concerning the amendment of the Schedule to the Agreement between Japan and Italy for Air Services signed at Tokyo on January 31, 1962 (hereinafter referred to as "the Agreement"), the representatives of the Japanese Delegation and of the Italian Delegation wish to record the following:
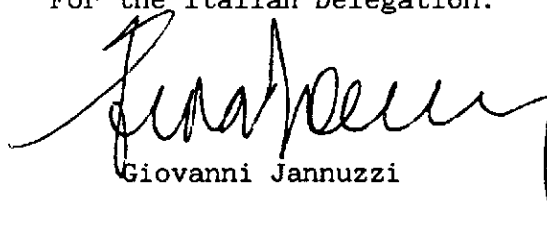
It is the shared view of the two Delegations that the provisions of Articles 2 and 3 of the Agreement do not preclude the possibility of either Contracting Party designating two or more airlines for the purposes of the Agreement, and accordingly the provisions of the revised Schedule set out in the enclosure of the Exchange of Notes should not be construed so as to preclude such designation.

October 5,1992,Rome

For the Japanese Delegation:

Koji Watanabe

For the Italian Delegation:

Giovanni Jannuzzi

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 5 ottobre 1992

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra Giappone e Italia in materia di Servizi Aerei, firmato a Tokyo il 31 gennaio 1962 (qui di seguito denominato l'"Accordo"), nonché alle consultazioni fra le autorità aereonautiche di Giappone e Italia, tenutesi a Tokyo il 9 e 10 giugno 1992.

Facendo seguito ad un accordo raggiunto in sede di dette consultazioni, ho l'onore di proporre, per conto del Governo del Giappone, la sostituzione della Tabella dell'Accordo con la nuova Tabella delineata in allegato alla presente Nota.

Se la proposta di cui sopra può essere accettata dal Governo Italiano, ho l'onore di suggerire di considerare la presente Nota, con l'Allegato ad essa e la risposta di Sua Eccellenza che ne indichi il gradimento, come facente parte dell'Accordo fra i due Governi su tale questione, che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Koji Watanabe

Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario del Giappone

Sua Eccellenza
Ambasciatore Giovanni Jannuzzi
Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero Affari Esteri della
Repubblica Italiana

TABELLA

1. Rotte su cui le compagnie aeree designate del Giappone effettuano servizi in entrambe le direzioni:

(a) Punti in Giappone - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Hong Kong o Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh e/o Siem Reap - Bangkok - Yangon o Dhaka - Calcutta o Nuova Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi o Dubai - Teheran o Kuwait o Dhahran o Bahrain - Baghdad - Jeddah (nota 1) - Il Cairo o Damasco - Beirut - Istanbul - Atene - Roma e/o Milano - un punto in Svizzera - un punto nella Repubblica Federale di Germania - Parigi - Londra - :

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale

(b) Punti in Giappone - Anchorage - tre punti in Europa - Roma e/o Milano - :

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

(c) Punti in Giappone - un punto da concordare successivamente - Mosca - due punti in Europa (Nota 5) - Roma e/o Milano - :

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

Nota 1. I diritti di traffico per le tratte Jeddah - Roma e/o Milano e viceversa e Pechino o Shanghai - Roma e /o Milano e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2. Non si può usare più di un punto in Canada.

Nota 3. Due punti in Africa saranno situati a nord della linea che unisce Khartoum e Douala.

Nota 4. Non saranno inclusi punti in Venezuela e in Messico

Nota 5. La compagnia aerea designata del Giappone può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i propri passeggeri in sosta fra "due punti in Europa" e Roma e/o Milano.

2. Rotte su cui le compagnie aeree designate dall'Italia effettuano servizi in entrambe le direzioni:

(a) Punti in Italia - Atene - Il Cairo o Beirut o Tel Aviv o Damasco - Jeddah (Nota 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi o Dubai - Karachi - Bombay o Nuova Delhi o Calcutta - Colombo o Yangon - Bangkok - Phnom Penh e/o Siem Reap - un punto in Vietnam - Manila - Hong Kong - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2) - Seoul.

(b) Punti in Italia - tre punti in Europa - Anchorage - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

(c) Punti in Italia - due punti in Europa - Mosca - un punto da concordare successivamente - un punto in Asia (Nota 3) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

Nota 1. I diritti di traffico per le tratte Jeddah - Tokyo e/o Osaka e viceversa e Pechino o Shanghai - Tokyo e/o Osaka e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2. La compagnia aerea designata dall'Italia può servire Osaka solo dopo che l'Aereoporto Internazionale di Kansai sarà aperto ai servizi aerei internazionali. Fino ad allora la compagnia aerea designata dall'Italia può temporaneamente effettuare i servizi concordati a Nagoya invece di Osaka. Nagoya non sarà servita con lo stesso volo di Tokyo.

Nota 3. La compagnia aerea designata dall'Italia può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i suoi passeggeri in sosta fra "un punto in Asia" e Tokyo e/o Osaka.

3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente avranno inizio in un punto del territorio di quella Parte Contraente, ma, su opzione della compagnia aerea designata, altri punti delle rotte specificate possono essere omessi su qualunque volo, ovvero su tutti i voli.

Roma, 5 ottobre 1992

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza, in data odierna, nel cui testo si legge:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra Giappone e Italia in materia di Servizi Aerei, firmato a Tokyo il 31 gennaio 1962 (qui di seguito denominato l'"Accordo"), nonché alle consultazioni fra le autorità aereonautiche di Giappone e Italia, tenutesi a Tokyo il 9 e 10 giugno 1992.

Facendo seguito ad un accordo raggiunto in sede di dette consultazioni, ho l'onore di proporre, per conto del Governo del Giappone, la sostituzione della Tabella dell'Accordo con la nuova Tabella delineata in allegato alla presente Nota.

Se la proposta di cui sopra può essere accettata dal Governo Italiano, ho l'onore di suggerire di considerare la presente Nota, con l'Allegato ad essa e la risposta di Sua Eccellenza che ne indichi il gradimento, come facente parte dell'Accordo fra i due Governi su tale questione, che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Italiano accetta la proposta di cui sopra, e di confermare che la Nota di Sua Eccellenza e la presente risposta costituiranno un accordo fra i due Governi su tale questione - accordo che entrerà in vigore in data odierna.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Giovanni Jannuzzi,
Direttore Generale degli Affari Economici,
Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana

Sua Eccellenza
Signor Koji WATANABE
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario del Giappone

TABELLA

1. Rotte su cui le compagnie aeree designate del Giappone effettuano servizi in entrambe le direzioni:

(a) Punti in Giappone - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Hong Kong o Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh e/o Siem Reap - Bangkok - Yangon o Dhaka - Calcutta o Nuova Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi o Dubai - Teheran o Kuwait o Dhahran o Bahrain - Baghdad - Jeddah (nota 1) - Il Cairo o Damasco - Beirut - Istanbul - Atene - Roma e/o Milano - un punto in Svizzera - un punto nella Repubblica Federale di Germania - Parigi - Londra - :

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale

(b) Punti in Giappone - Anchorage - tre punti in Europa - Roma e/o Milano - :

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

(c) Punti in Giappone - un punto da concordare successivamente - Mosca - due punti in Europa (Nota 5) - Roma e/o Milano - :

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

Nota 1. I diritti di traffico per le tratte Jeddah - Roma e/o Milano e viceversa e Pechino o Shanghai - Roma e /o Milano e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2. Non si può usare più di un punto in Canada.

Nota 3. Due punti in Africa saranno situati a nord della linea che unisce Khartoum e Douala.

Nota 4. Non saranno inclusi punti in Venezuela e in Messico

Nota 5. La compagnia aerea designata del Giappone può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i propri passeggeri in sosta fra "due punti in Europa" e Roma e/o Milano.

2. Rotte su cui le compagnie aeree designate dall'Italia effettuano servizi in entrambe le direzioni:

(a) Punti in Italia - Atene - Il Cairo o Beirut o Tel Aviv o Damasco - Jeddah (Nota 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi o Dubai - Karachi - Bombay o Nuova Delhi o Calcutta - Colombo o Yangon - Bangkok - Phnom Penh e/o Siem Reap - un punto in Vietnam - Manila - Hong Kong - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2) - Seoul.

(b) Punti in Italia - tre punti in Europa - Anchorage - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

(c) Punti in Italia - due punti in Europa - Mosca - un punto da concordare successivamente - un punto in Asia (Nota 3) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

Nota 1. I diritti di traffico per le tratte Jeddah - Tokyo e/o Osaka e viceversa e Pechino o Shanghai - Tokyo e/o Osaka e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2. La compagnia aerea designata dall'Italia può servire Osaka solo dopo che l'Aereoporto Internazionale di Kansai sarà aperto ai servizi aerei internazionali. Fino ad allora la compagnia aerea designata dall'Italia può temporaneamente effettuare i servizi concordati a Nagoya invece di Osaka. Nagoya non sarà servita con lo stesso volo di Tokyo.

Nota 3. La compagnia aerea designata dall'Italia può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i suoi passeggeri in sosta fra "un punto in Asia" e Tokyo e/o Osaka.

3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente avranno inizio in un punto del territorio di quella Parte Contraente, ma, su opzione della compagnia aerea designata, altri punti delle rotte specificate possono essere omessi su qualunque volo, ovvero su tutti i voli.

Verbale dei colloqui

In relazione allo Scambio di Note fra il Governo del Giappone ed il Governo Italiano, in data 5 ottobre 1992, (qui di seguito denominato "Scambio di Note") circa l'emendamento all'Accordo fra Giappone e Italia per i Servizi Aerei, firmato a Tokyo il 31 gennaio 1962 (qui di seguito deonominato "l'Accordo"), i rappresentanti della Delegazione Giapponese e di quella Italiana desiderano mettere a verbale quanto segue:

Le due Delegazioni ritengono entrambe che le disposizioni degli Articoli 2 e 3 dell'Accordo non precludono la possibilità, per ciascuna delle due Parti Contraenti, di designare due o più compagnie aeree ai fini dell'Accordo, e di conseguenza le disposizioni della nuova Tabella delineata in Allegato allo Scambio di Note non devono essere interpretate come precludenti tale designazione.

Roma, 5 ottobre 1992

Per la Delegazione Giapponese	Per la Delegazione Italiana
Koji Watanabe	Giovanni Jannuzzi

363.

Accra, 21 ottobre 1992

Scambio di Lettere tra Italia e Ghana per la fornitura in dono al Ghana di nove autocarri e parti di ricambio come aiuto italiano di emergenza alle popolazioni locali colpite da inondazioni

(Entrata in vigore: 21 ottobre 1992)

Accra, 21st October 1992

Your Excellency,

I refer to the letter N° IER/SCR/11/91 dated Nov. I991 from the Ministry of Finance and Economic Planning of Ghana concerning the recurrent natural disaster and especially flooding in some region of North Ghana, where these situations have called for emergency living conditions, with health problems and food shortages, and, consequently, preventing the population concerned from performing their civic duties in the ongoing Ghana democratisation process too.

To this purpose, I have the honour to inform Your Excellency that the Italian Government has decided to grant nine special FIAT IVECO four wheel light trucks 40-IO-WM model, for a total value of approximately US$ 450,000.00 CIF, and related spare parts for the value of a further US$ 100,000.00, to the Government of Ghana.

The vehicles have been sent on behalf of the "National Disaster and Relief Center", for distribution to the competent Administrative Authorities of the Upper East and Upper West Regions of the Country, which the Ghanaian Government will deem appropriate.

Consequently, the Ghanaian authorities will have to kindly ensure their duty free entry into the Country. Customs free entry will have to be equally extended for their spare parts and related equipment.
Other eventual expenses such as the cost for getting the trucks ready for operation, whenever not supported by the Fiat-IVECO Representive in Ghana, will be borne by the competent Ghananian authorities.

I have the honour to propose therefore to your Excellency that, if these understandings meet with the approval of the Government of the Republic of Ghana, the present Note and Your Excellency's reply thereto shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments.
Please accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

The Italian Ambassador to.Ghana
Dr. Paolo Scarso

H.E. Dr. Kwesi Botchway,
P.N.D.C. Secretary for Finance and Economic Planning,
Ministry of Finance and Economic Planning,
A C C R A

Accra, 21st October 1992

Your Excellency,

I have the honour to refer to your Note dated 21st October 1992 which reads as follows:

"I refer to the letter N° IER/SCR/11/91 dated Nov. I991 from the Ministry of Finance and Economic Planning of Ghana concerning the recurrent natural disaster and especially flooding in some region of North Ghana, where these situations have called for emergency living conditions, with health problems and food shortages, and, consequently, preventing the population concerned from performing their civic duties in the ongoing Ghana democratisation process too.

To this purpose, I have the honour to inform Your Excellency that the Italian Government has decided to grant nine special FIAT IVECO four wheel light trucks 40-IO-WM model, for a total value of approximately US$ 450,000.00 CIF, and related spare parts for the value of a further US$ 100,000.00, to the Government of Ghana.

The vehicles have been sent on behalf of the "National Disaster and Relief Center", for distribution to the competent Administrative Authorities of the Upper East and Upper West Regions of the Country, which the Ghanaian Government will deem appropriate.

Consequently, the Ghanaian authorities will have to kindly ensure their duty free entry into the Country. Customs free entry will have to be equally extended for their spare parts and related equipment.
Other eventual expenses such as the cost for getting the trucks ready for operation, whenever not supported by the Fiat-IVECO Represently in Ghana, will be borne by the competent Ghananian authorites."

I confirm that the contents of Your Note are acceptable to my Government, and that your Note, and this reply place on record the understanding of our two Government on this matter.

P.N.D.C. Secretary for Finance and Economic Planning
Dr. Kwesi Botchway

H.E. Dr. Paolo Scarso,
Ambassador,
Embassy of Italy,
A C C R A

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accra, 21 ottobre 1992

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento alla lettera N. IER/SCR/11/91 in data Novembre 1991 del Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica del Ghana relativa alle calamità naturali ricorrenti ed in particolare alle inondazioni in alcune regioni del Ghana del Nord, dove queste situazioni hanno determinato condizioni di vita di emergenza con problemi sanitari e carenze di generi alimentari, impedendo di conseguenza alla popolazione interessata di adempiere alle sue funzioni civiche anche nel processo in corso di democratizzazione del Ghana.

A tal fine, ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha deciso di donare al Governo del Ghana nove autocarri leggeri a quattro ruote motrici FIAT IVECO speciali, modello 40-IO-WM, per un valore totale, approssimativamente, di dollari USA 450.000 CIF, nonché le relative parti di ricambio per un valore di ulteriori dollari USA 100.000.

I veicoli sono stati inviati per conto del "Centro Nazionale per le calamità ed i soccorsi" per essere distribuiti alle autorità amministrative competenti delle Regioni alto orientali ed alto occidentali del Paese, che saranno ritenute appropriate dal Governo del Ghana.

Di conseguenza, le autorità del Ghana dovranno cortesemente autorizzare il loro ingresso in esenzione doganale nel paese. L'ingresso in esenzione doganale dovrà anche essere concesso alle parti di ricambio ed equipaggiamenti connessi.

Altre spese eventuali come il costo per la preparazione degli autocarri in vista del loro funzionamento, qualora non potessero essere sostenute dal Rappresentante della Fiat-IVECO in Ghana, saranno a carico delle autorità competenti del Ghana.

Ho pertanto l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che, se queste intese riscuotono l'approvazione del Governo della Repubblica del Ghana, la presente Nota e la relativa risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi rinnovati della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore Italiana in Ghana
Dr. Paolo Scarso

S.E. Dr. Kwesi Botchway
P.N.D.C Segretario per la Finanza e la Pianificazione economica
Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica
ACCRA

Accra, 21 ottobre 1992

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento alla Sua Nota in data 21 ottobre 1992, del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento alla lettera N. IER/SCR/11/91 in data Novembre 1991 del Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica del Ghana relativa alle calamità naturali ricorrenti ed in particolare alle inondazioni in alcune regioni del Ghana del Nord, dove queste situazioni hanno determinato condizioni di vita di emergenza con problemi sanitari e carenze di generi alimentari, impedendo di conseguenza alla popolazione interessata di adempiere alle sue funzioni civiche anche nel processo in corso di democratizzazione del Ghana.

A tal fine, ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha deciso di donare al Governo del Ghana nove autocarri leggeri a quattro ruote motrici FIAT IVECO speciali, modello 40-IO-WM, per un valore totale, approssimativamente, di dollari USA 450.000 CIF, nonché le relative parti di ricambio per un valore di ulteriori dollari USA 100.000.

I veicoli sono stati inviati per conto del "Centro Nazionale per le calamità ed i soccorsi" per essere distribuiti alle autorità amministrative competenti delle Regioni alto orientali ed alto occidentali del Paese, che saranno ritenute appropriate dal Governo del Ghana.

Di conseguenza, le autorità del Ghana dovranno cortesemente autorizzare il loro ingresso in esenzione doganale nel paese. L'ingresso in esenzione doganale dovrà anche essere concesso alle parti di ricambio ed equipaggiamenti connessi.

Altre spese eventuali come il costo per la preparazione degli autocarri in vista del loro funzionamento, qualora non potessero essere sostenute dal Rappresentante della Fiat-IVECO in Ghana, saranno a carico delle autorità competenti del Ghana."

Confermo che che il contenuto della Sua Nota é accettabile per il mio Governo e che la Sua Nota e la presente risposta verbalizzano le intese dei nostri due Governi sulla presente questione.

P.N.D.C Segretario per la Finanza e la Pianificazione economica
Dr. Kesi Botchway

S.E. Dr. Paolo Scarso
Ambasciatore,
Ambasciata d'Italia
ACCRA

364.

Manila, 19 novembre 1992

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine per il progetto «Assistenza tecnica per l'Istituto Fondazione Meralco (MFI)»

(Entrata in vigore: 19 novembre 1992)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

and the

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

for the project

TECHNICAL ASSISTANCE TO MERALCO FOUNDATION INSTITUTE (MFI)

Whereas, the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy are desirous of strengthening their existing friendly relations and in the intent of achieving the goal of improving the technical education in the country;

Within the framework of the Protocol of Understanding of 18 September 1987, as amended in Manila on 6th of July 1990;

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Philippines:

HAVE AGREED AS FOLLOWS

ARTICLE I

Responsible Parties

1.1 The Government of the Republic of Italy, henceforth referred to as the Italian Government as represented by the Directorate General for Development cooperation henceforth referred to as the D.G.C.S., shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Government of the Republic of the Philippines, as represented by the National Economic and Development Authority, henceforth referred to as "NEDA", designates Méralco Foundation, Inc., hereinafter referred to as, MFI as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE II

Areas of Intervention

2.1 Both Governments intend to carry out activities in Metro Manila;

2.2 The present Memorandum of Understanding may be expanded in the future should both Governments so decide.

ARTICLE III

Project Objectives

Both Governments agree that the overall objective of the project is to support and strengthen the technical education in the country with emphasis on the technician program at Meralco Foundation, Inc., and in particular:

3.1 To improve the quality of technical education and training through the provision of equipment, upgrading of teaching facilities, technical teacher training and provision of technical services;

3.2 To expand capacity to reach out to more beneficiaries, and to contribute to the supply of technicians and skilled workers of the kind, quality and number needed to support proposed industrial and economic development of the country;

3.3 To fórge partnership with industries and provide technical assistance to technical-vocational schools and training institutions for the improvement of internal efficiency.

ARTICLE IV

Strategies for Implementation

Both Governments agree that for the realization of the Project, it will be necessary to carry out the following activities:

4.1 Equipment, Spare Parts and Furniture

The procurement of equipment will be for the three Technology areas (Electrical Technology, Electronics Technology, Instrumentation Process Control) currently being implemented in the Institute. The equipment will be supplied subsequent to the completion of civil works (para. 4.6) and testing of technical installations of the MFI complex.

Spare parts supply for two years will be in the value of about 10% of above equipment.

4.2 Teacher Training

The teacher training component aims to prepare and upgrade the existing/future trainors for the Meralco Foundation, Inc. This would include methodology in teaching, curriculum development, maintenance and operations of the equipment, among others. The total duration will be about 36 man- months for the various groups for a total of 3 courses.

4.3 Assembly and Test of Equipment/Laboratories

Assembly, installation, and commissioning (including testing) will be done in the Meralco Foundation , Inc. and will be carried out by a group of 2 technicians, and 1 responsible engineer for a total of 3 man-months.

4.4 Software

This component includes the following: (i) theoretical, experimental, and constructional handbooks in English; and, (ii) transparencies and/or slides. The following number of sets is proposed to be provided:

a) 3 full sets of software for the teachers;
b) 3 full sets of software for the library; and,
c) 16 sets of handbooks for the students

4.5 Technical Services

The Italian technical service will be provided for 4 months consisting of 1 expert who will support the teachers in the technical and educational coordination of the project.

4.6 Land Acquisition and Building Construction

The Project Proponent, Meralco Foundation, Inc., shall put up a three storey building with a total area of 7,312 sq. meters. The building shall be the center for training and shall house all the equipment. The building shall be constructed on a 7,000 sq. m. land located at the Meralco Center Compound.

ARTICLE V

Responsibilities of the Parties

5.1 The Project shall be carried out under the responsibility of the Philippine Government, and specifically the MFI, which will designate a Project Manager with the authority to make technical and administrative decisions limited to the Project.

5.2 The Italian Government shall send a counterpart Project Manager, who aside from providing consultancy services to MFI, shall also be authorized to make technical and administrative and financial decisions for his government with respect to the Italian Government participation in the Project.

5.3 The Philippine Project Manager, in consultation with D.G.C.S., shall be responsible for the overall direction of the Project.

5.4 Annual work and programme of activities shall be agreed upon by the Project Managers, and approved by the MFI and by the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

5.5 The Italian and Philippine Project Managers shall present for approval, to the Programme Coordinator of the Education Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy, requests for releases of funds. Said requests shall be in accordance with the work program of activities.

5.6 Regular quarterly progress reports shall be submitted by the Project Managers through NEDA to the D.G.C.S. - through the Italian Embassy.

5.7 The MFI will be the ultimate beneficiary of the equipment and materials donated by the Italian Government.

ARTICLE VI

Commitments of the Italian Government

The Italian Government, consistent with the funds allocated for the realization of the Project, agrees to allocate up to a maximum of $2.7 Million.

6.1 Purchase training equipment for Electrical, Electronics, Instrumentation/Process Control and Computer Science.

6.2 Train ten (10) Meralco Foundation , Inc. training specialists in Italy for a period of 3 months each accompanied by 2 managers.

ARTICLE VII

Commitments of the Philippine Government

The MFI, as implementator of the Project, shall provide counterpart funds in kind in the form of the following:

7.1 Personnel

- o a permanent Project Director
- o a full-time Project Manager
- o Project Personnel

7.2 Facilities

- o an office space at the MFI Building
- o adequate warehouse for the storage of the supplies donated by the Italian Government and for other necessities of the Project's activities such as power, water, compressed air, connections as per indications provided by the supplier.

7.3 Others

- o administrative assistance necessary for the efficient implementation of the Project;
- o any other service necessary for carrying out the Project's activities;
- o access to published and non-published studies, materials and research which will be considered relevant by the Italian experts to the Project's goal and activities;
- o publication of data, which may emerge in the course of the Project's activities, subject to agreement of both parties.

7.4 In consonance with the RP-Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome on 17 June 1988, the equipment and its accessories donated by the Italian Government will become property of the Philippine Government upon arrival on Philippine territory. NEDA shall guarantee to MFI the use of equipment and accessories for the duration of the project and the transfer to MFI of said equipment upon the termination of the project.

ARTICLE VIII

Plan of Action

The Project Managers shall prepare, a plan of action, for the two years of the Project. The plan of Action shall be approved by MFI and NEDA for the Philippine side and by the Directorate General for Development Cooperation for the Italian side, and shall constitute the technical annex of this memorandum. The Plan of Action shall contain, interalia, the following:

8.1 the description of the Project, its objectives and identification of specific activities;

8.2 the detailed responsibilities and obligations of the cóncerned parties during the various phases of the project;

8.3 the reporting requirements for the project; and,

8.4 the detailed work and financial plan.

ARTICLE IX

Privileges of Italian Experts

9.1 The Philippine Government shall forward to the Philippine Regulatory Commission, documents of the Italian engineer relevant to their permit to practice their profession within the framework of the project activities.

9.2 The Philippine Government shall assure the Italian expert working in the Philippines for the execution of the Project, all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the RP - Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome on 17 June 1988.

ARTICLE X

Tax Exemptions on Italian Equipment and Supplies

The Philippine Government shall assure the Italian Government exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the project, subject to existing laws and regulations as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement, signed in Rome on 27 June 1988. To this effect, the MFI, as ultimate implementor of the Project, shall pay all duties, taxes of any kind, stamp charges, present or future, which may be incurred.

ARTICLE XI

Other Provisions

11.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and remain valid for a period of two years or any period mutually agreed upon by the two Governments.

11.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

11.3 In case of difficulties in reaching an agreement on the interpretation or on the proposed modifications of this Memorandum, a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

a) Executive Vice President of Meralco Foundation, Inc.;

b) the Program Coordinator of the Education Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy:

c) a NEDA representative; and,

d) a delegate from the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

The Commission shall meet at the request of either of the Parties.

11.4 Communications or documents given or sent by either the Philippine or Italian Governments pursuant to this Project shall be addressed to:

For the Italian Government

Ambassador Dorello Ferrari
Italian Embassy
6th Floor, Zeta II Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila, Philippines

For the Philippine Government

Honorable Cielito F. Habito
Secretary of Socio-Economic Planning
National Economic and Development Authority
P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila, Philippines

Cable Address: NEDAPHIL
Telex Address: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

For Meralco Foundation, Inc.

Atty. Melquiades C. Gutierrez
Chairman, Board of Trustees, and President
MFI Bldg., 2nd Flr. Administrative Bldg.
Ortigas Avenue, Pasig, Metro Manila
Philippines

Fax (632) 631-12-94

In witness whereof, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Manila, Philippines this 19th day of November, 1992 , in two original copies in English.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AMBASSADOR DORELLO FERRARI

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

HONORABLE CIELITO F. HABITO

FOR MERALCO FOUNDATION, INC.

ATTY. MELQUIADES C. GUTIERREZ

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

fra il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

PER IL PROGETTO

"ASSISTENZA TECNICA PER L'ISTITUTO

FONDAZIONE MERALCO (MFI)"

CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana sono desiderosi di rafforzare le loro esistenti relazioni, nell'intento di conseguire l'obiettivo di migliorare l'istruzione tecnica nel paese;

NELL'AMBITO del Protocollo d'Intesa del 18 settembre 1987, come emendato a Manila il 6 luglio 1990;

Il Governo della Repubbblica Italiana ed il Governo delle Filippine:

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Parti responsabili

1.1 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominato Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo qui di seguito designata D.G.C.S sarà responsabile dell'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

1..2 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Autorità Nazionale economica e di sviluppo, in appresso designata come "NEDA", indica la Fondazione Meralco, Inc., in appresso designata come MFI, come l'Ente responsabile dell'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO II

Zone d'intervento

2.1. Entrambi i Governi intendono svolgere attività a Metro Manila;

2.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere ampliato in futuro qualora entrambi i Governi decidano in tal senso.

ARTICOLO III
Obiettivi del Progetto

Entrambi i Governi stabiliscono di comune accordo che l'obiettivo globale del progetto é di sostenere e rafforzare l'istruzione tecnica del paese in particolare per quanto riguarda il programma tecnico della Fondazione Meralco Inc., ed in particolare:

3.1 migliorare la qualità dell'istruzione tecnica e della formazione attraverso la fornitura di apparecchiature, il potenziamento delle strutture didattiche, la formazione tecnica per gli insegnanti e la fornitura di servizi tecnici;

3.2 ampliare la capacità di raggiungere più beneficiari e di contribuire all'invio di tecnici e di lavoratori qualificati del tipo, qualità e numero necessari per sostenere lo sviluppo industriale ed economico previsto del Paese;

3.instaurare un rapporto associativo con le industrie e fornire assistenza tecnica alle scuole di formazione professionale ed agli istituti di addestramento per migliorare l'efficienza a livello interno.

ARTICOLO IV

Strategie di attuazione

Entrambi i Governi stabiliscono di comune accordo che per la realizzazione del Progetto, sarà necessario svolgere le seguenti attività:

4.1 Apparecchiature parti di ricambio e mobilia

La fornitura di apparecchiature sarà destinata ai 3 temi tecnologici (tecnologia elettrica, tecnologia elettronica, processi di comando della strumentazione) attualmente sviluppati nell'Istituto. Le apparecchiature

saranno fornite dopo il completamento dei lavori civili (para.4.6) ed il collaudo degli impianti tecnici del complesso MFI.

La fornitura di parti di ricambio per un periodo di due anni dovrà avere il valore dei circa il 10% delle apparecchiature di cui sopra.

4.2. Formazione per gli insegnati

L'Unità di formazione per gli insegnanti é destinata a preparare e potenziare i formatori esistenti/futuri per la Fondazione Meralco Inc., compresi, tra l'altro, metodi di insegnamento, elaborazione del curriculum , manutenzione e funzionamento delle apparecchiature. La durata totale sarà di circa 36 mesi per i vari gruppi per un totale di 3 corsi.

4.3 Assemblaggio e collaudo delle apparecchiature e dei laboratori

L'assemblaggio, l'installazione et il controllo (compreso il collaudo) avranno luogo nella Fondazione Meralco Inc., e saranno effettuate da un gruppo di 2 tecnici e da un ingegnere responsabile per un totale di 3 mesi.

4.4. Software

Questa unità include quanto segue: manuali teorici, sperimentali e interpretativi in inglese; e (ii) diapositive e/o lastre. Si chiede la fornitura delle seguenti serie:

a) 3 serie complete di software per gli insegnanti;
b) 3 serie complete di software per la biblioteca;
c) 6 serie di manuali per gli studenti

4.5 Servizi tecnici

Il servizio tecnico italiano sarà fornito per 4 mesi, e sara costituito da un esperto che aiuterà gli insegnanti nel coordinamento tecnico e didattico del progetto.

4.6. Acquisto di terreni e costruzione di edifici

Il proponente del Progetto, la Meralco Foundation Inc., innalzerà un edificio a tre piani con una superficie totale di 7,312 m.q. Tale edificio sarà il Centro di formazione e ospiterà tutto l'equipaggiamento. L'edificio sarà costruito su un terreno di 7,000 m.q. situato nel complesso del Centro Meralco.

ARTICOLO V

Responsabilità delle Parti

5.1 Il Progetto sarà effettuato sotto la responsabilità del Governo delle Filippine, e specificamente del MFI, che designerà un Direttore del Progetto con l'autorità di prendere decisioni tecniche ed amministrative, limitatamente al Progetto.

5.2 Il Governo italiano invierà un Direttore del Progetto in qualità di omologo il quale, oltre a fornire servizi di consulenza al MFI sara anche autorizzato a prendere decisioni tecniche, amministrative e finanziarie per il suo Governo in relazione alla partecipazione del Governo italiano al Progetto.

5.3 Il Direttore del Progetto delle Filippine, in consultazione con la DGCS, sarà responsabile della direzione globale del Progetto.

5.4. I lavori annuali ed il programma delle attività saranno concordati dai Direttori del progetto, ed approvati dal MFI e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero Italiano degli Affari Esteri.

5.5. I Direttori del Progetto italiano e filippino presenteranno per approvazione, al Coordinatore del Programma del settore dell'Istruzione - Cooperazione per l'Unità di sviluppo - dell'Ambasciata d'Italia, richieste di esborsi di fondi. Tali richieste saranno conformi con il programma di lavoro delle attività.

5.6 Saranno regolarmente presentati dai Direttori del Progetto, tramite la NEDA, alla D.G.C.S, (per il tramite dell'Ambasciata Italiana), rapporti di avanzamento trimestrali.

5.7 L'MFI sarà il beneficiario finale dell'equipaggiamento e dei materiali donati dal Governo italiano.

ARTICOLO VI

Impegni del Governo Italiano

Il Governo Italiano, compatibilmente con i fondi stanziati per la realizzazione del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo di 2.7 milioni di dollari.

6.1 Acquisto di apparecchiature per la formazione relativa al settore elettrico, al settore dell'elettronica, a quello della strumentazione/ dei processi di comando e della scienza informatica.

6.2 Istruzione di dieci (10) specialisti di formazione della Fondazione Meralco Inc., in Italia, ciascuno per un periodo di tre mesi, accompagnato da 2 direttori.

ARTICOLO VII

Impegni del Governo delle Filippine

L'MFI, in quanto realizzatore del Progetto, fornirà fondi di contropartita in natura sotto forma di quanto segue:

7.1 Personale

o un Direttore stabile del Progetto
o un Direttore del Progetto a tempo pieno
o organico del Progetto

7.2 Strutture

o spazi per ufficio nell'Edificio MFI
o Un adeguato magazzino per l'immagazzinaggio delle forniture donate dal Governo italiano e per altre necessità delle attività del Progetto come energia, acqua, aria compressa, collegamenti in base alle indicazioni date dal fornitore.

7.3 Varie

o l'assistenza amministrativa necessaria per un'efficiente attuazione del Progetto;
o ogni altro servizio necessario per lo svolgimento delle attività del Progetto;
o l'accesso a studi pubblicati e non pubblicati, a materiali ed a ricerche che saranno considerate pertinenti dagli.esperti italiani ai fini dell'obiettivo del Progetto e delle sue attività;
o pubblicazione di dati che potranno eventualmente emergere durante le attività del Progetto, sotto riserva dell'accordo di entrambe le Parti.
o In conformità con l'Accordo di cooperazione per lo sviluppo RP-Italia firmato a Roma il 17 giugno 1988, le apparecchiature ed i loro accessori donati dal Governo italiano, diverranno di proprietà del Governo delle Filippine al loro arrivo nel territorio delle Filippine. La NEDA garantirà al MFI l'uso delle apparecchiature e degli accessori per tutta la durata del progetto nonché il trasferimento al MFI di dette apparecchiature al termine del progetto.

ARTICOLO VIII
Piano di azione

I direttori del Progetto preparano un piano di azione per i due anni del Progetto. Il Piano di azione sarà approvato dal MFI e dalla NEDA per la parte filippina e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo per la parte italiana; esso costituirà l'annesso tecnico del presente Memorandum. Il Piano di azione conterrà, tra l'altro, quanto segue:

8.1 la descrizione del Progetto, i suoi obiettivi e l'individuazione di attività specifiche;

8.2 le responsabilità e gli obblighi dettagliati delle Parti interessate durante le varie fasi del progetto;

8.3 i criteri per fare rapporto in relazione al progetto;

8.4 i lavori dettagliati ed il Piano finanziario.

ARTICOLO IX
Privilegi degli esperti italiani

9.1 Il Governo delle Filippine inoltrerà alla Commissione di Regolamento Filippina, i documenti degli ingegneri italiani pertinenti alla loro licenza di praticare la loro professione nell'ambito delle attività del progetto.

9.2 Il Governo delle Filippine garantirà all'esperto italiano che lavora nelle Filippine all'attuazione del Progetto, tutti i privilegi e le esenzioni, con riserva delle leggi e dei regolamenti esistenti, di cui all'Accordo di Cooperazione di Sviluppo RP-Italia firmato a Roma il 17 giugno 1988.

ARTICOLO X

Esenzioni fiscali sulle apparecchiature e le forniture italiane.

Il Governo delle Filippine assicurerà al Governo italiano l'esenzione dai dazi e dalle tasse doganali sulle apparecchiature che dovranno essere importate per l'esecuzione del progetto, con riserva delle leggi e dei regolamenti di cui all'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo RP-Italia, firmato a Roma il 27 giugno 1988.

A tal fine, l'MFI come esecutore definitivo del Progetto, pagherà tutti i dazi, le tasse di qualsiasi natura, e le spese di bollo pregresse o future eventualmente sostenute.

ARTICOLO XI

Altre disposizioni

11.1 Il presente Memorandum d'Intesa avrà effetto alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di due anni o per qualunque periodo stabilito di comune accordo dai due Governi.

11.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambi i Governi mediante scambio di lettere.

11.3 In caso di difficoltà per raggiungere un accordo sull'interpretazione o sulle previste modifiche del presente Memorandum, sarà istituita una Commissione d'Inchiesta composta da:

a) il Vice Presidente Esecutivo della Fondazione Meralco Inc.,

b) Il coordinatore del Programma del settore dell'istruzione, Unità Tecnica Locale per la Cooperazione allo sviluppo dell'Ambasciata Italiana,

c) un rappresentante della NEDA;

d) un delegato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero italiano degli Affari Esteri.

La Commissione si riunira a richiesta dell'una o dell'altra Parte.

11.4 Le comunicazioni o i documenti consegnati o inviati sia dal Governo Filippino sia dal Governo Italiano in conformità con il presente Progetto saranno indirizzate a:

<u>Per il Governo Italiano</u>

Ambasciatore Dorello Ferrari
Ambasciata Italiana
6 piano Edificio Zeta II
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila, Filippine

Per il Governo delle Filippine

Onorevole Cielito F. Habito
Segretario per la Pianificazione Socio-Economica
Autorità Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo
P.O.Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila, Filippine

Indirizzo telegrafico: NEDAPHL
Indirizzo telex: 29058 NEDFPH
4023 NEDA PU

Per la Fondazione Meralco Inc.,

Atty. Melquiades C. Gutierrez
Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del MFI
2 piano Ufficio Amministrativo
Ortigas Avenue, Pasig,
Metro Manila
Filippine

Fax: (632) 631-12-94

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa

Firmato a Manila, Filippine, il 19 Novembre 1992 in due copie originali in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica delle Filippine
-------------------------	-------------------------------
AMBASCIATORE DORELLO FERRARI	ON. CIELITO F. HABITO

Per la Fondazione Meralco, Inc.

ATTY. MELQUIADES C. GUTIERREZ

365.

Manila, 19 novembre 1992

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine in materia di assistenza tecnica nella esplorazione e produzione di energia geotermica

(Entrata in vigore: 19 novembre 1992)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

and the

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

concerning

TECHNICAL ASSISTANCE IN GEOTHERMAL ENERGY EXPLORATION AND PRODUCTION

The Government of the Republic of the Philippine and the Government of the Italian Republic:

Within the framework of the Protocol of Understanding of 18th September 1987, as amended in Manila on 6th July 1990, aware of the importance of the energy sector in social and economic development, convene to stipulate the present memorandum for the implementation of a programme aimed at the development of geothermal energy.

ARTICLE I

The main objective of the project is to assess the geothermal potential of three (3) geothermal prospect areas to accelerate the development of indigenous energy resources and reduce the country's dependence on imported energy supply.

ARTICLE II

2.1 The Government of the Republic of the Philippines, as represented by the National Economic and Development Authority, hereinafter referred to as "NEDA", designates the Office of Energy Affairs (OEA) as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

2.2 The Government of the Italian Republic designates Aquater S.p.A., ENI Group, Italy, hereinafter referred to as "Aquater", as the organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding

ARTICLE III

The Government of the Italian Republic, in accordance with the prevailing laws and regulations, and with the resolution of the Steering Committee of the Italian Cooperation No. 84 dated June 12, 1991, will contribute a grant of up to 2,546 (two thousand five hundred forty-six) million of Italian Lires (corresponding to 74% of the estimated project cost).

ARTICLE IV

The Government of the Republic of the Philippines, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make a contribution in local currency up to 900 (nine hundred) million of Italian Lires (corresponding to 26% of the estimated total Project cost).

ARTICLE V

5.1: The Government of the Italian Republic will provide its contribution through the Ministry of Foreign Affairs directly to the Italian designated agency referred to in art. 2.2. hereabove.

5.2. The Philippine contribution will be provided by the designated agency referred to in article 2.2 hereabove on behalf of the Government of the Philippines and under the relevant control of NEDA.

ARTICLE VI

The two Governments also agree to set-up as soon as possible a joint committee formed by the members designated by each Government. The Joint Committee shall be charged of verifying, at least annually, the general progress of the Project activities, the effective resources mobilization, making general recommendations, if necessary, on possible modifications and/or extension of the Project.

ARTICLE VII

The Government of the Republic of the Philippines shall assure Aquater and its experts in the Philippines, for the execution of the Project, all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the Agreement of Development Cooperation between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Italian Republic signed in Rome in June 1988.

ARTICLE VIII

The Governments and their designated implementing agencies, in close coordination with local government units and concerned line agencies, shall ensure that this Memorandum of Understanding is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE IX

The project will be implemented in accordance with the Plan of Action attached hereto which constitutes an integral part of this Memorandum.

ARTICLE X

10.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

10.2 This Memorandum of Understanding, which is stipulated in accordance with the Agreement to the Protocol of Understanding between the Republic of the Philippines and the Italian Republic, is of technical nature and is intended only to set out the administrative responsibility of the two Governments in relation to the carrying out of the project within the framework of the above-mentioned Protocol of Understanding between the two countries.

10.3 Any dispute arising on the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

10.4 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Govemments by exchange of letters.

10.5 Any communication of documents given, made or sent by either the Italian or Philippine Government pursuant to this Memorandum of Understanding shall be in writing and deemed to have been duly given, made or sent to the Party which it is addressed at the time of its delivery by hand, mail, telegram, cable or telex at its respective address, namely:

For the Philippine Government:

Honorable Cielito F. Habito
Secretary of Socio-Economic Planning
National Economic & Development Authority
NEDA sa Pasig, Amber Avenue
Pasig, METRO MANILA
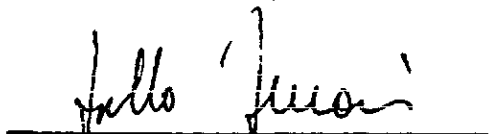
For the Italian Government:

Ambassador Dorello Ferrari
Italian Embassy
6th Floor, Zeta Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, METRO MANILA

In witness wherefor, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
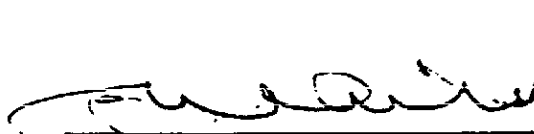
Signed in Manila on the 19th of November, 1992 in duplicate in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
AMBASSADOR DORELLO FERRARI	HONORABLE CIELITO F. HABITO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

fra il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

in materia di

ASSISTENZA TECNICA NELLA ESPLORAZIONE

E PRODUZIONE DI ENERGIA GEOTERMICA

Il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana:

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 18 settembre 1987, emendato a Manila il 6 luglio 1990, consapevoli dell'importanza del settore energetico nello sviluppo sociale ed economico, si sono riuniti per stipulare il presente memorandum per l'attuazione di un programma volto a sviluppare l'energia geotermica.

ARTICOLO I

Obiettivo principale del progetto è la valutazione del potenziale geotermico di tre (3) aree, al fine di accelerare lo sviluppo delle risorse energetiche locali e ridurre la dipendenza del paese dall'importazione di forniture energetiche.

ARTICOLO II

2.1 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Autorità Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, qui di seguito definita "NEDA", ha designato l'Ufficio per gli Affari Energetici (OEA) quale agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Memorandum di Intesa.

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana ha designato la Aquater S.p.A., del Gruppo ENI, Italia, qui di seguito indicata come "Aquater", quale organizzazione responsabile dell'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Memorandum di Intesa.

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica Italiana, in conformità con le leggi e le norme vigenti, e con la delibera del Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana n. 84, in data 12 giugno 1991, fornirà un contributo, sottoforma di dono, fino a 2.546 (duemilacinquecentoquarantasei) milioni di Lire italiane (corrispondenti al 74% del costo presunto del progetto).

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica delle Filippine, in conformità con le leggi e le norme vigenti, fornirà un contributo in valuta locale fino a 900 (novecento) milioni di Lire italiane (corrispondenti al 26% del costo presunto del progetto).

ARTICOLO V

5.1 Il Governo della Repubblica Italiana fornirà il suo contributo tramite il Ministero Affari Esteri direttamente alla società italiana designata, di cui al precedente art. 2.2.

5.2 Il contributo filippino sarà fornito dalla società designata, di cui al precedente punto 2.2, per conto del Governo delle Filippine e sotto il controllo della NEDA.

ARTICOLO VI

I due Governi hanno altresì convenuto di costituire al più presto una Commissione Mista, composta da membri designati da ciascun Governo. La Commissione Mista sarà incaricata di verificare, almeno una volta l'anno, l'andamento generale delle attività del Progetto e l'effettiva mobilitazione delle risorse, nonché di formulare raccomandazioni a carattere generale, ove necessario, su eventuali modifiche e/o ampliamenti al Progetto.

ARTICOLO VII

I Governi e gli enti esecutori, da essi designati, in stretto coordinamento con le unità governative locali e le agenzie interessate, garantiranno che al presente Memorandum d'Intesa venga data diligente ed efficace attuazione, e ciascuno fornirà all'altro tutte le informazioni che possono ritenersi necessarie per la realizzazione del Progetto.

ARTICOLO IX

Il Progetto verrà attuato in conformità con il Piano d'Azione qui di seguito allegato, che costituisce parte integrante del presente Memorandum.

ARTICOLO X

10.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e scadrà quando il Progetto sarà stato portato a termine, ovvero in qualsiasi altra data reciprocamente concordata dai due Governi.

10.2 Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformità con l'Accordo al Protocollo d'Intesa fra la Repubblica delle Filippine e la Repubblica Italiana, è di natura tecnica ed è inteso soltanto a definire le responsabilità amministrative dei due Governi per quanto riguarda l'attuazione del progetto nell'ambito del summenzionato Protocollo d'Intesa fra i due paesi.

10.3 Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'attuazione del presente Memorandum d'Intesa verrà composta amichevolmente tramite consultazione o negoziato fra i due Governi.

10.4 Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualsiasi momento, con il consenso reciproco dei due Governi, tramite scambio di lettere.

10.5 Qualsiasi comunicazione data, fatta o spedita dal Governo Italiano o da quello delle Filippine in conformità al presente Memorandum d'Intesa, dovrà essere scritta e debitamente data, fatta o spedita alla Parte in indirizzo, al momento della sua consegna a mano, per posta, telegramma, via cavo o telex ai rispettivi indirizzi, ovvero:

Per il Governo delle Filippine:

On. Cielito F. Habito
Segretario alla Programmazione Socio-Economica
Autorità Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo
NEDA sa Pasig, Amber Avenue
Pasig, METRO MANILA

Per il Governo Italiano:

Ambasciatore Dorello Ferrari
Ambasciata d'Italia
6th Floor, Zeta Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, METRO MANILA

In fede di ciò, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa:

Firmato a Manila il 19 novembre 1992 in due copie nella lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
AMBASCIATORE DORELLO FERRARI	ONOREVOLE CIELITO F.HABITO

366.

Mosca, 19 ottobre-26 novembre 1992

Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla abolizione reciproca delle restrizioni alla circolazione di alcune categorie di cittadini italiani in Russia e russi in Italia

(Entrata in vigore: 26 novembre 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA

00420

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa e, con riferimento alla Nota Verbale del MID n. 311 del 19 ottobre 1992, ha l'onore di comunicare che le Autorità italiane hanno deciso di abolire, su basi di reciprocità, le attuali restrizioni alla circolazione di alcune categorie di cittadini russi nel territorio della Repubblica Italiana.

Per effetto di tale decisione, non saranno più soggetti all'obbligo della notifica di viaggio o dell'autorizzazione preventiva per i loro spostamenti i cittadini russi che prestano la loro attività in Italia presso l'Ambasciata e gli Uffici Consolari della Federazione Russa, nonché - con carattere di continuità e sulla base di un rapporto organico di lavoro - presso i seguenti enti ed organismi russi: rappresentanze commerciali, uffici delle compagnie aeree e delle società industriali e commerciali, agenzie turistiche ufficialmente accreditate e uffici di corrispondenza di agenzie di stampa, giornali ed enti radio-televisivi. L'esenzione dalla notifica e dall'autorizzazione preventiva si intende estesa ai familiari del personale anzidetto.

I cittadini russi appartenenti alle categorie sopra precisate potranno liberamente viaggiare in tutto il territorio della Repubblica Italiana, fermo restando peraltro il divieto di accesso a specifiche installazioni, alle basi militari ed alle aree di addestramento chiuse al pubblico. Ciò nel presupposto che anche nel territorio della Federazione Russa le aree soggette a tali limitazioni riguarderanno del pari esclusivamente le strutture ed i luoghi anzidetti.

La decisione adottata dalle Autorità italiane avrà applicazione immediata e rimarrà in vigore fintantoché permanga la reciprocità piena ed effettiva della materia in questione.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa l'espressione della sua più alta considerazione.

Mosca, 26 novembre 1992

AMBASCIATA D'ITALIA MOSCA

Al Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa
Primo Dipartimento Europeo
MOSCA

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 311/Сгп pervenuta 20/10/92 88

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение всем Посольствам и Представительствам международных организаций в Москве и имеет честь сообщить следующее.

Правительство Российской Федерации приняло решение о создании более благоприятных условий при поездках персонала дипломатических и консульских представительств, военных атташатов и других официальных представителей иностранных государств по территории страны.

В Российской Федерации упраздняются все закрытые районы.

При поездках по территории Российской Федерации граждане иностранных государств руководствуются следующими положениями:

1. На принципах взаимности отменяются уведомления (нотификации) о поездках по всей территории России.

2. Персоналу иностранных дипломатических и консульских представительств, военных атташатов, иностранным журналистам, аккредитованным в России, сотрудникам зарегистрированных в России постоянных представительств авиакомпаний,банков,торгово-промышленных фирм и других постоянных иностранных представительств предоставляется право свободного передвижения по территории Российской Федерации, за исключением объектов и других мест, для посещения которых широкой публике требуется специальное разрешение и проезд (доступ) к которым ограничен специально установленными ограждениями, дорожными знаками или указателями.

ВСЕМ ПОСОЛЬСТВАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

г.Москва

3. Иностранные граждане, желающие посетить объекты и другие места, для посещения которых широкой публике требуется специальное разрешение, договариваются самостоятельно с принимающими организациями о маршрутах, сроках поездки и видах транспорта.

4. Иностранным гражданам разрешается приобретать билеты, заказывать гостиничные и другие услуги при поездках по территории Российской Федерации непосредственно через организации, предоставляющие такое обслуживание, или, по усмотрению участников поездки, через государственные или частные учреждения.

5. По взаимной договоренности Министерство Иностранных Дел Российской Федерации будет оказывать помощь Посольствам в организации поездок их сотрудников.

6. Ответ на данную ноту является Соглашением о новом порядке передвижения и вступает в силу со дня его получения.

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации возобновляет всем Посольствам и Представительствам международных организаций уверения в своем весьма высоком уважении.

Москва, 19 октября 1992 года

TRADUZIONE NON UFFICIALE DAL RUSSO

Ministero degli Affari Esteri
della Federazione Russa
n.311/Sgp

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa presenta i suoi complimenti a tutte le Ambasciate e alle Rappresentanze delle Organizzazioni Internazionali a Mosca e ha l'onore di comunicare quanto segue.

Il Governo della Federazione Russa ha adottato la decisione relativa alla creazione di condizioni più favorevoli per i viaggi del personale delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, degli uffici degli Addetti Militari e di altri rappresentanti ufficiali degli stati stranieri nel territorio del Paese.

Nella Federazione Russa vengono abolite tutte le zone chiuse.

Durante i viaggi nel territorio della Federazione Russa i cittadini degli stati stranieri devono attenersi alle disposizioni seguenti:

1.In base ai principi di reciprocità vengono abrogate le notifiche relative ai viaggi su tutto il territorio della Russia.

2.Al personale delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari straniere, degli uffici degli addetti militari, ai corrispondenti stranieri accreditati in Russia, ai collaboratori delle rappresentanze permanenti delle compagnie aeree, delle banche, delle ditte commerciali ed industriali e di altre rappresentanze permanenti straniere, registrate in Russia, viene concessa la facoltà di libero movimento nel territorio della Federazione Russa, ad eccezione delle installazioni e altri luoghi per la visita dei quali è necessario al pubblico in generale un permesso speciale ed il cui accesso (il passaggio) viene limitato con recinzioni, segnaletica stradale o appositi indicatori.

A tutte le Ambasciate e Rappresentanze
delle Organizzazioni Internazionali
Mosca

3.I cittadini stranieri che desiderano visitare le installazioni e altri luoghi per la visita dei quali è necessario al pubblico in generale un permesso speciale, concordano, per conto proprio, con le organizzazioni ospitanti, gli itinerari, i periodi del viaggio ed i mezzi di trasporto.

4.I cittadini stranieri sono autorizzati ad acquistare biglietti, prenotare alberghi ed altri servizi durante i viaggi nel territorio della Federazione Russa direttamente tramite le organizzazioni che offrono tali prestazioni, oppure, a discrezione dei partecipanti al viaggio, tramite enti pubblici o privati.

5.Sulla base di un reciproco accordo, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa offrirà alle Ambasciate assistenza nell'organizzazione dei viaggi del loro personale.

6.La risposta alla presente Nota rappresenta l'Accordo sulle nuove modalità di spostamento ed entra in vigore dalla data di ricevimento della medesima.

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa rinnova a tutte le Ambasciate e le Rappresentanze delle organizzazioni internazionali i sensi della sua più alta considerazione.
Mosca, 19 ottobre 1992

367.

Amman, 13 dicembre 1992

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania per la concessione alla Giordania di un credito d'aiuto di quarantasei miliardi di lire Con Allegati

(Entrata in vigore: 13 dicembre 1992)

L'Ambasciatore d'Italia

Amman, December 13th, 1992

Excellency,

with reference to the recent understandings between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, I am pleased to confirm the availability of my Government to adhere to the request for the financing of an import-support program.

For the implementation of such a program, the Italian Government will grant a soft loan for an amount of 46 billion Italian Lire, in order to finance the import to the Hashemite Kingdom of Jordan of made-in-Italy goods according to the attached list (Annex I). It will not be allowed to finance the goods described in the negative list (Annex II). An amount up to 16 billion will be used for the financing of capital goods.

The soft loan can also be utilized to cover the transport and insurance costs related to the imported goods.

The conditions of the soft loan will be the following:

- repayment in 36 (thirty-six) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 150 (one hundred and fifty) months from the date of effectiveness of the financial agreement referred to below;

- interest rate of nominal annual 1% (one per cent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

The procedures for the implementation of this program of cooperation will be as follows:

1. In order to establish the technical modalities of the soft loan and its utilization, a financial agreement is to be signed between the Central Bank of Jordan, acting on behalf of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, and Mediocredito centrale, acting on behalf of the Italian Republic;

H.E. Dr. Ziad Fariz

Minister of Planning

A M M A N (Jordan)

2. The letters of credit will be opened by the Central Bank of Jordan or the Jordanian Commercial Banks, indicating that the reimbursement of the said L/Cs will be financed by Mediocredito centrale according to this import-support program;

3. The Central Bank of Jordan shall transmit, through the Italian Embassy in Amman, to the Italian Ministry of Foreign Affairs in Rome, the contracts or the pro-forma invoices, valid at the time of the request;

4. The contracts or the invoices will be sent to Mediocredito centrale to confirm the relevant disbursements;

5. The Central Bank of Jordan will reimburse the eventual L/Cs which have not been approved by the Ministry of Foreign Affairs in Rome.

Any possible additional detail will be agreed upon by the two Parties.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter. The present letter and your affirmative response will constitute an agreement which will become effective on the date of the exchange of letters.

The conclusion of such an agreement will permit the starting of the procedures envisaged by the Italian law to make the soft loan available.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Romualdo Bettini

ANNEX I

List of Goods Eligible for Financing from the Italian Financial Aid for Jordan

1. Positive List

(a) Industrial raw and auxiliary materials as well as semi-manufactures.

(b) Industrial equipment as well as agricultural machinery and implements.

(c) Spare parts and accessories.

(d) Chemical products, in particular fertilizers, plant protection agents, pesticides, medicaments.

(e) Other industrial products of importance for the economic development.

2. Imports of goods not included in the above list may only be financed with the prior written approval of the Ministry of Foreign Affairs in Rome.

The importation of luxury goods as well as any goods and facilities servicing military purposes shall not be financed from the financial aid.

ANNEX II

Negative List

A negative list would consist of the following:

Alcoholic beverages

Manufactured and unmanufactured tobacco

Nuclear reactors, radioactive materials and fuel elements

Crude oil and petroleum products

Pearls, precious and semi-precious stones, gold, silver and platinum

Military goods and equipment

Goods and services originating within Jordan

Food and food inputs

Consumer luxury goods

Good procured under this grant shall remain within Jordan.

6 — Libreria - Suppl ord alla G U n 164

بسم الله الرحمن الرحيم

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

MINISTRY OF PLANNING

AMMAN

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة التخطيط

عمان

Ref. 5/1/17/5473

13/12/1992

Date ....

الرقم ....

التاريخ ....

الموافق ....

His Excellency
The Ambassador
Embassy of the Republic of Italy
Amman

Excellency,

I have received your letter of today's date in which you informed me of the following:

"With reference to the recent understandings between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, I am pleased to confirm the availability of my Government to adhere to the request for the financing of an import-support program.

For the implementation of such a program, the Italian Government will grant a soft loan for an amount of 46 billion Italian Lire, in order to finance the import to the Hashemite Kingdom of Jordan of Made-In-Italy goods according to the attached list (Annex I). It will not be allowed to finance the goods described in the negative list (Annex II). An amount up to 16 billion will be used for the financing of capital goods.

The soft loan can also be utilized to cover the transport and insurance costs related to the imported goods.

The conditions of the soft loan will be the following:

- repayment in 36 (thirty six) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 150 (one hundred and fifty) months from the date of effectiveness of the financial agreement referred to below;

- interest rate of nominal annual 1% (one percent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

The procedures for the implementation of this program of cooperation will be as follows:

1. In order to establish the technical modalities of the soft loan and its utilization, a financial agreement is to be signed between the Central Bank of Jordan, acting on behalf of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, and Mediocredito centrale, acting on behalf of the Italian Republic;

2. The letters of credit will be opened by the Central Bank of Jordan or the Jordanian Commercial Banks, indicating that the reimbursement of the said L/Cs will be financed by Mediocredito centrale according to this import-support program;

3. The Central Bank of Jordan shall transmit, through the Italian Embassy in Amman, to the Italian Ministry of Foreign Affairs in Rome, the contracts or the pro-forma invoices, valid at the time of the request;

4. The contracts or the invoices will be sent to Mediocredito centrale to confirm the relevant disbursements;

5. The Central Bank of Jordan will reimburse the eventual L/Cs which have not been approved by the Ministry of Foreign Affairs in Rome.

Any possible additional detail will be agreed upon by the two Parties.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter. The present letter and your affirmative response will constitute an agreement which will become effective on the date of the exchange of letters.

The conclusion of such an agreement will permit the starting of the procedures envisaged by the Italian law to make the soft loan available.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration."

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

Dr. Ziad Fariz
Minister of Planning

ANNEX I

List of Goods Eligible for Financing from the Italian Financial Aid for Jordan

1. Positive List

(a) Industrial raw and auxiliary materials as well as semi-manufactures.

(b) Industrial equipment as well as agricultural machinery and implements.

(c) Spare parts and accessories.

(d) Chemical products, in particular fertilizers, plant protection agents, pesticides, medicaments.

(e) Other industrial products of importance for the economic development.

2. Imports of goods not included in the above list may only be financed with the prior written approval of the Ministry of Foreign Affairs in Rome.

The importation of luxury goods as well as any goods and facilities servicing military purposes shall not be financed from the financial aid.

ANNEX II

Negative List

A negative list would consist of the following:

Alcoholic beverages

Manufactured and unmanufactured tobacco

Nuclear reactors, radioactive materials and fuel elements

Crude oil and petroleum products

Pearls, precious and semi-precious stones, gold, silver and platinum

Military goods and equipment

Goods and services originating within Jordan

Food and food inputs

Consumer luxury goods

Good procured under this grant shall remain within Jordan.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

Amman, 13 dicembre 1992

Eccellenza,

con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, sono lieto di confermarLe la disponibilità del mio Governo ad aderire alla Vs. richiesta di finanziare un programma di sostegno delle importazioni.

Ai fini dell'attuazione di tale programma, il Governo italiano concederà un credito agevolato di un ammontare di 46 miliardi di lire italiane, per finanziare l'importazione di beni fabbricati in Italia nel Regno Hashemita di Giordania, in conformità con la lista allegata (Annesso I). Non sarà concesso il finanziamento delle merci descritte nella lista negativa (Annesso II). Un importo fino a 16 miliardi di lire sarà utilizzato per il finanziamento di beni strumentali.

Il credito agevolato potrà anche essere utilizzato per coprire i costi di trasporto e di assicurazione connessi ai beni importati.

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

- rimborso in conto capitale in 36 (trentasei) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 150 (centocinquanta) mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui al seguente articolo;

- tasso d'interesse dell'1,50%(uno punto cinquanta per cento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo.

Le procedure per l'attuazione del presente programma di cooperazione saranno le seguenti:

1. Al fine di definire le modalità tecniche del credito agevolato e la sua utilizzazione, sara firmato un accordo finanziario tra la Banca Centrale di Giordania, agente in nome e per conto del Governo del Regno Hashemita di Giordania, e MEDIOCREDITO CENTRALE, agente per conto della Repubblica italiana;

S.E. Dr. Ziad FARIZ
Ministro della Pianificazione
AMMAN (Giordania)

2. Le lettere di credito saranno aperte dalla Banca Centrale di Giordania o dalle Banche Commerciali Giordane, con la indicazione che il pagamento di dette lettere di credito sarà effettuato dal MEDIOCREDITO CENTRALE con il presente programma di sostegno alle importazioni.

3. La Banca Centrale di Giordania trasmetterà, tramite l'Ambasciata italiana ad Amman, al Ministero Italiano degli Affari Esteri in Roma, i contratti o le fatture valide al momento della richiesta.

4. I contratti o le fatture saranno inviate a MEDIOCREDITO CENTRALE per confermare i relativi pagamenti.

5. La Banca centrale di Giordania rimborserà le lettere di credito eventualmente non approvate dal Ministero degli Affari Esteri in Roma.

Ogni eventuale dettaglio addizionale sarà stabilito di comune accordo dalle Parti.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera. La presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverrà effettivo alla data dello scambio di lettere.

La conclusione di tale Accordo consentirà di dare inizio alle procedure previste dalla legge italiana per rendere disponibile il prestito agevolato.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione.

Romualdo Bettini

ANNESSO I

Lista dei beni eligibili al finanziamento con l'aiuto finanziario italiano alla Giordania

1. Lista positiva

(a) Materiali industriali grezzi ed ausiliari nonché semi-lavorati;

(b) attrezzature industriali nonché macchinari ed attrezzi agricoli;

(c) parti di ricambio ed accessori;

(d) prodotti chimici, in particolare fertilizzanti, agenti di protezione delle piante, pesticidi, farmaci.

(e) altri prodotti industriali aventi rilevanza per lo sviluppo economico.

2. Le importazioni di beni non inclusi nella suddetta lista potranno essere finanziate solo dopo la preventiva approvazione scritta del Ministero degli Affari Esteri in Roma.

Le importazioni di beni di lusso nonché di beni e merci connessi con fini militari non potranno essere finanziate con tale aiuto finanziario.

ANNESSO II

Lista negativa

La lista negativa consiste di quanto segue:

Bevande alcoliche
Tabacco lavorato e non lavorato
Reattori nucleari, materiali e combustibili radioattivi
Petrolio grezzo e prodotti derivati
Perle, pietre preziose e semi-preziose, oro, argento e platino
Beni ed attrezzature militari
Beni e servizi di origine giordana
Viveri e derrate alimentari
Beni di consumo di lusso
I beni finanziati con il presente programma dovranno rimanere in Giordania.

REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA
Ministero della Pianificazione
AMMAN
13.12.1992

Sua Eccellenza l'Ambasciatore
della Repubblica Italiana
AMMAN

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, con la quale Ella mi informa su quanto segue:

"Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, sono lieto di confermarLe la disponibilità del mio Governo ad aderire alla Vs. richiesta di finanziare un programma di sostegno delle importazioni.

Ai fini dell'attuazione di tale programma, il Governo italiano concederà un credito agevolato di un ammontare di 46 miliardi di lire italiane, per finanziare l'importazione di beni fabbricati in Italia nel Regno Hashemita di Giordania, in conformità con la lista allegata (Annesso I). Non sarà concesso il finanziamento delle merci descritte nella lista negativa (Annesso II). Un importo fino a 16 miliardi di lire sarà utilizzato per il finanziamento di beni strumentali.

Il credito agevolato potrà anche essere utilizzato per coprire i costi di trasporto e di assicurazione connessi ai beni importati.

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

- rimborso in conto capitale in 36 (trentasei) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 150 (centocinquanta) mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui al seguente articolo;

- tasso d'interesse dell'1,50%(uno punto cinquanta per cento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo.

Le procedure per l'attuazione del presente programma di cooperazione saranno le seguenti:

1. Al fine di definire le modalità tecniche del credito agevolato e la sua utilizzazione, sarà firmato

un accordo finanziario tra la Banca Centrale di Giordania, agente in nome e per conto del Governo del Regno Hashemita di Giordania, e MEDIOCREDITO CENTRALE, agente per conto della Repubblica italiana.

2. Le lettere di credito saranno aperte dalla Banca Centrale di Giordania o dalle Banche Commerciali Giordane, con la indicazione che il pagamento di dette lettere di credito sarà effettuato dal MEDIOCREDITO CENTRALE con il presente programma di sostegno alle importazioni.

3. La Banca Centrale di Giordania trasmetterà, tramite l'Ambasciata italiana ad Amman, al Ministero Italiano degli Affari esteri in Roma, i contratti o le fatture valide al momento della richiesta.

4. I contratti o le fatture saranno inviate a MEDIOCREDITO CENTRALE per confermare i relativi pagamenti.

5. La Banca centrale di Giordania rimborserà le lettere di credito eventualmente non approvate dal Ministero degli Affari Esteri in Roma.

Ogni eventuale dettaglio addizionale sarà stabilito di comune accordo dalle Parti.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera. La presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverrà effettivo alla data dello scambio di lettere.

La conclusione di tale Accordo consentirà di dare inizio alle procedure previste dalla legge italiana per rendere disponibile il prestito agevolato.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione."

A nome del Governo Hashemita di Giordania, ho l'onore di informarLa della mia accettazione di quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Ziad Fariz
Ministro della Pianificazione

ANNESSO I

Lista dei beni eligibili al finanziamento con l'aiuto finanziario italiano alla Giordania

1. Lista positiva

(a) Materiali industriali grezzi ed ausiliari nonché semi-lavorati;

(b) attrezzature industriali nonché macchinari ed attrezzi agricoli;

(c) parti di ricambio ed accessori;

(d) prodotti chimici, in particolare fertilizzanti, agenti di protezione delle piante, pesticidi, farmaci.

(e) altri prodotti industriali aventi rilevanza per lo sviluppo economico.

2. Le importazioni di beni non inclusi nella suddetta lista potranno essere finanziate solo dopo la preventiva approvazione scritta del Ministero degli Affari Esteri in Roma.

Le importazioni di beni di lusso nonché di beni e merci connessi con fini militari non potranno essere finanziate con tale aiuto finanziario.

ANNESSO II

Lista negativa

La lista negativa consiste di quanto segue:

Bevande alcoliche
Tabacco lavorato e non lavorato
Reattori nucleari, materiali e combustibili radioattivi
Petrolio grezzo e prodotti derivati
Perle, pietre preziose e semi-preziose, oro, argento e platino
Beni ed attrezzature militari
Beni e servizi di origine giordana
Viveri e derrate alimentari
Beni di consumo di lusso
I beni finanziati con il presente programma dovranno rimanere in Giordania.

368.

Ouagadougou, 11 gennaio 1993

Protocollo d'Accordo tra Italia e CILSS per il progetto di assistenza tecnica al Segretariato Esecutivo del Comitato Permanente Interstatale di lotta contro la siccità nel Sahel (CILSS). III fase (ATI 3). Con Allegato

(Entrata in vigore: 11 gennaio 1993)

AMBASCIATA D'ITALIA

PROTOCOLE D'ACCORD

Projet d'Assistance Technique au Secrétariat Exécutif du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (C. I. L. S. S.) III Phase (ATI 3)

LE COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL, ci-après dénommé CILSS, d'une part,

et

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ITALIEN, DIRECTION GENERALE POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, ci-après dénommé DGCS d'autre part

CONSIDERANT l'attention particulière qu'accorde la République d'Italie au CILSS et à ses Etats Membres dans la lutte contre la désertification et pour la mise en oeuvre d'une politique cohérente de sécurité alimentaire;

CONSIDERANT les liens étroits de coopération existants entre le CILSS et la République d'Italie;

CONSIDERANT la volonté des deux parties de renforcer et de poursuivre leurs liens de cooperation et de collaboration;

TENANT COMPTE des résultats jugés positifs et encourageants de la 1ère et 2ème Phase du Projet d'Assistance Technique Italienns au CILSS

ONT CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Le Ministère des Affaires Etrangères Italien, Direction Générale pour la Coopération au Développement et le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel s'engagent à collaborer en vue de la poursuite du projet d'Assistance Technique au Secrétariat Exécutif pour

une troisième phase (ATI III) d'une durée de 24 mois à partir de la date de la signature.

Article 2

Les buts du Projet sont de fournir une assistance technique au Secrétariat Exécutif du CILSS afin de renforcer ses capacités dans le domaine de la coordination des politiques agro-alimentaires et de lutte contre la désertification, au niveau régional, et d'améliorer les connaissances de certains comportements et stratégies du monde rural.

Article 3

Prestations italiennes

1. En vue de réaliser ce projet, la DGCS :

- Fournira au CILSS une assistance technique de haut niveau, dont le Responsable dépend directement du Secrétaire Exécutif. Cette assistance assurera la liaison entre les parties contractantes du présent accord ;

- versera au CILSS la somme de 2.635.900.000 lires italiennes (deux milliards six cent trente cinq millions neuf cent mille lires italiennes) équivalent - au taux de change de 1 FCFA = 4,3 lires - à 613.000.000 FCFA (six cent treize millions FCFA) qui servira à financer exclusivement les activités liées au projet notamment :

* Le fonctionnement de l'Assistance Technique Italienne au Secrétariat Exécutif.

* La réalisation du "Programme d'Etudes" en collaboration avec un Institut italien de recherche sur la base d'une convention qui sera préparée ultérieurement d'une manière ad hoc.

2. La contribution italienne au montant indiqué ci-dessus, ne prévoit pas d'ajustement aux variations des coûts prévus.

3. Tout solde non dépensé apparaissant à l'achèvement du projet sera restitué ou tenu à la disposition de la DGCS pour utilisation dans le même ou dans d'autres programmes conjoints en concertation avec le CILSS.

Article 4

Versements

1. La contribution de 2.635.900.000 lires italiennes équivalente à 613.000.000 FCFA sera versée au CILSS en deux tranches de la façon suivante :

- La première tranche de 1.317.950.000 lires italiennes (un milliard trois cent dix-sept millions neuf cent cinquante mille lires italiennes) équivalent à 306.500.000 F CFA (trois cent six millions cinq cent mille FCFA) sera payee apres la signature du présent accord, au moment du perfectionnement administratif dudit accord par la Partie Italienne.

- La deuxième tranche de 1.317.950.000 lires italiennes (un milliard trois cent dix-sept millions neuf cent cinquante mille lires italiennes) équivalent à 306.500.000 F CFA (trois cent six millions cinq cent mille FCFA) sera payee douze (12) mois après la signature du présent accord, sur présentation des rapports d'activité et des comptes rendus financiers.

2. Le décompte final ainsi que les décomptes intermédiaires seront présentés en FCFA selon les postes prévus dans le Budget figurant en annexe.

Article 5

Engagements du CILSS

Le CILSS s'engage a

1. Ouvrir deux comptes speciaux avec signature du Secrétaire Exécutif et visa des chèques par le Responsable du Projet ATI III (ou par l'expert du projet en cas d'absence du Responsable). Les specimen de signature de l'ordonnateur et le visa du Responsable ATI, qui sont les instruments obligatoires des mouvements, seront déposés auprès de la Banque dépositaire des fonds. Ces deux comptes seront intitulés "Projet Assistance Technique Italienne - ATI III" (lettres A, b1, C, D du budget en annexe) et "Programme d'Etudes Italie-CILSS" (lettre b2 du budget en annexe).

2. Assurer le fonctionnement du projet sur la base des disponibilités du poste budgétaire A (fonctionnement de l'Assistance Technique) et supporter les frais de location, de téléphone, d'électricité et d'eau des bureaux ATI ainsi que les charges de fonctionnement du CILSS sur le poste budgétaire D (fonds de gestion CILSS).

3. Affecter le personnel de support au projet (qui sera recruté par le CILSS) en accord avec la Partie Italienne.

4. Informer officiellement les gouvernements des Etats membres du CILSS de la participation financière de la DGCS à la réalisation du Projet.

5. Faire contresigner par le Responsable de l'Assistance Technique Italienne aupres du CILSS (ou par l'expert du projet en cas d'absence du Responsable) tous les mandats de

paiements qui seront suivis par les originaux du bon de commande du CILSS ainsi que de la requête d'achat/paiement des experts ATI. Le CILSS fournira aussi sur base mensuelle une copie conforme des relevés bancaires des comptes concordés à la date du dernier jour du mois comptable.

6. Concerter avec la DGCS toutes les modifications importantes relatives à l'exécution du projet.

7. Assurer l'administration et la comptabilité des fonds fournis par la DGCS pour la réalisation du projet, conformément au présent accord, à son propre règlement financier et aux autres reglements pertinents.

8. Envoyer en deux exemplaires à la DGCS a la fin de chaque année financière, ainsi qu'à la fin du projet, des rapports d'activité du projet et des comptes rendus financiers.

Il est convenu d'autre part que

9. A tout moment, pendant la durée du présent accord, la DGCS et le CILSS pourront décider d'un commun accord de s'écarter du plan de travail ou du budget du projet et d'apporter les modifications nécessaires au plan d'opérations, à condition de rester dans le cadre des objectifs du projet et dans les limites des fonds disponibles. S'il y a lieu, le calendrier des versements visés a l'article 4.1 ci-dessus pourra être revise dans de telles occasions.

10. Pour l'acquisition des biens durables, le CILSS lancera des appels d'offres en conformité avec ses règlements financiers. Il s'efforcera d'acheter, dans la mesure du possible, des biens durables nécessaires au projet dans les pays du CILSS. En cas d'impossibilité, le CILSS lancera des appels d'offres en Italie. Si cela s'avère techniquement non realisable ou si ces appels d'offres n'obtiennent pas de reponses valables selon les règlements du CILSS, ce dernier pourra lancer des appels d'offres dans d'autres pays.

11. Après l'approbation de ce Protocole d'Accord, le CILSS, en accord avec la DGCS, procedera a la signature de la convention avec l'Institut italien chargé de réaliser le Programme d'Etudes qui sera considérée comme une partie intégrante du present accord.

12. Le CILSS mettra à la disposition du projet ATI III l'équipement acheté dans le cadre des précédents projets de l'Assistance Technique Italienne (matériel de bureau, voitures, ordinateurs, meubles, etc.). A la fin du projet ATI III l'équipement sera rétrocédé au CILSS sauf avis contraire d'une eventuelle prolongation de l'Assistance Technique Italienne au Secrétariat Exécutif.

Article 6

Autres engagements du CILSS : information de la DGCS

1. Le CILSS transmettra à la DGCS les rapports annuels sur l'état d'avancement du projet, ainsi que les comptes rendus financiers.

2. A la fin du projet qui fait l'objet du présent accord, le CILSS remettra à la DGCS un rapport final sur sa réalisation comprenant les résultats d'une mission éventuelle d'évaluation du projet.

3. Pour vérifier l'avancement des activités et contrôler les comptes rendus financiers, il sera institué une commission mixte (composée des fonctionnaires du CILSS et de la DGCS) qui se réunira semestriellement.

4. Le CILSS portera à la connaissance de la DGCS tout fait important ou toute décision importante touchant le projet.

Article 7

Validité-Avenant

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Les engagements concernant le poste budgétaire D couvriront aussi bien des dépenses antérieures à la date de la signature du présent accord, que celles à venir. De toute façon, ces dépenses devront être préventivement autorisées par le Responsable ATI III (ou par l'expert du projet en cas d'absence du Responsable) sur indication de la DGCS. Les dépenses préfinancées par la Coopération Italienne depuis le 1er Janvier 1992 seront remboursées selon leur nature sur le poste A et/ou D du budget ATI III. Les dépenses de clôture du projet ATI II seront payées sur la ligne budgétaire D du projet ATI III.

Il peut être dénoncé par communication écrite de l'une des parties à l'autre, moyennant préavis de six (6) mois.
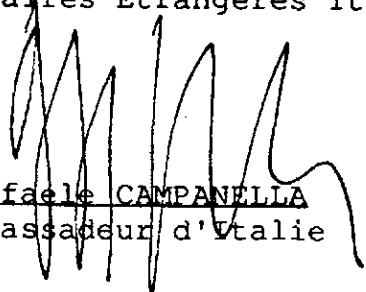
Un décompte des dépenses encourues serait alors soumis à la DGCS. Le montant versé en plus des dépenses effectives serait remboursé sur un compte à indiquer par la DGCS. Si les dépenses effectives étaient supérieures aux montants déjà versés par la DGCS, la différence serait transférée par la DGCS au CILSS.

Tout avenant au présent accord fera l'objet d'un simple échange de lettres entre les parties.
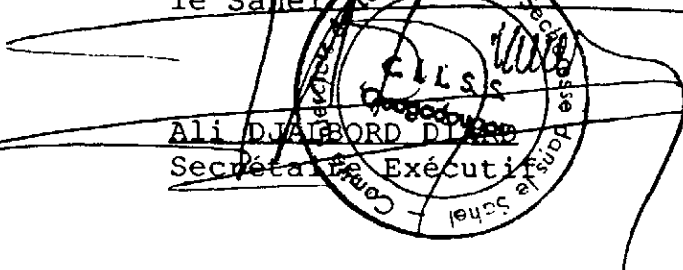
En foi de quoi, les soussignés dûment accrédités ont apposé leur signature au présent accord.

Fait à Ouagadougou en six exemplaires en langue française,

le 11 Janvier 1993

Pour le Ministre des Affaires Etrangères Italien

Raffaele CAMPANELLA
Ambassadeur d'Italie

Pour le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

Ali DJALBORD DIARD
Secrétaire Exécutif

Annexe - Budget projet ATI 3

PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE ITALIENNE - PHASE III (ATI 3)

		Quant.	C. Unit.	Total (X 1000 Fr. CFA)	Total (X 1000 Lit.)
A) FONCTIONNEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE ITALIENNE					
a1 - Secrétariat					
a1.1 - Secrétaire de direction	m/h	24	200	4 800	20 640
a1.2 - Secrétaire sténo-dactylo	m/h	24	110	2 640	11 352
a2 - Chauffeur	m/h	24	60	1 440	6 192
a3 - Achat de voiture		forfait		10 000	43 000
a4 - Fonctionnement					
a4.1 - Véhicule		forfait		3 000	12 900
a4.2 - Bureau		forfait		4 000	17 200
a5 - Missions					
a5.1 - Indemnités	m/h	350	40	14 000	60 200
a5.2 - Voyages		forfait		11 500	49 450
TOTAL A				51 380	220 934
B) PROGRAMME D'ETUDES					
b1 - 1ère phase - Définiticn Plans Opérationnels					
b1.1 - Equipe CILSS/ATI					
b1.1.1 - Indemnités missions	j/h	90	35	3 150	13 545
b1.1.2 - Honoraires		forfait		2 000	8 600
b1.2 - Consultant DGCS					
b1.2.1 - Indemnités missions	j/h	45	35	1 575	6 773
b1.2.2 - Honoraires	j/h	45	75	3 375	14 512
b1.2.3 - Voyages d'avion int.	h	1	800	800	3 440
b1.2.4 - Voyages Sahels		forfait		1 000	4 300
Sub-total b1				11 900	51 170
b2 - 2ème phase - Exécut: Programme d'Etudes					
b2.1 - Equipe italienne					
b2.1.1 - Honoraires senior	j/h	905	75	67 875	291 862
b2.1.2 - Honoraires junior	j/h	615	35	21 525	92 558
b2.1.3 - Indemnités senior	j/h	765	35	26 775	115 132
b2.1.4 - Indemnités junior	j/h	555	35	19 425	83 528

PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE ITALIENNE - PHASE III (ATI3)

		Quant.	C. Unit.	Total (X 1000 Fr. CFA)	Total (X 1000 Lit.)
b2.1.5 - Forfait junior		forfait		29 250	125 775
b2.1.6 - Voyages internationaux		52	800	41 600	178 880
b2.1.7 - Voyages nation. Sahel		forfait		13 500	58 050
b2.1.8 - Voyages nation. Italie		forfait		6 000	25 800
b2.2 - Equipe Sahélienne					
b2.2.1 - Honor. et indem. senior	m/h	17	1000	17 000	73 100
b2.2.2 - Honor. et indemn. junior	m/h	56	600	33 600	144 480
b2.2.3 - Voyages nationaux		forfait		13 500	58 050
b2.3 - Suivi CILSS					
b2.3.1 - Indemnités de missions	j/h	150	35	5 250	22 575
b2.3.2 - Voyages Sahel	n	15	100	1 500	6 450
b2.4 - Dispositif d'enquête					
b2.4.1 - Personnel (enquêteurs)	m/h	116	80	9 280	39 904
b2.4.2 - Personnel superviseurs	m/h	28	120	3 360	14 448
b2.4.3 - Equipem. - bureau-docum.		forfait		22 000	94 600
b2.4.4 - Divers		forfait		4 500	19 350
b2.5 - Préparation ateliers					
b2.5.1 - Indemn. participants	j/h	140	25	3 500	15 050
b2.5.2 - Organisation		forfait		1 400	6 020
b2.6 - Frais de gestion IIA	15%			51 100	219 730
b2.7 - Edition et expédition documents		forfait		36 000	154 800
Subtotal b2				427 940	1 840 142
TOTAL B				439 840	1 891 312
C) - DIFFUSION DES INFORMATIONS					
c1 - Honoraires consultants	j/h	200	75	15 000	64 500
c2 - Indemnités consultants	j/h	300	35	10 500	45 150
c3 - Voyages internationaux	n	10	800	8 000	34 400
c4 - Voyages Sahel		forfait		5 000	21 500
c5 - Organisation conférence		forfait		9 000	38 700
c6 - Divulgation information		forfait		8 400	36 120
TOTAL C				55 900	240 370
D) - FONDS DE GESTION CILSS				65 880	283 284
TOTAL FINANCEMENT CILSS (A+B+C+D)				613 000	2 635 900

TAUX DE CHANGE 1 FCFA = 4,3 LIRES

Ambasciata d'Italia
Abidjan

Codice Mittente: 357.01.00

13. GEN. 1993

(numero di protocollo e data)

Posizione:

Oggetto: Firma del Protocollo d'Accordo Italia-CILSS per il Programma di Assistenza Tecnica al Segretariato Esecutivo del CILSS IIIa Fase (ATI3) (Ouagadougou 11 gennaio 1993).

Riferimenti: Telegramma di questa Ambasciata n. 13 del 12 gennaio 1993

Indicare nella risposta la data, il numero di protocollo, la Direzione, l'Ufficio e la posizione

TELESPRESSO indirizzato a:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.C.S. I - VII
Servizio del Contenzioso Diplomatico
Trattati e Affari Legislativi I - II
R O M A

AMBASCIATA D'ITALIA
DAKAR - YAOUNDE' - CONAKRY

A seguito di quanto telegrafato, trasmetto il testo dell'Accordo Italia-CILSS per il Programma di Assistenza Tecnica al Segretariato Esecutivo del CILSS IIIa Fase (ATI3), firmato a Ouagadougou l'11 gennaio 1993;

Per l'Ufficio I e VII della D.G.C.S. e per le Ambasciate in indirizzo si trasmette inoltre il testo delle allocuzioni pronunciate e del comunicato stampa diramato in tale occasione.

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO
UFFICIO TRATTATI
29 GEN. 1993
registrato in arrivo

Alleg.
N.

Prog. CILSS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ACCORDO

**PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA
AL SEGRETARIATO ESECUTIVO DEL
COMITATO PERMANENTE INTER-STATALE
DI LOTTA CONTRO LA SICCITA NEL SAHEL (C.I.L.S.S)
- III FASE (ATI 3) -**

IL COMITATO PERMANENTE INTERSTATALE DI LOTTA CONTRO LA SICCITA' NEL SAHEL, in appresso denominato CILSS, da una parte,

e

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO, DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, in appresso denominato DGCS, d'altra parte

IN CONSIDERAZIONE della particolare attenzione rivolta dalla Repubblica Italiana al CILSS ed ai suoi Stati Membri per quanto riguarda la lotta contro la desertificazione e l'attuazione di una politica coerente di sicurezza alimentare;

IN CONSIDERAZIONE degli stretti vincoli di cooperazione esistenti tra il CILSS e la Repubblica Italiana;

IN CONSIDERAZIONE della volontà di entrambe le Parti di rafforzare e continuare i loro vincoli di cooperazione e di collaborazione;

TENENDO CONTO dei risultati, considerati positivi ed incoraggianti, della prima e della seconda fase del Progetto di Assistenza Tecnica Italiana al CILSS,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ed il Comitato Permenente inter-statale di Lotta contro la siccità nel Sahel s'impegnano a collaborare in vista dell'attuazione del progetto di Assistenza tecnica al Segretariato Esecutivo per una terza fase (ATI III),di una durata di 24 mesi a partire dalla data della firma.

Articolo 2.

Gli scopi del progetto sono di fornire un'assistenza tecnica al Segretariato Esecutivo del CILSS al fine di rafforzare le sue capacità nel settore del coordinamento

delle politiche agro-alimentari e della lotta contro la desertificazione, a livello regionale, e di migliorare le conoscenze di alcuni comportamenti e strategie del mondo rurale.

Articolo 3

Prestazioni italiane

1. Al fine di realizzare questo progetto la DGCS:

- Fornirà al CILSS un'assistenza tecnica ad alto livello, il cui responsabile sarà direttamente dipendente dal Segretario Esecutivo. Tale assistenza assicurerà un collegamento tra le Parti contraenti al presente Accordo;

- verserà al CILSS un importo di 2.635.900.000 lire italiane (due miliardi seicentotrentacinque milioni novecento mila lire italiane) equivalenti - al tasso di cambio di 1 FCFA=4,3 lire - a 613.000.000 FCFA (seicento tredici milioni di FCFA) per finanziare esclusivamente le attività collegate al progetto, in particolare:

* il funzionamento dell'Assistenza Tecnica Italiana al Segretariato Esecutivo.

* La realizzazione del "Programma di Studi" in collaborazione con un Istituto Italiano di ricerca sulla base di una Convenzione che sarà ulteriormente predisposta ad hoc.

2. Il contributo italiano all'importo indicato sopra non prevede adeguamenti alle variazioni dei costi previsti.

3. Ogni saldo non speso rimanente al completamento del progetto, sarà restituito o tenuto a disposizione della DGCS per essere utilizzato nello stesso Progetto o in altri programmi congiunti in concertazione con il CILSS.

Articolo 4

Rate

1. Il contributo di 2.635.900.000 di lire italiane equivalente a 613.000.000 FCFA sarà versato al CILSS in due rate come segue:

- la prima rata di 1.317.950.000 lire italiane (un miliardo trecento diciassette milioni novecento cinquantamila lire italiane) equivalenti a 306.500.000 F CFA (trecentosei milioni cinquecentomila FCFA)

sarà pagata dopo la firma del presente Accordo, all'atto del perfezionamento amministrativo dell' Accordo da parte italiana.

- la seconda rata di 1.317.950.000 lire italiane (un miliardo trecento diciassette milioni novecento cinquanta mila lire italiane) equivalenti a 306.500.000 FCFA (trecentosei milioni cinquecentomila FCFA) sarà pagato dodici (12) mesi dopo la firma del presente Accordo, dietro presentazione dei rapporti di attività e dei rendiconto finanziari.

2. Il rendiconto finale nonché i rendiconti intermedi saranno espressi in FCFA secondo i capitoli indicati nel Bilancio preventivo allegato.

Articolo 5

Impegni del CILSS

Il CILSS s'impegna a:

1. Aprire due conti speciali con la firma del Segretario Esecutivo ed il visto degli assegni del Responsabile del Progetto ATI III (o dell'esperto del progetto in caso di assenza del Responsabile). Il modello di firma dell'ordinatore ed il visto del Responsabile ATI sono gli strumenti obligatori per i movimenti e dovranno essere depositati presso la Banca di Deposito dei fondi. Questi due conti saranno denominati "Progetto Assistenza Tecnica Italiana - ATI III" (lettere A, b1, C, D del Bilancio allegato) e "Programma di Studi Italia-CILSS" (lettera b2 del bilancio allegato).

2.Assicurare il funzionamento del progetto in base alle disponibilità del capitolo di bilancio A (funzionamento dell'Assistenza Tecnica) ed imputare i costi di affitto, di telefono, di elettricità e di acqua degli uffici ATI nonché gli oneri di gestione del CILSS sul capitolo di bilancio D (fondo di gestione CILSS).

3. Fornire personale di supporto (reclutato dal CILSS) al Progetto, di comune accordo con la Parte italiana.

4. Informare ufficialmente i governi degli Stati membri del CILSS riguardo alla partecipazione finanziaria della DGCS alla realizzazione del Progetto.

5. Fare contro-firmare, dal Responsabile dell'Assistenza Tecnica Italiana presso il CILSS (o dall'esperto del progetto in caso di assenza del Responsabile) tutti i mandati di pagamento, a cui seguiranno gli originali del buono di ordinazione del

CILSS, nonché la richiesta di acquisto/pagamento degli esperti ATI. Il CILSS fornirà altresì, su base mensile, una copia conforme degli estratti bancari dei conti approvati alla data dell'ultimo giorno del mese contabile.

6. Concertare con la DGCS ogni importante modifica relativa all'esecuzione del progetto.

7. Provvedere all'amministrazione ed alla contabilità dei fondi forniti dalla DGCS per la realizzazione del Progetto, in conformità con il presente accordo, con il suo regolamento finanziario e con altri regolamenti pertinenti.

8. Inviare in due esemplari alla DGCS, alla fine di ciascun anno finanziario, nonché alla fine del Progetto, i rapporti sulle attività del Progetto ed i rendiconti finanziari.

E' convenuto d'altra parte che:

9. In qualunque momento, durante la durata del presente accordo, la DGCS ed il CILSS potrano decidere di comune accordo di discostarsi dal piano di lavoro o dal bilancio del progetto, e di apportare le necessarie modifiche al piano operativo, a condizione di rimanere nell'ambito degli obiettivi del progetto e nei limiti dei fondi disponibili. In queste circostanze, lo scadenzario delle rate di cui all'articolo 4.1 sopra, potrà, se del caso, essere riveduto.

10. Al fine dell' acquisto di beni durevoli, il CILSS effettuerà licitazioni in conformità con i suoi regolamenti finanziari, sforzandosi di acquistare , nella misura del possibile, i beni durevoli necessari al progetto nei paesi del CILSS. Qualora ciò sia impossibile, il CILSS effettuerà licitazioni in Italia. Se ciò non è tecnicamente fattibile o se queste licitazioni non ottengono risposte valide secondo i regolamenti del CILSS, potranno essere effettuate licitazioni da part del CILSS in altri paesi.

11. A seguito dell'approvazione del presente Protocollo di Accordo, il CILSS, di comune accordo con la DGCS, procederà alla firma della Convenzione con l'Istituto italiano incaricato di realizzare il Programma di studi che sarà considerato parte integrante del presente Accordo.

12. Il CILSS metterà a disposizione del progetto ATI III l'equipaggiamento acquistato nel quadro dei precedenti progetti dell'Asssistenza Tecnica Italiana

(materiale d'ufficio, autovetture, calcolatori elettronici, mobilia ecc.). Al termine del Progetto ATI III, l'equipaggiamento sarà ri-trasferito al CILSS salvo parere contrario per un eventuale prolungamento dell'Assistenza Tecnica Italiana al Segretariato Esecutivo.

Articolo 6

Altri impegni del CILSS: aggiornamento della DGCS

1. Il CILSS trasmetterà alla DGCS i rapporti annuali sullo stato di avanzamento del Progetto, nonché i conti finanziari.

2. Al termine del Progetto che é oggetto del presente Accordo, il CILSS consegnerà alla DGCS un rapporto finale sulla sua realizzazione comprendente i risultati di un'eventuale missione di valutazione del Progetto.

3. Per verificare l'avanzamento delle attività e controllare i conti finanziari, sarà istituita una Commissione mista (composta dai funzionari del CILSS e della DGCS) che si riunirà semestralmente.

4. Il CILSS farà conoscere alla DGCS ogni fatto o decisione importante relativa al Progetto.

Articolo 7

Validità - Clausola addizionale

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

Gli impegni relativi al capitolo di bilancio D copriranno sia le spese precedenti alla data della firma del presente accordo sia le spese future.In ogni modo, tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile ATI III (o dall'esperto del progetto in caso di assenza del Responsabile) dietro indicazione della DGCS. Le spese pre-finanziate dalla Cooperazione Italiana a partire dal 1 gennaio 1992 saranno rimborsate a seconda della loro natura, sul capitolo A e/o D del bilancio preventivo ATI III. Le spese di chiusura del progetto ATI II saranno pagate sulla linea di bilancio D del progetto ATI III.

L' Accordo può essere denunciato mediante comunicazione scritta di ciascuna delle Parti all'altra, con un preavviso di sei (6 mesi)

Un estratto delle spese incorse sarà in tal caso presentato alla DGCS. L'importo versato in eccedenza delle spese effettive dovrà essere rimborsato in un conto che sarà indicato dalla DGCS. Se le spese effettive sono superiori agli importi già versati dalla DGCS, la differenza sarà trasferita dalla DGCS al CILSS.

Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà ooggetto di un semplice scambio di lettere tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente accreditati, hanno apposto la loro firma al presente Accordo.

Fatto a Ouagadougou in sei esemplari in lingua francese , l'11 gennaio 1993.

Per il Ministro degli Affari Esteri Italiano

Raffaele Campanella
Ambasciatore d'Italia

Per il Comitato Permanente Inter-statale di Lotta contro la Siccità nel Sahel

Ali Djalbord Diard
Segretario Esecutivo

Allegato: - Bilancio preventivo Progetto ATI 3

PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ITALIANA - FASE III(ATI 3)

		Quant.	C.Unit.	Totale (X 1000 Fr.CFA)	Totale (X 1000 Lit.)
A) FUNZIONAMENTO ASSISTENZA TECNICA ITALIANA					
a1- Segretariato					
a1.1 Segretaria di direzione	m/u	24	200	4 800	20 640
a1.2 Segretaria steno-dattilo	m/u	24	110	2 640	11 352
a2 - Autista	m/u	24	60	1 440	6 192
a3 - Acquisto di autovettura		forfettario		10 000	43 000
a4 - Funzionamento					
a4.1 Veicolo		forfettario		3 000	12 900
a4.2 Ufficio		forfettario		4 000	17 200
a5 - Missioni					
a5.1 - Indennità	g/u	350	40	14 000	60 200
a5.2 - Viaggi		forfettario		11 500	49 450
TOTALE A				51 380	220 934
B) PROGRAMMA DI STUDI					
b1. 1a fase - Definizione Piani Operativi					
b1.1 Squadra CILSS/ATI					
b1.1.1- Indennità missioni	g/u	90	35	3 150	13 545
b1.1.2- Onorari		forfettario		2 000	8 600
b.1.2. Consulente DGCS					
b1.2.1 - Indennità missioni	g/u	45	35	1 575	6 773
b1.2.2 - Onorari	g/u	45	75	3 375	14 512
b1.2.3 - Viaggi aerei int.	n	1	800	800	3 440
b1.2.4 - Viaggi Sahel		forfettario		1 000	4 300
Sub-totale b1				11 900	51 170
b2 - 2a fase - Esecuz. Programma di Studi					
b2.1 - Squadra italiana					
b2.1.1 - Onorari senior	g/u	905	75	67 875	291 862
b2.1.2 - Onorari junior	g/u	615	35	21 525	92 558
b2.1.3 - Indennità senior	g/u	765	35	26 775	115 132
b2.1.4 - Indennità junior	g/u	555	35	19 425	83 528

PROGETTO D'ASSISTENZA TECNICA ITALIANA -FASE III (AT13)

b2.1.5-Forfettario junior/	forfettario			29 250	125 775
b2.1.6-Viaggi internazionali	n	52	800	41 600	178 880
b2.1.7-Viaggi nazion.Sahel	forfettario			13 500	58 050
b2.1.8-Viaggi nazion.Italia	forfettario			6 000	25 800
b2.2 - Squadra Saheliana					
b2.2.1-Onorari e indenn.senior	m/u	17	1000	17 000	73 100
b2.2.2-Onorari e indenn.junior	m/u	56	600	33 600	144 480
b2.2.3-Viaggi nazionali	forfettario			13 500	58 050
b2.3 - Monitoraggio CILSS					
b2.3.1-Indennità di missioni	g/u	150	35	5 250	22 575
b2.3.2-Viaggi Sahel	n	15	100	1 500	6 450
b2.4 Mezzi di ricerca					
b2.4.1- Ricercatori	m/u	116	80	9 280	39 904
b2.4.2-Personale supervisore	m/u	28	120	3 360	14 448
b2.4.3- Equipaggiam. - Ufficio-docum.	forfettario			22 000	94 600
b2.4.4- Varie	forfettario			4 500	19 350
b2.5 Preparazione laboratori					
b2.5.1-Indenn.partecipanti	g/u	140	25	3 500	15 050
b2.5.2-Organizzazione	forfettario			1 400	6 020
b2.6 Spese di gestione IIA	15%			51 100	219 730
b2.7 Composizione e spedizione documenti	forfettario			36 000	154 800
Subtotale b2				427 940	1840 142
TOTALE B				439 840	1891 312

C) DIVULGAZIONE INFORMAZIONI

c1 - Onorari consulenti	g/u	200	75	15 000	64 500
c2 - Indennità consulenti	g/u	300	35	10 500	45 150
c3 - Viaggi internazionali	n	10	800	8 000	34 400
c4 - Viaggi Sahel	forfettario			5 000	21 500
c5 - Organizzazione conferenza	forfettario			9 000	38 700
c6 - Divulgazione informazioni	forfettario			8 400	36 120
TOTALE C				55 900	240 370
D) FONDI DI GESTIONE CILSS				65 880	283 284
TOTALE FINANZIAMENTO CILSS (A+B+C+D)				613 000	2635 900

TASSO DI CAMBIO 1 FCFA = 4,3 LIRE

369.

Vienna, 5 febbraio 1993

Conferenza straordinaria congiunta relativa al Trattato sulle forze convenzionali in Europa e all'Atto conclusivo del negoziato sulla consistenza degli effettivi delle forze armate convenzionali in Europa

(Entrata in vigore: 5 febbraio 1993)

7 — Libreria - Suppl ord alla *G U* n 164

VIENNA
5 febbraio 1993

CONFERENZA STRAORDINARIA CONGIUNTA RELATIVA AL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA E ALL'ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

1. Su richiesta della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca è stata convocata a Vienna il 5 febbraio 1993 una Conferenza Straordinaria congiunta ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 e della Sezione VII, paragrafo 4, dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 luglio 1992.

2. Alla Conferenza Straordinaria congiunta:

(a) gli Stati Parte hanno concordato il Documento degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa e i suoi Annessi, allegati al presente documento; e

(b) gli Stati partecipanti hanno adottato il Documento degli Stati partecipanti all'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa e il suo Annesso, allegato al presente documento.

3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi trasmetterà il presente documento, unitamente ai Documenti allegati e ai loro Annessi, in tutte le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a tutti gli Stati Parte del Trattato e agli Stati partecipanti all'Atto Conclusivo.

DOCUMENTO
DEGLI STATI PARTECIPANTI ALL'ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, in qualità di Stati partecipanti all'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 luglio 1992, d'ora in avanti denominati gli Stati partecipanti,

Impegnati a dare piena applicazione all'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 luglio 1992, d'ora in avanti denominato l'Atto Conclusivo, in corrispondenza ai mutamenti storici avvenuti in Europa successivamente alla firma dell'Atto Conclusivo,

Richiamando in tale contesto l'impegno assunto nel paragrafo 4 della Dichiarazione di Ventidue Stati firmata a Parigi il 19 novembre 1990, a mantenere le sole capacità militari necessarie a prevenire la guerra e ad assicurare una difesa efficace, e a tenere presente la interrelazione fra capacità militari e dottrine, e confermando la loro adesione a tale impegno,

Essendosi riuniti a Vienna il 5 febbraio 1993 in una Conferenza Straordinaria congiunta presieduta dalla Repubblica Ellenica, ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2 del Trattato e della Sezione VII, paragrafo 4, dell'Atto Conclusivo,

Hanno adottato quanto segue:

1. Le intese, le notifiche, le conferme e gli impegni contenuti o cui si fa riferimento nel presente Documento e nel suo Annesso rispondono ai requisiti necessari perché la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca attuino pienamente le misure enunciate nell'Atto Conclusivo.

2. In tale contesto, gli Stati partecipanti prendono nota dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Governo della Repubblica Slovacca, del 12 gennaio 1993, sui Principi e sulle Procedure di Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa e dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa, come trasmessi il 20 gennaio 1993 dalla Repubblica Ceca a tutti gli Stati partecipanti. A tale riguardo, l'Articolo II (paragrafo 3) di tale Accordo e il Protocollo sui Limiti Nazionali al Personale di tale Accordo contengono le conferme, le informazioni e gli impegni necessari.

3. Gli Stati partecipanti confermano le intese specificate nell'Annesso al presente Documento.

4. Gli Stati partecipanti confermano tutte le decisioni e raccomandazioni adottate dal Gruppo Consultivo Congiunto relative all'Atto Conclusivo.

5. Il presente Documento non modifica in alcun modo le misure adottate dagli Stati partecipanti all'Atto Conclusivo.

6. Le misure adottate nel presente Documento sono politicamente vincolanti. In ragione di ciò, il presente Documento non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il presente Documento avrà effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del Documento degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa concordato dagli Stati Parte alla Conferenza Straordinaria congiunta il 5 febbraio 1993.

7. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi trasmetterà copie conformi del presente Documento e del suo Annesso, il cui originale è in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco, a tutti gli Stati partecipanti.

ANNESSO SULLE NOTIFICHE RELATIVE AL TRATTATO

A. Gli Stati Parte prendono nota delle seguenti notifiche della Repubblica Ceca come trasmesse il 29 gennaio 1993:

1. Livelli massimi valevoli per le dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

2. Obblighi di riduzione nelle categorie di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

3. Quantitativi di carri armati e veicoli corazzati da combattimento designati per la conversione a fini non militari;

4. Elenco dei punti di entrata/uscita;

5. Elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto;

6. Numero del nullaosta diplomatico;

7. Lingue ufficiali;

8. Quota passiva di ispezioni per il primo anno del periodo di riduzione;

9. Quota attiva di ispezioni per il primo anno del periodo di riduzione (riveduta il primo febbraio 1993);

10. Conteggio degli aerei distrutti come conseguenza di un incidente;

11. Armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato e trattenuti fuori dal territorio della Repubblica Ceca (riveduta il primo febbraio 1993);

12. Elenco dei siti di riduzione della Repubblica Ceca;

13. Quantitativi globali di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo;

14. Quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato e in attesa di esportazione/riesportazione; e

15. Quantitativi e tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ritirati dal servizio e ridotti durante i precedenti 12 mesi.

Gli Stati Parte prendono nota inoltre che, con la sua Nota Verbale del 29 gennaio 1993, la Repubblica Ceca ha informato "tutte le Delegazioni presso il Gruppo Consultivo Congiunto che i dati relativi al Ministero della Difesa, allo Stato Maggiore, al Comando Militare Occidentale, al Comando Militare Centrale e a tutte le formazioni e unità ad essi subordinate contenuti nello Scambio di Informazioni presentato dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca il 15 dicembre 1992 sono validi per le Forze Armate della Repubblica Ceca fino a quando non saranno stati sostituiti con un successivo scambio di informazioni della Repubblica Ceca".

B. Gli Stati Parte prendono nota delle seguenti notifiche della Repubblica Slovacca come trasmesse il 29 gennaio 1993 (1-11) e il 4 febbraio 1993 (12 e 13);

1. Livelli massimi valevoli per le dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato e limite numerico nazionale al personale militare (riveduta il 2 febbraio 1993);

2. Obblighi di riduzione nelle categorie di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (riveduta il 2 febbraio 1993);

3. Quantitativi di carri armati e veicoli corazzati da combattimento designati per la conversione a fini non militari;

4. Elenco dei punti di entrata/uscita sul territorio della Repubblica Slovacca (riveduta il 2 febbraio 1993);

5. Elenco degli ispettori;

6. Numero del nullaosta diplomatico permanente;

7. Lingue ufficiali;

8. Quota passiva di ispezioni per il primo anno del periodo di riduzione;

9. Quota attiva di ispezioni per il primo anno del periodo di riduzione (riveduta il 2 febbraio 1993);

10. Quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in attesa di esportazione/riesportazione e trattenuti fuori dal territorio della Repubblica Slovacca (riveduta il 2 febbraio 1993);

11. Quantitativi e tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ritirati dal servizio e ridotti durante i precedenti 12 mesi;

12. Quantitativi globali di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo; e

13. Quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato e trattenuti fuori dal territorio della Repubblica Slovacca.

Gli Stati Parte prendono nota inoltre che, con la sua Nota Verbale del 29 gennaio 1993, la Repubblica Slovacca ha informato "tutte le Delegazioni presso il Gruppo Consultivo Congiunto che i dati relativi al Comando Militare Orientale e a tutte le formazioni e unità ad esso subordinate contenuti nello Scambio di Informazioni presentato dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca il 15 dicembre 1992 sono validi per le Forze Armate della Repubblica Slovacca fino al prossimo scambio di informazioni della Repubblica Slovacca nel marzo 1993".

ANNESSO SULLE INTESE RELATIVE AL TRATTATO

1. Si intenderà che il primo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"la Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,".

2. Si intenderà che i "gruppi di Stati Parte" cui si fa riferimento nel paragrafo 1(A) dell'Articolo II del Trattato siano composti :

"dalla Repubblica d'Armenia, dalla Repubblica d'Azerbaigian, dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica di Georgia, dalla Repubblica di Kazakistan, dalla Repubblica di Moldova, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Federazione Russa, dalla Repubblica Slovacca, dall'Ucraina e dalla Repubblica d'Ungheria,"

e

"dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia."

3. Nell'Articolo IV del Trattato:

si intenderà che la prima frase del paragrafo 2 reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, della Repubblica di Belarus, del Regno del Belgio, della Repubblica Ceca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, quella parte della Repubblica di Kazakistan entro l'area di applicazione, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le isole Azzorre e Madera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, il Distretto Militare di Mosca e la porzione del Distretto Militare del Volga-Urali sul proprio territorio ad occidente dei Monti Urali, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e in seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:"

- si intenderà che la prima fase del paragrafo 3 reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, della Repubblica di Belarus, del Regno del Belgio, della Repubblica Ceca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, la Repubblica Slovacca, quella parte del territorio dell'Ucraina

comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e in seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 4 reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, del Regno del Belgio, della Repubbblica Ceca, la Repubblica Federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e in seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano:"

4. Nel paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, e senza pregiudizio per un'eventuale revisione da parte del Gruppo Consultivo Congiunto della sua scala di ripartizione delle spese conformemente al paragrafo 2(F) dell'Articolo XVI del Trattato, si intenderà che l'espressione "2,34% a carico della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca" reciti "1,56% a carico della Repubblica Ceca" e "0,78% a carico della Repubblica Slovacca."

DOCUMENTO DEGLI STATI PARTE
DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, che sono Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Impegnati a raggiungere gli obiettivi e dare applicazione alle prescrizioni del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato, in corrispondenza ai mutamenti storici avvenuti in Europa successivamente alla firma del Trattato,

Richiamando in tale contesto l'impegno assunto nel paragrafo 4 della Dichiarazione Congiunta di Ventidue Stati firmata a Parigi il 19 novembre 1990, a mantenere le sole capacità militari necessarie a prevenire la guerra e ad assicurare una difesa efficace ed a tenere presente la interrelazione fra capacità militari e dottrine, e confermando la loro adesione a tale impegno,

Essendosi riuniti a Vienna il 5 febbraio 1993 in una Conferenza Straordinaria congiunta presieduta dalla Repubblica Ellenica, ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato e della Sezione VII, paragrafo 4 dell'Atto Conclusivo,

Hanno concordato quanto segue:

1. Si considererà che le intese, le notifiche, le conferme e gli impegni contenuti o cui si fa riferimento nel presente Documento e nei suoi Annessi, rispondono ai requisiti necessari perché la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca pienamente esercitino i diritti e adempiano agli obblighi come enunciati nel Trattato e nei relativi documenti connessi.

2. In tale contesto, gli Stati Parte prendono nota dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Ceca e il Governo della Repubblica Slovacca, del 12 gennaio 1993, sui Principi e sulle Procedure di Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa e dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa e dei Protocolli di tale Accordo, come trasmessi il 20 gennaio 1993 dalla Repubblica Ceca a tutti gli Stati Parte del Trattato. A tale riguardo, gli Articoli I, II (paragrafo 2), III (paragrafi 1-3), e gli Articoli IV-VII di tale Accordo, il Protocollo sui Livelli Massimi Valevoli per le Dotazioni di Armamenti ed Equipaggiamenti Convenzionali Limitati dal Trattato della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca, il Protocollo concernente i Veicoli Corazzati Gittaponte in Unità Attive, il Protocollo sugli Armamenti ed Equipaggiamenti Convenzionali Limitati dal Trattato Designati per la Conversione a Fini Non Militari, e il Protocollo sulle Quote Attive e Passive di Ispezioni a Siti Dichiarati per la Prima Fase del Periodo di Riduzione di tale Accordo, e i paragrafi 2 e 3 del Protocollo sugli Obblighi di Riduzione di tale Accordo contengono le conferme, le informazioni, e gli impegni necessari.

3. Gli Stati Parte prendono nota delle notifiche della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca elencate nell'Annesso al presente Documento sulle Notifiche Relative al Trattato.

4. Gli Stati Parte confermano le intese specificate nell'Annesso al presente Documento sulle Intese Relative al Trattato.

5. Gli Stati Parte confermano tutte le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Gruppo Consultivo Congiunto relative al Trattato.

6. Il presente Documento non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte come enunciati nel Trattato e nei relativi documenti connessi.

7. Il presente Documento entrerà in vigore all'atto della firma da parte di tutti gli Stati Parte.

8. Il presente Documento, unitamente ai suoi Annessi, che ne fanno parte integrante, in tutte le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che trasmetterà copie conformi del presente Documento a tutti gli Stati Parte.

ANNESSO SULLE INTESE RELATIVE ALL'ATTO CONCLUSIVO

1. Resta inteso che nel primo paragrafo del preambolo dell'Atto Conclusivo il riferimento alla "Repubblica Federativa Ceca e Slovacca" viene cancellato e che a tale elenco vengono aggiunte la "Repubblica Ceca" e la "Repubblica Slovacca" nell'ordine alfabetico appropriato.

2. Resta inteso che nell'elenco degli Stati partecipanti, riportato nella Sezione II, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo, il riferimento alla "Repubblica Federativa Ceca e Slovacca" viene cancellato e che a tale elenco vengono aggiunte la "Repubblica Ceca" e la "Repubblica Slovacca" nell'ordine alfabetico appropriato.

3. Resta inteso che nell'elenco cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2 la Repubblica Ceca ha un limite nazionale al personale pari a 93.333 e la Repubblica Slovacca ha un limite nazionale al personale pari a 46.667.

370.

Berna, 24 febbraio 1993

Accordo quadro tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali

(Entrata in vigore: 26 aprile 1993)

Accordo quadro
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
per la cooperazione transfrontaliera
delle collettività ed autorità regionali e locali

Il Governo della Repubblica italiana

e

il Consiglio federale svizzero,

nell'intento di agevolare l'applicazione della Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali

e consci dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera delle collettività e degli enti regionali e locali per una sempre più stretta cooperazione europea,

convengono quanto segue :

Art. 1

Le Parti si adopereranno per favorire le iniziative delle collettività e degli enti regionali e locali volte ad instaurare e sviluppare la collaborazione transfrontaliera.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per collettività ed enti regionali e locali:

a) per quanto riguarda l'Italia: le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.
La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti locali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con la Svizzera, è di 25 chilometri dalla frontiera italo-svizzera;

b) per quanto riguarda la Svizzera: i cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché i loro comuni, i consorzi e le associazioni di comuni, i consorzi di regioni, i patriziati, le regioni di montagna e i consorzi di servizi e d'opere.

Art. 3

1 Le materie che potranno formare oggetto di accordi ed intese ai sensi del presente Accordo sono le seguenti:

a) svilùppo urbano e regionale;
b) trasporti e comunicazioni;
c) energia;
d) protezione della natura e dell'ambiente;
e) insegnamento e cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di loro competenza;
f) formazione, orientamento e riqualificazione professionale;
g) igiene e sanità;
h) cultura e sport;
i) protezione civile e aiuto reciproco in caso di catastrofe;
l) turismo;
m) problemi dei lavoratori frontalieri;
n) promozione di attività economiche e commerciali;
o) attività inerenti ai parchi transfrontalieri, al trattamento dei rifiuti, alla costruzione di fogne e di canalizzazioni;
p) miglioramento delle strutture agrarie;
q) infrastrutture sociali.

2 In tale ambito e nei limiti delle competenze attribuite dal diritto interno di ciascuna Parte, le collettività e gli enti regionali e locali potranno stipulare accordi ed intese di collaborazione transfrontaliera.

3 Le Parti concorderanno l'eventuale seguito da dare per procedere all'ampliamento della predetta lista, tenendo conto degli sviluppi che potrebbero intervenire sul piano interno.

Art. 4

1 Gli accordi e le intese saranno stipulati nel rispetto delle procedure previste da ognuna delle Parti.

2 Gli accordi e le intese non possono essere interpretati in modo tale da modificare o rendere privi d'effetto gli accordi di cooperazione transfrontaliera già esistenti sotto diverse forme tra le Parti del presente Accordo, né incidere sulla facoltà delle Parti stesse di concludere accordi in materia.

3 Gli oneri finanziari derivanti dagli anzidetti accordi e intese e dalle conseguenti iniziative di attuazione non sono a carico delle amministrazioni centrali delle Parti.

Art. 5

Eventuali questioni concernenti l'applicazione e l'interpretazione degli accordi e delle intese stipulate dalle collettività ed enti regionali e locali ai sensi del presente Accordo potranno essere esaminate dalle Parti facendo ricorso alla via diplomatica.

Art. 6

1 Il presente Accordo ha durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti con preavviso di sei mesi.

2 L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti costituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti interni.
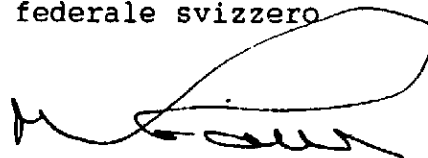
Fatto a Berna il 24 febbraio 1993 in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Franco Ferretti

Per il Consiglio
federale svizzero

Mathias Krafft

371.

Kampala, 16 marzo 1993

Accordo di cooperazione per lo sviluppo economico tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda

(Entrata in vigore: 16 marzo 1993)

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda

DESIDEROSI di rafforzare gli attuali legami di amicizia tra i Governi ed i popoli dei due Paesi

CONCORDI sull'opportunità di sviluppare i loro rapporti economici sulla base di reciproche relazioni fondate su un vantaggio reciproco

INTENZIONATI a rafforzare la cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi per disporre di una base più ampia per i loro mutui rapporti, hanno convenuto quanto segue:

ART. I

Le due Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per promuovere la cooperazione allo sviluppo.

ART. II

Nell'adempimento delle proprie responsabilità il Governo della Repubblica Italiana realizzerà la cooperazione allo sviluppo attraverso:

(a) la concessione di prestiti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo;

(b) l'invio di esperti italiani per l'esecuzione di compiti operativi e di consulenza;

(c) la concessione di borse di studio ai cittadini ugandesi per studio o formazione in Italia o in qualsiasi altro Paese da concordarsi fra i due Governi;

(d) la promozione, e, ove necessario, il finanziamento di studi e di progetti relativi allo sviluppo economico dell'Uganda;

(e) la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni estremamente favorevoli o in alcuni casi su basi di donazione;

(f) la creazione di centri di addestramento professionale, di specializzazione e di ricerca;

(g) l'utilizzazione di volontari del Servizio Civile italiano;

(h) ogni altra forma di cooperazione concordata dalle due Parti.

ART. III

Le Parti contraenti si impegnano a stipulare intese ed accordi specifici per definire il "modus operandi" relativo a progetti e programmi che le Parti contraenti realizzeranno. Gli accordi di cui sopra relativi ai progetti saranno parte integrante del presente Accordo.

ART. IV

Il presente Accordo non interferisce con gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti da impegni internazionali.

ART. V

Il Governo della Repubblica Italiana:

(a) stipulerà il contratto di lavoro tra ogni singolo esperto ed il Ministero degli Affari Esteri italiano, nel quale saranno stabilite le condizioni dei loro compiti;

(b) pagherà gli stipendi, le spese di viaggio internazionali in e dall'Uganda degli esperti e delle loro famiglie, come pure le relative indennità ed altre spese accessorie non previste altrove nel presente Accordo, conformemente al contratto di lavoro;

(c) addestrerà e preparerà così come necessario gli esperti per i loro compiti;

(d) procurerà materiali ed attrezzature per l'uso professionale degli esperti.

ART. VI

Il Governo della Repubblica dell'Uganda:

(a) concederà gratuitamente visti di entrata e di uscita e qualsiasi altro permesso necessario agli esperti italiani ed alle loro famiglie;

(b) fornirà un alloggio conveniente agli esperti ed alle loro famiglie;

(c) fornirà locali adatti ad uso ufficio, servizi di segreteria e attrezzature per servizi postali, telefonici e telegrafici per gli esperti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

(d) fornirà assistenza medica e odontoiatrica agli esperti ed alle loro famiglie nella misura prevista per i funzionari di pari grado del Governo dell'Uganda;

(e) fornirà indennità di trasferta nel corso di viaggi ufficiali così come sono previste per funzionari di grado simile del Governo dell'Uganda ed il trasporto ufficiale o un'indennità così come prevista per i funzionari di pari grado nel Governo della Repubblica dell'Uganda.

ART. VII

Il Governo della Repubblica dell'Uganda inoltre:

(a) esonererà il personale della cooperazione tecnica dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri relativi a merci importate in Uganda per l'uso ufficiale e personale degli esperti.
Qualora una delle merci importate in esenzione doganale venga ceduta in Uganda in forma che non sia quella di dono, tale imposta dovrà essere pagata secondo tariffa fissata dalla legge ugandese al momento di cessazione.

(b) tali esperti avranno il permesso di importare e di registrare un'automobile in Uganda senza pagare i dazi doganali o altra tassa paragonabile al momento della prima registrazione, tranne la normale tassa di registrazione.

ART. VIII

IL Governo della Repubblica dell'Uganda si impegna a non tassare mezzi finanziari appartenenti agli esperti italiani a condizione che l'origine di tali fondi sia esterna.

ART. IX

Gli esperti italiani saranno esentati dalle responsabilità civili e penali nel caso di atti ed ommissioni commessi durante lo svolgimento delle funzioni ufficiali a meno che siano il risultato di una grave negligenza.

ART. X

Nel caso di arresto o detenzione per un motivo qualsiasi di esperti o membri delle loro famiglie, l'Ambasciata d'Italia in Kampala dovrà essere informata immediatamente di tale azione.

ART. XI

Qualora una crisi internazionale dovesse compromettere la sicurezza di cittadini stranieri in Uganda, gli esperti e le loro famiglie dovranno ricevere la stessa assistenza per il rimpatrio che viene concessa al personale diplomatico.

ART. XII

Il Governo della Repubblica dell'Uganda assicurerà che agli esperti ed alle loro famiglie venga accordato un trattamento pari al loro grado ed in conformità alle Leggi e Regolamenti della Repubblica dell'Uganda.

ART. XIII

I necessari accordi relativi a borse di studio ed addestramento menzionati nel presente Accordo saranno presi tramite scambio di lettere concordate separatamente dalle Autorità competenti.

ART. XIV

I due Governi si impegneranno ad assicurare che dopo un adeguato periodo da stabilirsi di volta in volta, e a seconda dei programmi, il personale italiano sarà gradualmente sostituito da cittadini ugandesi, al cui addestramento e specializzazione verrà data priorità conformemente ad uno specifico programma.

ART. XV

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici prestabiliti.

ART. XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore per un periodo di 1 (uno) anno e sarà rinnovato per un periodo di uguale durata salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

ART. XVII

Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di cooperazione tecnica del 22 febbraio 1984 e qualsiasi altro accordo sullo stesso tema tra i due Paesi.

A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

REDATTO a Kampala il 16/3/93, in lingua italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Alessandro Carmine

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

372.

Lusaka, 16 marzo 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia per la gestione dei fondi originati dalla vendita dei beni sotto il «Commodity Aid» a dono

(Entrata in vigore: 16 marzo 1993)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA PER LA GESTIONE DEI FONDI ORIGINATI DALLA VENDITA DI BENI SOTTO IL "COMMODITY AID" A DONO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in Lusaka
dr. Giovanni Mingazzini

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
rappresentato dal Ministro delle Finanze
dr. Emmanuel G. Kasonde

in seguito denominati le "Parti":

VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" e' stato fimato in data 29 novembre 1990 un Protocollo Finanziario, in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 15 (quindici) miliardi di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Zambia di beni e servizi connessi prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

VISTO che il Governo della Repubblica dello Zambia ha costituito un Comitato di Gestione, in seguito denominato "Comitato", presieduto da un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espletera' tutte le attivita' necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Zambia attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 6 del "Protocollo";

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sara' destinato a costituire il "Fondo di Contropartita" in Kwacha, in seguito denominato "F.D.C.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tale "F.D.C." e' essenziale per perseguire una efficace politica economica in Zambia e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo";

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Questo accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti" per la costituzione, il deposito, la programma-zione, l'allocazione, l'esborso, la commercializzazione e l'utilizzo del "F.D.C." generato dalla vendita in Zambia dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo".

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire fra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche da applicare:

   - ai "F.D.C.", relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati fra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

   - ai "F.D.C." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione, stipulati fra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione del "F.D.C." generato a seguito di programmi commerciali. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi per quanto possibile, devono rispettare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di beni e servizi connessi, cosi' come stabilito dal "Protocollo".

2. A tale fine le "Parti" convengono di costituire il "F.D.C." sulla base della parita' valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi stessi, cioe' al prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi, riferito ad una determinata quantita', convertito in Kwacha al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo del "F.D.C.", la seguente procedura standard sara' adottata per quanto riguarda il prezzo, la quantita' ed il tasso di cambio:

   a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
   Le "Parti" dovranno stabilire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in Kwacha dei beni e servizi connessi che dovra' essere commisurato al prezzo di mercato in Zambia, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato in Zambia; comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi ai beneficiari locali non dovra' in ogni caso superare il controvalore in Kwacha, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo di acquisto il lire italiane degli stessi.
   Le "Parti" entro ottobre di ciascun anno, organizzeranno una riunione allo scopo di definire i prezzi proposti per l'anno successivo.

I prezzi stabiliti saranno riesaminati in ogni quadrimestre e corretti qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore - al 15%. Nell'eventualita' che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard di una determinata merce, il prezzo di tale merce, ai fini della creazione del "F.D.C.", sara' il prezzo su base CIF Destino Lusaka.

b) Quantita' delle merci.
La quantita' delle merci, da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita, sara' riferito alle ispezioni di scarico effettuate dalla S.G.S. Societa' Generale di Sorverglianza SpA, in base alla quantita' netta pervenuta alla destinazione in Zambia.

c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in Kwacha sara' il tasso ufficiale in vigore alla data dell'aggiudicazione finale di cui all'art. 3 punto 4 del "Protocollo". Il "F.D.C." deve essere pagato entro tre mesi dalla data di presa in consegna delle merci da parte dell'utilizzatore finale, o dal "Responsabile" del "Comitato". Nel caso che il pagamento sia dilazionato oltre tre mesi fino ad un massimo di 12 mesi, il tasso applicabile sara' il tasso ufficiale corrente alla data di ogni pagamento.

3. Il Governo della Repubblica dello Zambia depositera', o provvedera' a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "Conto Corrente Speciale" infruttifero in Kwacha presso la Zambia National Commercial Bank, denominato "Italian Countervalue Funds", in seguito denominato "I.C.F.", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali.
I depositi saranno effettuati immediatamente dopo i pagamenti di cui al precedente articolo 2.c.

ARTICOLO 3

ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono che, in accordo con l'art. 6 del "Protocollo" e con quanto gia' convenuto nella Terza Sessione della Commissione Mista Italo Zambiana, i "I.C.F." saranno utilizzati esclusivamente per finanziare i costi locali dei progetti di cooperazione italiana. Le "Parti" convengono che il Governo della Repubblica dello Zambia utilizzi i "I.C.F." quali risorse aggiuntive del bilancio statale per la realizzazione di tale obiettivo. Il Governo italiano sottoporra' al Governo della Repubblia dello Zambia, entro settembre di ciascun anno, un promemoria contenente proposte per l'utilizzo dei "I.C.F." e proiezioni della generazione di "I.C.F." per l'anno successivo. Il Governo della Repubblica dello Zambia potra' utilizzare questi dati nella preparazione del bilancio statale.

2. Le "Parti" si riuniranno regolarmente per riesaminare le spese dal "Conto Corrente Speciale" e per verificarne la conformita' al suindicato obiettivo. A tal fine le "Parti" si impegnano a costituire un "Comitato Misto di Gestione", in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui fara' parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.D., di cui all'art. 3.1 del "Protocollo".

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alle date di scadenza previste dai finanziamenti ai progetti approvati saranno ritrasferiti entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "Conto Corrente Speciale" dal quale erano stati prelevati tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

2. Il Governo della Repubblica dello Zambia e' autorizzato, nel caso in cui un beneficiario sia insolvente, ad applicare penali o altre misure necessarie al recupero degli ammontari dovutigli.

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il Governo della Repubblica dello Zambia, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un rapporto circa: (a) i depositi nel "Conto Corrente Speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "Conto Corrente Speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa e (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovra' essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo.

2. Il Governo italiano, tramite l'esperto di cui all'art. 3, punto 1 del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalita' di utilizzazione dei fondi da parte delle entita' beneficiarie e chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente dei libri contabili relativi ai fondi ricevuti, di presentare, secondo le modalita' prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attivita' condotte. Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "Conto Corrente Speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovra' essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

3. Le "Parti" convengono che il Governo italiano puo' suggerire particolari misure, convenute con il Governo della Repubblica dello Zambia, per assicurare la conformita' con la gestione finanziaria e le esigenze di contabilizzazione.

4. Il Governo della Repubblica dello Zambia, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attivita' realizzata con i "I.C.F." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovra' anche produrre la seguente documentazione:

a) descrizione e durata del programma;

b) spese del programma;

c) piano di esborso e di presentazione dei rapporti parziali e del rapporto finale.

5. Nell'eventualita' che una qualsiasi spesa dei "I.C.F." non sia convalidata da provante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformita' con il presente Accordo, il Governo della Repubblica dello Zambia si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, di ridepositare prontamente ovvero far ridepositare nell'apposito "Conto Corrente Speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sara' in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformita' con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma tra le "Parti" e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti", tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti stabiliti nella premessa.

2. Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavvizo scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualita' che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per il "I.C.F." generati, depositati o prelevati dal "Conto Corrente Speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo puo' essere modificato mediante reciproco accordo scritto dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica dello Zambia possono designare appositi funzionari quali responsabili di qualsiasi problema relativo al presente Accordo, previo avviso scritto all'altra parte di tale designazione.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "I.C.F.".

Fatto a Lusaka il sedici marzo millenovecentonovantatre in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica dello Zambia

Per il Governo della
Repubblica Italiana

373.

Roma, 18 marzo 1993

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine Con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 18 marzo 1993)

(1) Gli Allegati di natura tecnica (Tab. SACE) non vengono pubblicati.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

The Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "Italian Government"), and the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "Philippine Government"), in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the rescheduling of the foreign debt of the Philippines, signed in Paris on 20th June, 1991, have agreed as follows.

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

i) the commercial and financial debts, for principal and contractual interest, due to Italy from the Philippine Government or one of its agencies, organizations or institutions or covered by a guarantee of payment of the Philippine Government or of one of its agencies, organizations or institutions within the period 1st July, 1991 - 31st March, 1993, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 1st April, 1984 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE");

ii) the debts for principal and interest due to Italy from the Philippine Government within the period 1st July, 1991 - 31st March, 1993, and not paid, relating to the Agreements between the Italian Government and the Philippine Government concluded on 10th June, 1985, on 10th September, 1987 and on 6th July, 1990 according to Paris Club Agreed Minutes, dated 20th December,

1984, 22nd January 1987 and 26th May, 1989 (excluding payments of the remaining 25% of interest referred to in Article VII of the mentioned bilateral Agreement dated 6th July, 1990).

The above mentioned debts, listed in the Annexes, which are part of the present Agreement, could be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in Article I will be repaid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Philippine Government through the Central Bank of the Philippines (hereinafter referred to as "Bank"), acting as its fiscal agent to "SACE", in 14 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 31st July, 2000 and the last one on 31st January, 2007.

ARTICLE III

1) The Philippine Government undertakes to cause the Bank, acting as its fiscal agent, to pay to "SACE" interest due under this Agreement.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:
i) at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts or financial conventions under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 5,45% p.a. from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE;
ii) at the rate of 5,45% p.a. from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debt.

3) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half yearly (31st January - 31st July) beginning on 31st July 1993.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to previous Articles II and III, 3, the Philippine Government shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the rate envisaged in previous Article III, 2 ii) increased by 1 percentage point p.a.

ARTICLE V

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which Philippines' debts are referred to in the Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.
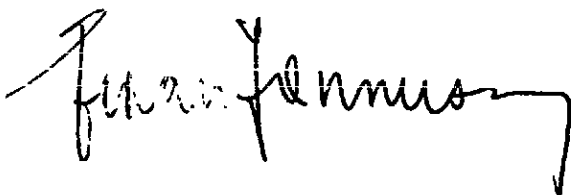
ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 18th March 1993 in two originals, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Il Governo della Repubblica Italiana,(di seguito denominato come il "Governo italiano") ed il Governo della Repubblica delle Filippine (di seguito denominato come il "Governo delle Filippine") nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale sul riscaglionamento del debito estero delle Filippine firmato a Parigi il 20 giugno 1991, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscaglionamento :

i) dei debiti finanziari e commerciali, in capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo delle Filippine o da una delle sue agenzie, organizzazioni o istituzioni, o che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo delle Filippine o di una delle sue agenzie, organizzazioni o istituzioni, nell'arco del periodo 1 luglio 1991 - 31 Marzo 1993 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi, e/o all' esecuzione di lavori, nonchè a convenzioni finanziarie concluse anteriormente al 1 aprile 1984 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano,prevista, secondo la legislazione italiana, da parte della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione(di seguito denominata "SACE");

ii) dei debiti in capitale ed interessi dovuti all'Italia dal Governo delle Filippine nel periodo 1 luglio 1991 - 31 marzo 1993 e non pagati, relativi agli Accordi tra il Governo italiano ed il Governo delle Filippine conclusi il 10 giugno 1985, il 10 Settembre 1987

ed il 6 luglio 1990 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi in data 20 dicembre 1984, 22 gennaio 1987 e 26 maggio 1989 (ad esclusione dei pagamenti del rimanente 25% di interesse di cui all'Articolo VII del menzionato Accordo bilaterale in data 6 luglio 1990).

I summenzionati debiti, elencati negli Annessi che sono parte del presente Accordo, potranno essere riveduti con il consenso reciproco di entrambe le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno ripagati - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo delle Filippine attraverso la Banca centrale delle Filippine (in appresso denominata la "Banca"), agente come suo rappresentante fiscale nei confronti della SACE,in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 luglio 2000 e l'ultima il 31 gennaio 2007.

ARTICOLO III

1) Il Governo delle Filippine s'impegna fare in modo che la Banca, che agisce in qualità di suo rappresentante fiscale, paghi alla "SACE" gli interessi dovuti in base al presente Accordo.

2) Tale interesse maturerà durante il periodo decorrente dalla scadenza iniziale fino al completo rimborso del debito e sarà calcolato come segue:

i) al tasso espressamente stipulato per i pagamenti successivi alla scadenza nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in conformità con le quali il debito é stato stipulato oppure, qualora nessun tasso d'interesse sia stato stabilito, al tasso del 5,45% annuo dalla data di decorrenza del debito fino alla data del risarcimento da parte della SACE;

ii) al tasso del 5,45% annuo dalla data del risarcimento da parte della SACE fino al rimborso completo del debito.

3) Tale interesse sarà trasferito semestralmente, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, (31 gennaio - 31 luglio) a decorrere dal 31 luglio 1993.

ARTICOLO IV

Nel caso, per qualunque motivo, di pagamento differito degli importi dovuti secondo i precedenti Articoli II e III, 3 il Governo delle Filippine pagherà e trasferirà alla "SACE" gli interessi calcolati al tasso previsto nel precedente Articolo III, 2 ii) incrementati di un punto in percentuale annuo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo non pregiudica ne i vincoli giuridici previsti dal diritto comune né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti delle Filippine all'Articolo I del presente Accordo. Di conseguenza nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualunque modifica di tali contratti e/o convenzioni finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma, il 18 marzo 1993, in due originali, in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica della Filippine

374.

Roma, 30 marzo 1993

Accordo di ristrutturazione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia Con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 30 marzo 1993)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 23rd July, 1992 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:
a) the debts for both principal and interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Zambia within the period 1st July, 1992 - 31st March, 1995 and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia (hereinafter referred to as "GRZ") concluded on 25th January, 1984 and 10th September, 1986 according to Paris Club Agreed Minutes dated 16th May, 1983, 20th July, 1984 and 4th March, 1986;
b) the arrears on debts indicated in paragraph a) above, as at 30 th June, 1992 and not yet paid.

The above debts are listed in the Annex A to the present Agreement; this Annex may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "GRZ" to "SACE" as follows:

-	1/10/1994	0,85%
-	1/4/1995	0,89%
-	1/10/1995	0,94%
-	1/4/1996	0,98%
-	1/10/1996	1,02%
-	1/4/1997	1,07%
-	1/10/1997	1,11%
-	1/4/1998	1,16%
-	1/10/1998	1,21%
-	1/4/1999	1,26%
-	1/10/1999	1,31%
-	1/4/2000	1,36%
-	1/10/2000	1,41%
-	1/4/2001	1,47%
-	1/10/2001	1,52%
-	1/4/2002	1,58%
-	1/10/2002	1,64%
-	1/4/2003	1,70%
-	1/10/2003	1,76%
-	1/4/2004	1,82%
-	1/10/2004	1,88%
-	1/4/2005	1,95%
-	1/10/2005	2,01%
-	1/4/2006	2,08%
-	1/10/2006	2,15%
-	1/4/2007	2,22%
-	1/10/2007	2,29%
-	1/4/2008	2,36%
-	1/10/2008	2,44%
-	1/4/2009	2,51%
-	1/10/2009	2,59%
-	1/4/2010	2,67%
-	1/10/2010	2,75%
-	1/4/2011	2,84%
-	1/10/2011	2,92%
-	1/4/2012	3,00%
-	1/10/2012	3,10%
-	1/4/2013	3,19%
-	1/10/2013	3,28%
-	1/4/2014	3,37%
-	1/10/2014	3,47%
-	1/4/2015	3,57%
-	1/10/2015	3,67%
-	1/4/2016	3,77%
-	1/10/2016	3,87%
-	1/4/2017	3,99%

ARTICLE III

1) The "GRZ" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in previous Article I unpaid at maturity.
2) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at

the rate of 5,37 % p.a. and of 0,1 % p.a. as regards debts respectively payable in Italian Lire and U.S. Dollars.
3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half-yearly (1st April - 1st October) starting on 1st October, 1993.

ARTICLE IV

1) The debts for interest, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the "GRZ" concluded on 22nd March, 1991 according to Paris Club Agreed Minute dated 12th July, 1990, due as at 30th June, 1992 and not yet paid to "SACE" from Zambia (excluding interest referred to in Article IV paragraphs 1) and 2) of said Agreement dated 22nd March, 1991) and due within the period 1st July, 1992 - 31st March, 1995 (Annex B) will be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions, by the "GRZ" to "SACE" in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 15th May, 1999 and the last one on 15th November, 2003.
2) For the deferred payment, the "GRZ" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest which shall be calculated on any debt mentioned in previous paragraph 1) unpaid at maturity.
3) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 15,70 % p.a. and of 4,35 % p.a. as regards debts respectively payable in Italian Lire and U.S. Dollars.
4) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (15th May - 15th November) starting on 15th November, 1993.

ARTICLE V

1) The 70% of interest, referred to in Article IV of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the "GRZ" concluded on 22nd March, 1991 and not paid (Annex C), will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "GRZ" to "SACE" in 6 equal and successive annual instalments, the first of which shall fall due on 31st March, 1995 and the last one on 31st March 2000.
2) For the deferred payment, the "GRZ" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest which shall be calculated on debts mentioned in previous paragraph 1) unpaid at maturity.

3) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt at the rate of 13,85% p.a. and of 4,35 % p.a. as regards debts respectively payable in Italian Lire and in U.S. Dollars.
4) The aforesaid interest shall be transferred, in the currencies' established in the contracts or in the financial Conventions. half-yearly (31st March - 30th September) starting on 30th September, 1993.

ARTICLE VI

1) The debts for both principal and interest relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or execution of works as well as to financial Conventions concluded after 1st January, 1983 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under Italian Law due as at 30th June, 1992 and not paid (Annex D), will be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions, by the "GRZ" to "SACE" as follows:

- 15% before 31st December, 1992;
- 10% before 30th June, 1993;
- 10% before 31st December, 1993;
- 15% before 30th June, 1994;
- 15% before 31st December, 1994;
- 35% before 31st March, 1995.

2) For the deferred payment, the "GRZ" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest which shall be calculated on any debt mentioned in previous paragraph 1) unpaid at maturity.
3) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 6,60% p.a. as regards debts payable in U.S. Dollars.
4) The aforesaid interest shall be transferred, in the currency established in the contracts or in the financial Conventions, at the same dates of the settlement of the debt.

ARTICLE VII

1) The debts for both principal and interest relating to Government Loans as per financial Conventions between the "GRZ", the Bank of Zambia and Mediocredito Centrale signed after 1st January, 1983 due as at 30th June, 1992 and not paid (Annex E), will be transferred, in the currencies established in the financial Conventions, by the "GRZ" to Mediocredito Centrale as follows:

- 15% before 31st December, 1992;
- 10% before 30th June, 1993;
- 10% before 31st December, 1993;
- 15% before 30th June, 1994;
- 15% before 31st December, 1994;
- 35% before 31st March, 1995.

2) For the deferred payment, the "GRZ" undertakes to pay and to transfer to Mediocredito Centrale interest which shall be calculated on any debt mentioned in previous paragraph 1) unpaid at maturity.
3) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 1,50 % p.a. and of 1,50 % p.a. as regards debts respectively payable in ECU and U.S. Dollars.
4) The aforesaid interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions, at the same dates of the settlement of the debt.

ARTICLE VIII

The "GRZ" undertakes to transfer to "SACE" and to Mediocredito Centrale not later than 31st October, 1992 all the amounts due as at 23rd July. 1992 and not yet paid to "SACE" and to Mediocredito Centrale relating to debts not covered by this Agreement.
Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE IX

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement the "GRZ" shall pay and transfer interest calculated as follows:
- for debts due to "SACE", at the annual rates respectively envisaged in previous Article IV paragraph 3), increased by 0,3 percentage points;
- for debts due to Mediocredito Centrale, at the rate of 1,8% p.a..

ARTICLE X

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Zambia's debts are referred to in this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE XI
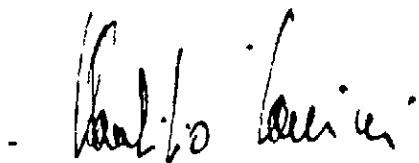
i) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st April, 1993 up to 31st March, 1994 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 5, of the Agreed Minute signed in Paris on 23rd July, 1992 have been fulfilled.

ii) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st April, 1994 up to 31st March 1995 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 6, of the Agreed Minute signed in Paris on 23rd July, 1992 have been fulfilled.

ARTICLE XII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome, on 30th March, 1993, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Zambia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 luglio 1992 dai Paesi partecipanti alla riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione :

a) dei debiti, per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dallo Zambia, per il periodo 1 luglio 1992 - 31 Marzo 1995 e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia (in appresso denominato "GRZ") conclusi il 25 gennaio 1984 ed il 10 Settembre 1986, in conformità con i Processi Verbali del Club di Parigi in data 16 maggio 1983, 20 luglio 1984 e 4 marzo 1986;

b) degli arretrati sui debiti indicati al paragrafo a) di cui sopra, alla data del 30 giugno 1992 e non ancora pagati.

I sopracitati debiti sono elencati nell'Annesso A al presente Accordo; tale Annesso può essere modificato di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal "GRZ" alla "SACE" come segue:

- 1/10/1994 0.85%
- 1/4/1995 0.89%
- 1/10/1995 0.94%
- 1/4/1996 0.98%
- 1/10/1996 1.02%
- 1/4/1997 1.07%
- 1/10/1997 1.11%
- 1/4/1998 1.16%
- 1/10/1998 1.21%
- 1/4/1999 1.26%

- 1/10/1999	1.31%
- 1/4/2000	1.36%
- 1/10/2000	1.41%
- 1/4/2001	1.47%
- 1/10/2001	1.52%
- 1/4/2002	1.58%
- 1/10/2002	1.64%
- 1/4/2003	1.70%
- 1/10/2003	1.76%
- 1/4/2004	1.82%
- 1/10/2004	1.88%
- 1/4/2005	1.95%
- 1/10/2005	2.01%
- 1/4/2006	2,08%
- 1/10/2006	2.15%
- 1/4/2007	2.22%
- 1/10/2007	2.29%
- 1/4/2008	2.36%
- 1/10/2008	2.44%
- 1/4/2009	2.51%
- 1/10/2009	2.59%
- 1/4/2010	2.67%
- 1/10/2010	2.75%
- 1/4/2011	2.84%
- 1/10/2011	2.92%
- 1/10/2012	3.00%
- 1/10/2012	3.10%
- 1/4/2013	3.19%
- 1/10/2013	3.28%
- 1/4/2014	3.37%
- 1/10/2014	3.47%
- 1/4/2015	3.57%
- 1/10/2015	3.67%
- 1/4/2016	3.77%
- 1/10/2016	3.87%
- 1/4/2017	3.99%

ARTICOLO III

1) Il "GRZ" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi per ritardato pagamento che saranno calcolati su ogni debito menzionato al precedente Articolo I e non pagato alla data di scadenza.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo decorrente dalla scadenza fino al saldo completo del debito e saranno calcolati al tasso del 5,37% annuo e dello 0,1 % annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in lire italiane ed in dollari USA.

3) I summenzionati interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 aprile - 1 ottobre) a partire dal 1 ottobre 1993.

ARTICOLO IV

1) I debiti per interessi, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il "GRZ" concluso il 22 marzo 1991, sulla base del Processo Verbale del Club di Parigi in data 12 luglio 1990, dovuti alla data del 30 giugno 1992 e non ancora pagati alla SACE dallo Zambia (ad esclusione degli interessi di cui all'Articolo IV paragrafi 1) e 2) di tale Accordo in data 22 marzo 1991 e dovuti nel periodo 1 luglio 1992 - 31 marzo 1995 (Annesso B) saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie, dal "GRZ" alla "SACE" in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 15 maggio 1999 e l'ultima il 15 novembre 2003.

2) In caso di ritardato pagamento, il "GRZ" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" i relativi interessi che saranno calcolati su ogni debito menzionato nel precedente paragrafo 1) e non pagato alla scadenza.

3) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati al tasso del 15,70% annuo e del 4,35% annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in lire italiane ed in dollari USA.

4) I sopracitati interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (15 maggio-15 novembre)- a partire dal 15 Novembre 1993.

ARTICOLO V

1) Il 70% degli interessi previsti all'Articolo IV dell'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il "GRZ" concluso il 22 marzo 1991 e non pagati (Annesso C), saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie- dal "GRZ" alla "SACE" in 6 rate annuali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 marzo 1995 e l'ultima il 31 marzo 2000.

2) In caso di ritardato pagamento, il "GRZ" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi che saranno calcolati sui debiti menzionati nel precedente paragrafo 1) e non pagati alla scadenza.

3) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito al tasso del 13,85% annuo e del 4,35% annuo, per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in lire italiane ed in dollari USA.

4) I sopracitati interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie semestralmente (31 marzo - 30 Settembre) a partire dal 30 settembre 1993.

ARTICOLO VI

1) I debiti per capitale ed interessi relativi ai contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o per l'esecuzione di lavori, nonché alle Convenzioni finanziarie concluse dopo il 1 gennaio 1983 - con una scadenza originale superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano concessa in base alla Legge italiana dovuta alla data del 30 giugno 1992 e non pagati (Annesso D), saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie, dal "GRZ alla "SACE" come segue:

- 15% entro il 31 dicembre 1992;
- 10% entro il 30 giugno 1993;
- 10% entro il 31 dicembre 1993;
- 15% entro il 30 giugno 1994;
- 15% entro il 31 dicembre 1994;
- 35% entro il 31 marzo 1995.

2) In caso di ritardato pagamento, il "GRZ" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi calcolati su ogni debito menzionato nel precedente paragrafo 1 e non pagato alla scadenza.

3) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati al tasso del 6,60% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili in dollari USA.

4) I sopracitati interessi saranno trasferiti, nella valuta stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie, alle stesse date previste per il pagamento del debito.

ARTICOLO VII

1) I debiti per capitale ed interessi relativi ai crediti di aiuto derivanti dalle Convenzioni finanziarie tra il "GRZ", la Banca di Zambia ed il Mediocredito Centrale firmate dopo il 1 gennaio 1983 e dovuti alla data del 30 giugno 1992 e non pagati (Annesso E), saranno trasferiti nelle valute, stabilite nelle Convenzioni finanziarie, dal "GRZ" al Mediocredito Centrale, come segue:

- 15% entro il 31 dicembre 1992
- 10% entro il 30 giugno 1993
- 10% entro il 31 dicembre 1993
- 15% entro il 30 giugno 1994;
- 15% entro il 31 dicembre 1994;
- 35% entro il 31 marzo 1995.

2) In caso di ritardato pagamento, il "GRZ" si impegna a pagare ed a trasferire al Mediocredito Centrale gli interessi che saranno calcolati sui ogni debito menzionato nel precedente paragrafo 1) e non pagato alla scadenza.

3) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati al tasso dell' 1,50% annuo e dell'1,50% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in ECU ed in dollari USA.

4) I sopracitati interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie, alle stesse date previste per il pagamento del debito.

ARTICOLO VIII

Il "GRZ" si impegna a trasferire alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale non oltre il 31 ottobre 1992 tutti gli importi dovuti alla data del 23 luglio 1992 e non ancora pagati alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale relativi ai debiti non coperti dal presente Accordo.

Tali importi saranno gravati degli interessi di mora.

ARTICOLO IX

In caso, per qualsiasi ragione, di ritardato pagamento degli importi dovuti in base al presente Accordo, il "GRZ" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", ai tassi annuali rispettivamente previsti nel precedente Articolo IV paragrafo 3), maggiorati di 0,3 punti percentuali;

- per i debiti dovuti a Mediocredito Centrale, al tasso dell'1,8% annuo.

ARTICOLO X

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti dello Zambia menzionati nel presente Accordo.Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO XI

i) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo dal 1 aprile 1993 fino al 31 marzo 1994 a patto che le condizioni previste nella Sezione IV, paragrafo 5 del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 luglio 1992, siano state soddisfatte.

ii) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo dal 1 aprile 1994 fino al 31 marzo 1995 a patto che le condizioni previste nella Sezione IV, paragrafo 6 del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 luglio 1992 siano state soddisfatte.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma, il 30 Marzo 1993, in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dello Zambia

375.

Roma, 30 marzo 1993

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina concernente il consolidamento del debito estero argentino di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 19 settembre 1991. Con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 30 marzo 1993)

---

(1) Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO ARGENTINO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 19 SETTEMBRE 1991.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero argentino firmato a Parigi il 19 settembre 1991, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo argentino o dallo stesso garantiti, di enti, organismi o istituti pubblici o dagli stessi garantiti nonchè del settore privato che beneficiano di un contratto di assicurazione del rischio di cambio accordato dal Governo argentino ovvero da enti, organismi o istituti pubblici, in scadenza nel periodo 1/10/1991-30/6/1992 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 10/12/1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente alinea a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30/9/1991 e non regolati;

c) dei debiti, per capitale e interessi, derivanti dagli Accordi italo-argentini sottoscritti il 12/9/1986 ed il 21/11/1988 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 16/1/1985 e del 20/5/1987, in

scadenza nel periodo 1/10/1991 - 30/6/1992 e non regolati;

d) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente alinea c), arretrati al 30/9/1991 e non regolati;

e) dei debiti, per interessi, derivanti dall'Accordo italo-argentino sottoscritto il 21/2/1992 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 21/12/1989, in scadenza nel periodo 1/4/1991-31/3/1992 e non regolati, ad eccezione di quelli indicati al successivo Articolo IV.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c) e d) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - dal Banco Central de la Republica Argentina, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica Argentina (in seguito denominato "Banco"), alla "SACE" in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2002.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo e) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - dal "Banco" alla "SACE" in 4 rate trimestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1992 e l'ultima il 31 marzo 1993.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE", interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo

regolamento totale ai tassi di interesse del 5,85% p.a. e del 12,40% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane.

2) Gli interessi suddetti saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - come segue:

i - in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre), la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1992, per quanto attiene ai debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 1);

ii - alle stesse date di pagamento previste al precedente Articolo II, paragrafo 2) per quanto concerne i debiti indicati nello stesso Articolo II, paragrafo 2).

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a rimborsare alla "SACE" - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - entro e non oltre il 30/6/1992 gli ammontari ancora dovuti a fronte:

i) del 30% delle quote interessi non ristrutturate, menzionate all'Articolo II, paragrafo 3) II) dell'Accordo italo-argentino sottoscritto il 21/2/1992 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 21/12/1989;

ii) del 5% delle quote interessi non ristrutturate, menzionate all'Articolo II, paragrafo 4) b) II) del citato Accordo italo-argentino sottoscritto il 21/2/1992;

iii) degli interessi maturati sino al 31/1/1991 sui debiti di cui al citato Accordo italo-argentino sottoscritto il 21/2/1992.

Per il ritardo nei pagamenti di tali somme rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica Argentina,

tramite il "Banco", regolerà alla "SACE", alla stessa data del pagamento, interessi nella misura indicata al precedente Articolo III, paragrafo 1).

ARTICOLO V

Per l'eventuale ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II, III e IV rispetto alle date ivi previste, il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi agli stessi tassi indicati al precedente Articolo III, paragrafo 1).

ARTICOLO VI
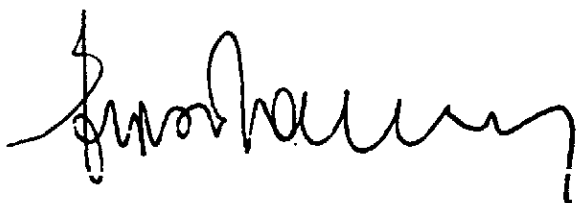
Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti argentini menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso, restando inteso che la sussistenza dei vincoli giuridici originali non comporterà, in alcun caso, una duplicazione dei pagamenti. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti, convenzioni e Accordi in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 30 marzo 1993 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Argentina

376.

Asmara, 24 maggio 1993

Dichiarazione congiunta sulla instaurazione di relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e l'Eritrea

(Entrata in vigore: 24 maggio 1993)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULLA INSTAURAZIONE DI RELAZIONI DIPLOMATICHE

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E L'ERITREA

A seguito del riconoscimento da parte italiana dell'indipendenza, sovranità e personalità internazionale dell'Eritrea, avvenuto il 27 aprile 1993, la Repubblica Italiana e l'Eritrea hanno convenuto di instaurare relazioni diplomatiche.
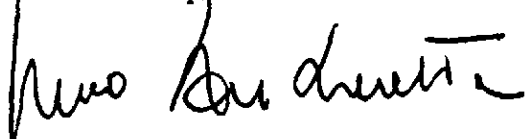
La Repubblica Italiana e l'Eritrea intendono procedere allo scambio di Ambasciatori residenti al più presto possibile.

Le relazioni diplomatiche fra i due Paesi si baseranno sul Diritto Internazionale, in conformità con la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963.

Nell'esprimere soddisfazione per questo importante sviluppo nei loro rapporti, la Repubblica Italiana e l'Eritrea si impegnano a promuoverli sulla base dei principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non ingerenza negli affari interni, come previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto ad Asmara, il 24 maggio 1993.

Per la Repubblica Italiana — per l'Eritrea

93A3842

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651377) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via *Ausonia*, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189